



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

Corso di Laurea  
in Economia e Finanza

Tesi di Laurea Magistrale

**CRS per la lotta all'evasione:  
il caso concreto dei conti  
correnti esteri**

**Relatore**

Ch. Prof. Mazzonetto Simone

**Correlatore**

**Laureanda**

Giulia Tonello

Matricola 866785

**Anno Accademico**

2022/2023



# Indice

<b>Introduzione</b> .....	<b>1</b>
<b>CAPITOLO I Evasione fiscale e normative di contrasto</b> .....	<b>3</b>
1.1 Inquadramento generale e dati storici .....	3
1.2 Normativa antievasione .....	13
1.2.1 <i>Provvedimenti antievasione: cronistoria e scopo</i> .....	13
1.2.2 <i>Riduzione del tax gap nel PNRR</i> .....	18
1.3 Normativa italiana antiriciclaggio .....	22
1.4 Risultati dell'attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale.....	25
1.4.1 <i>Agenzia delle Entrate (ADE)</i> .....	26
1.4.2 <i>Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM)</i> .....	29
1.4.3 <i>Guardia di Finanza (GdF)</i> .....	30
<b>CAPITOLO II – Evasione fiscale internazionale e sistemi automatici di scambio dati</b> .....	<b>33</b>
2.1 Pianificazione fiscale aggressiva .....	33
2.2 Evasione fiscale internazionale.....	36
2.2.1 <i>Tipologie di evasione fiscale internazionale</i> .....	38
2.3 Casi concreti di lotta all'evasione .....	43
2.4 Norme di contrasto all'evasione internazionale.....	46
2.5 Sistemi internazionali di scambio dati: FATCA e CRS .....	67
2.5.1 <i>FATCA: Foreign Account Tax Compliance Act</i> .....	68
2.5.1 <i>CRS: Common Reporting Standard</i> .....	73
<b>CAPITOLO III – CRS per la lotta all'evasione: caso concreto dei conti correnti esteri</b> .....	<b>81</b>
3.1 Adempiere: gli obblighi dichiarativi e impositivi per i contribuenti italiani .....	81
3.2 Investimenti e attività finanziarie estere: obbligo di monitoraggio, IVIE e IVAFE .....	88
3.3 Caso concreto: conti correnti esteri e CRS .....	95
3.3.1 <i>Presentazione del contribuente</i> .....	96
3.3.2 <i>Presentazione del caso</i> .....	97
3.3.3 <i>Sanatoria dell'omissione del quadro RW</i> .....	101

<b>Conclusioni.....</b>	<b>105</b>
<b>Bibliografia.....</b>	<b>109</b>
<b>Sitografia .....</b>	<b>113</b>

## Introduzione

In un sistema sempre più interconnesso e globalizzato, la collaborazione e le interazioni tra Stati hanno assunto un'importanza fondamentale nella lotta all'evasione fiscale.

L'obiettivo della tesi è dare evidenza di tale fenomeno e in particolare sottolineare l'importanza dei sistemi internazionali di scambio dati, in grado di fornire alle autorità nazionali le informazioni necessarie per verificare e sanzionare i comportamenti potenzialmente evasivi.

Dopo un inquadramento generale del fenomeno, si cercherà di evidenziare la dimensione del problema nel nostro Paese, sensibilmente maggiore rispetto a molti Stati occidentali. Verranno dunque presentati i risultati dell'ultima relazione della Commissione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, in merito a *tax gap* e propensione al *gap*. Vista l'importanza delle strategie di prevenzione e contrasto, presenteremo i principali provvedimenti presi a livello nazionale, sia attualmente in vigore sia previsti dall'ultima Legge di Bilancio, anche in attuazione delle politiche incluse nel PNRR. Dall'analisi dei risultati conseguiti dall'Amministrazione Finanziaria (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza e Agenzia delle dogane e dei monopoli) risulterà evidente che, sebbene l'Italia si collochi tra i Paesi con più alta evasione percentuale e assoluta, le recenti politiche stanno sortendo risultati positivi e l'attenzione del legislatore si sta spostando sulla cooperazione Fisco-contribuenti.

Per il forte legame esistente tra il concetto di evasione e quello di riciclaggio, proporremo un rapido *excursus* su quest'ultimo argomento.

Nel secondo capitolo il *focus* si sposta sull'evasione fiscale internazionale. L'assenza di coordinamento e trasparenza intergovernativa ha facilitato l'applicazione di strategie fiscali aggressive: società multinazionali e titolari di grandi patrimoni sfruttano i disallineamenti tra sistemi fiscali per ridurre o eliminare il prelievo tributario. L'inappropriatezza delle discipline ha dunque spinto le istituzioni mondiali a riformare le regole di fiscalità internazionale. Dopo un preambolo necessario sul concetto di pianificazione fiscale aggressiva, daremo una definizione di evasione fiscale internazionale e delle sue due forme tipiche, quali localizzazione all'estero del contribuente e trasferimento all'estero dell'imponibile. Il racconto di tre scandali giornalistici contemporanei, esempi concreti di lotta all'evasione, darà impulso all'elencazione delle misure intergovernative introdotte a prevenzione, tese a

standardizzare le norme fiscali, implementare la cooperazione internazionale e regolamentare i paradisi fiscali. L'analisi inizierà dal rapporto OCSE intitolato "*Addressing Base Erosion and Profit Shifting*" (BEPS), un progetto di contrasto alle politiche di pianificazione fiscale aggressiva e di erosione della base imponibile (*base erosion*). I tre pilastri e le 15 Azioni che lo compongono sono l'archetipo delle successive riforme fiscali europee e italiane. Descriveremo nel dettaglio il contenuto e il funzionamento delle tre ATAD e delle otto DAC, valutandone l'efficacia grazie ai risultati dell'attività di *audit* svolto dalla Corte dei Conti europea. Al termine della carrellata, un'analisi dettagliata dei due sistemi internazionali di scambio automatico di informazioni finanziarie, noti sotto il nome di FACTA e CRS, due strumenti centrali per gli scopi della presente tesi. Oltre alle loro peculiarità se ne evidenzieranno le differenze strutturali.

Nell'ultimo capitolo affronteremo il significato di "adempimento fiscale" e gli obblighi impositivi e dichiarativi che gravano sui contribuenti italiani, non solo per normativa interna, ma anche in forza di accordi internazionali. L'Italia ha siglato diverse Convenzioni contro le doppie imposizioni, accordi bilaterali coi Paesi esteri in cui si regola l'esercizio della potestà impositiva degli Stati contraenti, di cui presenteremo il contenuto di massima.

Infine, focalizzeremo l'attenzione sugli investimenti e le attività finanziarie detenute all'estero. Dopo un'analisi puntuale della normativa di monitoraggio fiscale e delle imposte patrimoniali estere (IVIE e IVAFE), esemplificheremo attraverso l'analisi empirica di un contribuente italiano con conti correnti in uno Stato estero collaborativo, che ha ricevuto un accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate per mancata compilazione del quadro RW nelle dichiarazioni dei redditi anno imposta 2019. Emergerà la dicotomia tra imposizione fiscale e obblighi di mero monitoraggio, oltre alla centralità del sistema CRS nel fornire alle amministrazioni finanziarie i dati e le informazioni su cui basare verifiche e accertamenti fiscali. Da ultimo verrà analizzato il sistema sanzionatorio italiano e lo strumento particolare del ravvedimento operoso.

## CAPITOLO I Evasione fiscale e normative di contrasto

### 1.1 Inquadramento generale e dati storici

L'evasione fiscale rappresenta uno dei problemi più sentiti e rilevanti per il nostro Paese, con un impatto non solo economico, ma anche morale. L'impegno costante degli ultimi Governi ha consentito di invertire il *trend* negativo dei primi anni 2000<sup>1</sup>, ma senza riuscire a contenere il fenomeno al di sotto di un livello in grado di regalare al Paese un sistema fiscale più equo e legale.

A livello normativo non esiste una definizione univoca di evasione fiscale, ma potremmo descriverla come il comportamento illegittimo del contribuente volto a ridurre il prelievo fiscale a proprio carico. Mentre l'elusione aggira la norma senza violarla, nel reato di evasione c'è sempre una diretta e immeditata violazione di norme tributarie, ossia ha a presupposto un comportamento illecito e doloso del contribuente.

L'evasione fiscale, sia di importi modesti che di cifre consistenti, è un fenomeno globale. In Italia, tuttavia, le proporzioni dell'evento sono sintomatiche per ammontare e per diffusione. Emblematica la pubblicazione del professore ed economista Richard Murphy<sup>2</sup> che, nonostante risalga al 2019 (base dati 2015), è ancora attuale in quanto i risultati qualitativi sono rimasti pressoché invariati. Lo studio confrontava i livelli d'evasione tra i Paesi membri dell'Unione Europea, utilizzando come indicatore il *tax compliance gap*. Tale indice quantifica lo scarto fra il gettito potenziale raccolto da un sistema fiscale efficiente e il gettito effettivamente contabilizzato. A livello assoluto, risultava un valore europeo di €825 miliardi, con un triste primato per il nostro Paese che guadagnava il primo gradino del podio con €190,9 miliardi, seguito da Germania (€125 miliardi) e Francia (€117,9 miliardi).

---

<sup>1</sup> COMMISSIONE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULL'ECONOMIA NON OSSERVATA E SULL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA, *Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva anno 2023*, 2023

<sup>2</sup> RICHARD MURPHY, *The European Tax Gap*, 23 gennaio 2019

Tabella 1. *Tax compliance gap assoluto dei paesi membri UE (2019)*

**Table 2 – suggested size of the EU tax compliance gap**

Member state	EU sourced GDP data 2015	EU reported tax yield as a proportion of stated GDP 2015	Tax gap estimate based on average grossed up GDP	Tax gap estimate based on reported GDP	Average tax gap estimate based on the two previous estimates
	€'bn	%	€'bn	€'bn	€'bn
Austria	344.5	43.20%	13.4	12.3	12.9
Belgium	410.3	45.20%	33	27.8	30.4
Bulgaria	45.3	29.10%	4.3	3.2	3.8
Croatia	44.5	37.10%	4	3	3.5
Cyprus	17.7	33.20%	1.8	1.3	1.6
Czech Republic	168.5	34.00%	9.5	8.1	8.8
Denmark	271.8	46.50%	18.7	16.2	17.5
Estonia	20.3	33.70%	1.5	1.2	1.4
Finland	209.6	43.90%	11.4	10	10.7
France	2194.2	45.60%	124.9	110.9	117.9
Germany	3043.7	38.40%	132.1	118.1	125.1
Greece	176.3	36.60%	22.9	16.8	19.9
Hungary	110.7	38.80%	10	8.1	9.1
Ireland	262	23.40%	7.3	6.5	6.9
Italy	1652.6	43.00%	216.3	165.5	190.9
Latvia	24.3	30.10%	1.9	1.5	1.7
Lithuania	37.4	28.90%	3.5	2.6	3.1
Luxembourg	52.1	37.20%	1.7	1.5	1.6
Malta	9.5	32.10%	1	0.8	0.9
Netherlands	683.5	37.40%	23.1	21.2	22.2
Poland	430.1	32.40%	38.9	30.2	34.6
Portugal	179.8	34.40%	12	10	11.0
Romania	160.3	28.00%	19.2	13.2	16.2
Slovak Republic	78.9	32.10%	6.1	4.7	5.4
Slovenia	38.8	36.60%	2.9	2.3	2.6
Spain	1080	33.70%	66.4	53.5	60.0
Sweden	449	43.10%	18.1	15.6	16.9
United Kingdom	2602.1	33.10%	91.9	83	87.5
	14798	36.10%	897.6	749.1	823.5

Un confronto a livello europeo basato su dati più aggiornati è riportato nel Report 2021 della Commissione europea<sup>3</sup>, che evidenzia come l'Italia nel 2019 fosse al quinto posto

<sup>3</sup> COMMISSIONE EUROPEA, *Study and reports on the vat gap in the eu-28 member states: 2021 final report*, Settembre 2021




tra i Paesi a più alta evasione IVA, dopo Lituania, Malta, Grecia e Romania.

Per evidenziare l'effettiva dimensione e l'importanza del fenomeno in Italia, riportiamo i risultati emersi dall'ultima relazione pubblicata dalla Commissione per la relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva<sup>4</sup>. L'elaborato è redatto con cadenza annuale e funge da base dati per il "Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva", allegato dal Governo alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza.

Focalizziamo l'attenzione su due analisi funzionali al nostro scopo: l'evoluzione del *trend* negli ultimi 20 anni e le variazioni del *tax gap* nel triennio 2018-2020.

È bene precisare che il fenomeno dell'evasione è strettamente legato al concetto di sommerso economico, una delle principali componenti dell'economia non osservata, in inglese NOE, *Non-Observed Economy*. Per sommerso economico intendiamo "tutte quelle attività che sono volontariamente celate alle autorità fiscali, previdenziali e statistiche", il cui valore aggiunto viene sotto-dichiarato (errata comunicazione di costi e/o fatturato) o per nulla dichiarato (impiego di lavoro irregolare). C'è poi una componente residuale, meno impattante, che comprende attività quali mance, fitti "in nero" e integrazione domanda-offerta.

Grafico 2. *Composizione del sommerso economico anno 2020 (2023)*



---

<sup>4</sup> COMMISSIONE PER LA RELAZIONE SULL'ECONOMIA NON OSSERVATA E SULL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA, *Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva anno 2023, 2023*

Tabella 3. *Sommerso economico anni 2017-2020 \_ valori assoluti (2023)*

ANNI	2017	2018	2019	2020
Economia sommersa	194.965	188.931	183.893	157.283
da Sotto-dichiarazione	98.473	93.953	90.397	79.679
da Lavoro Irregolare	80.234	78.034	77.033	62.383
Altro	16.257	16.944	16.463	15.222
<b>Totale valore aggiunto</b>	<b>1.557.796</b>	<b>1.589.576</b>	<b>1.611.369</b>	<b>1.502.655</b>
<b>PIL</b>	<b>1.736.593</b>	<b>1.771.391</b>	<b>1.796.649</b>	<b>1.661.020</b>

Tabella 4. *Sommerso economico anni 2017-2020 \_ incidenza sul PIL e VA (2023)*


INCIDENZA DELLE COMPONENTI DELL'ECONOMIA SOMMERSA SUL VALORE AGGIUNTO E SUL PIL				
ANNI	2017	2018	2019	2020
Incidenza economia sommersa su valore aggiunto	12,5	11,9	11,4	10,5
da Sotto-dichiarazione	6,3	6	6	5
da Lavoro Irregolare	5,2	4,9	4,8	4,2
Altro	1,0	1,1	1,0	1,0
<b>Incidenza economia sommersa sul PIL</b>	<b>11,2</b>	<b>10,7</b>	<b>10,2</b>	<b>9,5</b>

Come nell'analisi di Murphy, l'indicatore utilizzato per quantificare l'evasione fiscale è il *tax gap*, in termini assoluti e relativi (propensione al *gap*). Per semplificazione sono state incluse solo le principali imposte relative a imprese e lavoratori autonomi, quali IRPEF da lavoro autonomo e imprese, IRES, IVA e IRAP.

Attraverso l'analisi della serie storica di questo indice negli ultimi venti anni disponibili (2001-2020), è stata descritta l'evoluzione della *compliance* fiscale italiana. La variazione complessiva, pari a €80,5 miliardi, non è indicativa delle significative oscillazioni intercorse nel periodo considerato. Uno dei fattori che influenzano il *tax gap* è l'andamento del ciclo economico, motivo per cui nei periodi di recessione (2007-2011) l'indice aumenta, mentre tende a decresce in situazioni di stabilità (2011-2017). Dal 2018 le riforme fiscali hanno sortito una forte riduzione dell'indicatore.


È interessante notare come nell'ultimo triennio d'analisi sia cambiata la composizione relativa del *tax gap*: la parte più rilevante è sempre stata l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto, con una media di €33.6 miliardi l'anno, ma dal 2018, grazie a provvedimenti in materia di fatturazione elettronica, corrispettivi telematici e *split payment*, viene superata dall'evasione IRPEF.

Grafico 5. Tax gap italiano anni 2001-2020 \_ valori assoluti (2023)



Anche se rapportiamo il *gap* al PIL nominale, sterilizzando così l'influenza delle dinamiche inflazionistiche e del ciclo economico, i risultati rimangono sostanzialmente invariati, segnalando una significativa contrazione a partire dal 2014.


Grafico 6. Tax gap italiano anni 2001-2020 \_ incidenza sul PIL (2023)



Nota positiva per il nostro paese è il decremento complessivo della propensione al *gap*,

rapporto tra imposta evasa e imposta potenziale e *proxy* dell'attitudine dei contribuenti a non adempiere agli obblighi fiscali. Come per gli indicatori precedenti, la propensione all'evasione muove in direzione opposta rispetto all'andamento economico nazionale e dunque aumenta negli anni della crisi dei mutui *subprime* e si riduce negli ultimi anni d'analisi. Nonostante il decremento, il valore finale si attesta al 28,7% ed è causato principalmente dall'evasione IRPEF, che cresce anziché ridursi e raggiunge negli ultimi anni il 70% dell'imposta potenziale.

Grafico 7. Propensione al gap anni 2001-2020 (2023)



La relazione stima, inoltre, i *tax gap* riferiti alle singole imposte, di cui riportiamo in estrema sintesi i dati relativi a IRPEF, IRES e IVA. Omettiamo volutamente i risultati della sezione contributiva.

Nel quinquennio 2016-2020 il *gap* IRPEF da impresa e da lavoro autonomo non dichiarato si è sensibilmente ridotto in termini assoluti, presumibilmente a causa dell'espansione del regime forfettario e dell'impatto della pandemia Covid-19, fattore quest'ultimo che ha determinato l'aumento dell'IPREF dichiarato, ma non versato.

Tabella 8. *Tax gap IRPEF per lavoratori autonomi e imprese anni 2016-2020 (2023)*

<b>AMMONTARE DEL GAP IRPEF PER IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI E APPORTI RISPETTO ALLA BASE</b>						
		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Gap IRPEF imprese e lav. aut in mln euro</b>	non dichiarato	31.497	31.411	30.657	30.263	26.336
	non versato	1.860,0	1.916	2.266	2.213	1.876
	<b>Complessivo</b>	<b>33.357</b>	<b>33.327</b>	<b>32.923</b>	<b>32.476</b>	<b>28.212</b>
<b>Gap IRPEF imprese e lav. aut in % dell'imposta potenziale</b>	non dichiarato	62,7%	64,1%	62,8%	64,5%	65,0%
	non versato	3,7%	3,9%	4,6%	4,7%	4,6%
	<b>Complessivo</b>	<b>66,4%</b>	<b>68,0%</b>	<b>67,4%</b>	<b>69,2%</b>	<b>69,6%</b>
<b>Gap IRPEF imprese e lav. aut in % del PIL</b>	non dichiarato	1,9%	1,8%	1,7%	1,7%	1,6%
	non versato	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
	<b>Complessivo</b>	<b>2,0%</b>	<b>1,9%</b>	<b>1,8%</b>	<b>1,8%</b>	<b>1,7%</b>

Poco influente invece l'evasione relativa all'IRPEF dei soggetti non titolari di partita iva, che presenta una propensione al *gap* dello 0,6% nel 2019. La presenza di un sostituto d'imposta per la quasi totalità di questi soggetti rende difficile evadere l'imposta.

Tabella 9. *Tax gap IRPEF per non titolari di partita iva 2014-2019 (2023)*

<b>AMMONTARE DEGLI OMESSI VERSAMENTI IREPEF E ADDIZIONALI (IN MLN DI EURO) PER I NON TITOLARI DI PARTITA IVA</b>							
	<b>Anno</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Non titolari di partita IVA</b>	ammontare	1.008	1.040	1.053	1.063	1.195	1.281
	propensione	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,6%	0,6%


La dinamica dell'IRES è simile a quella dell'IRPEF per lavoratori autonomi e imprese: la serie storica del *gap* per omessa dichiarazione rimanda un *trend* complessivamente decrescente sia per importi sia per propensione, mentre i mancati versamenti muovono in direzione opposta. La distribuzione regionale è fortemente influenzata dalla prevalente collocazione delle società di capitali in Lombardia e Lazio che registrano i livelli massimi in termini assoluti, ma, se guardiamo all'incidenza percentuale, il fenomeno è quasi

totalmente concentrato nelle regioni meridionali.

Tabella 10. *Tax gap IRES anni 2016-2020 (2023)*

AMMONTARE DEL GAP IRES E RAPPORTI RISPETTO ALLA BASE POTENZIALE (PROPENSIONE) E AL PIL						
	Anno	2016	2017	2018	2019	2020
Gap IRPES in mln euro	non dichiarato	8.789	7.156	6.394	7.063	6.776
	non versato	1.498,0	1.476	1.512	1.917	1.711
	<b>Complessivo</b>	<b>10.287</b>	<b>8.632</b>	<b>7.906</b>	<b>8.980</b>	<b>8.487</b>
Gap IRES in % dell'imposta potenziale	non dichiarato	22,7%	19,6%	17,3%	18,7%	19,8%
	non versato	3,9%	4,0%	4,1%	5,1%	5,0%
	<b>Complessivo</b>	<b>26,6%</b>	<b>23,6%</b>	<b>21,4%</b>	<b>23,8%</b>	<b>24,8%</b>
Gap IRES in % del PIL	non dichiarato	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%
	non versato	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
	<b>Complessivo</b>	<b>0,6%</b>	<b>0,5%</b>	<b>0,5%</b>	<b>0,5%</b>	<b>0,5%</b>

Tabella 11, *Distribuzione regionale mancati pagamenti IRES (2023)*



Tallone d’Achille dei primi anni 2000 era l’imposta sul valore aggiunto (IVA), tassa più evasa in termini assoluti. Come già evidenziato nel Grafico 5 e in Tabella 8, grazie a provvedimenti mirati, la tendenza si è invertita negli ultimi anni, portando l’IRPEF a primeggiare. Nel quinquennio 2016-2020 la dinamica complessiva è positiva, grazie soprattutto all’allargamento dello *split payment* e all’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria (2018/2019). La battuta d’arresto causata dalla pandemia

Covid19 ha ridotto i consumi e di conseguenza l'IVA lorda e la relativa evasione (anno 2020). Non esiste una corrispondenza tra la distribuzione regionale dell'ammontare evaso, concentrato principalmente al Nord Ovest, e la propensione all'evasione, concentrata invece nel Meridione.

Tabella 12. *Tax gap IVA anni 2016-2020 (2023)*

AMMONTARE DEL GAP IVA IN VALORE ASSOLUTI (MLN DI EURO) E INCIDENZA RISPETTO AL POTENZIALE (PROPENSIONE IN %) E AL PIL						
	Anno	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Gap IVA in mln euro</b>	non dichiarato	24.274	26.694	20.942	18.073	15.391
	non versato	9.888,0	10.130	10.216	8.817	7.508
	<b>Complessivo</b>	<b>34.162</b>	<b>36.824</b>	<b>31.158</b>	<b>26.890</b>	<b>22.899</b>
<b>Gap IVA in % dell'imposta potenziale</b>	non dichiarato	18,4%	19,8%	15,4%	13,3%	12,9%
	non versato	7,5%	7,5%	7,5%	6,5%	6,3%
	<b>Complessivo</b>	<b>25,9%</b>	<b>27,3%</b>	<b>22,9%</b>	<b>19,8%</b>	<b>19,2%</b>
<b>Gap IVA in % del PIL</b>	non dichiarato	1,4%	1,5%	1,2%	1,0%	0,9%
	non versato	0,6%	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%
	<b>Complessivo</b>	<b>2,0%</b>	<b>2,1%</b>	<b>1,8%</b>	<b>1,5%</b>	<b>1,4%</b>

Da quest'analisi puntuale è evidente l'impegno e i risultati ottenuti dall'Amministrazione per contenere i livelli smisurati di evasione IVA, ma emerge soprattutto come le tasse vengano evase solo da chi le può evadere. I dipendenti e i pensionati risultano i contribuenti più virtuosi, esito confermato dalle analisi annuali del Dipartimento delle finanze pubblica in merito ai redditi medi per categoria di soggetti. Risulta regolarmente che artigiani e commercianti denuncino meno dei lavoratori e che alcuni datori di lavoro guadagnino meno dei propri dipendenti. Tale iniquità si amplifica ulteriormente visto che l'accesso a determinati servizi e agevolazioni statali è consentito sulla base dell'ISEE dichiarato, la cui principale determinante è il reddito.

L'analisi complessiva e di breve periodo (2018-2020) del *tax gap* nazionale conferma quanto dettagliato precedentemente: le mancate entrate tributarie e contributive registrano un *trend* decrescente in termini assoluti e relativi, tanto che nel 2020 viene raggiunto il minimo storico con il 17.2%. La propensione al *gap* e l'ammontare totale evaso dell'IVA si riducono e aumenta l'evasione dell'IRPEF di lavoratori autonomi e imprese. In termini assoluti, la media triennale del *tax gap* è di circa €96.3 miliardi, di cui €84.4 per mancate entrate tributarie e €11.9 miliardi di mancate entrate contributive. Si deve tuttavia evidenziare che i dati sono fortemente influenzati dalla pandemia Covid-19 che ha ridotto il gettito fiscale tramite esenzioni e agevolazioni.

Tabella 13. *Tax gap nazionale anni 2018-2020\_ valori assoluti (2023)*

<b>GAP DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E CONTRIBUTIVE IN MILIONI DI EURO</b>							
<b>Tipologia di imposta</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Differenza 2020-2016</b>	<b>Media 2018-2020</b>
IRPEF lavoro dipendente (irregolare)	4.103	4.338	4.431	4.589	3.855	-248	4.292
IRPEF lavoro autonomo e impresa	33.357	33.327	32.923	32.476	28.212	-5.145	31.204
Addizionali locali IRPEF (lavoro dipendente)	768	799	797	803	696	-72	765
IRES	10.287	8.632	7.906	8.980	8.487	-1.800	8.458
IVA	34.162	36.824	31.158	26.889	22.899	-11.263	26.982
IRAP	4.952	5.109	5.197	5.026	4.613	-340	4.945
LOCAZIONI	767	729	693	551	121	-646	455
CANONE RAI	240	225	239	241	248	9	243
ACCISE sui prodotti energetici	1.611	2.077	1.498	1.914	1.722	111	1.711
IMU-TASI	5.721	5.514	5.455	5.462	5.191	-530	5.369
<b>Totale entrate tributarie</b>	<b>95.968</b>	<b>97.574</b>	<b>90.297</b>	<b>86.931</b>	<b>76.044</b>	<b>-19.924</b>	<b>84.424</b>
<b>Totale entrate tributarie (al netto delle accise e dell'IMU)</b>	<b>88.636</b>	<b>89.983</b>	<b>83.344</b>	<b>79.555</b>	<b>69.131</b>	<b>-19.505</b>	<b>77.344</b>
Entrate contributive carico lavoro dipendente	2.764	2.928	2.940	2.965	2.547	-217	2.818
Entrate contributive carico datore di lavoro	8.119	8.804	9.317	9.719	8.311	192	9.115
<b>Totale entrate contributive</b>	<b>10.883</b>	<b>11.732</b>	<b>12.257</b>	<b>12.684</b>	<b>10.858</b>	<b>-25</b>	<b>11.933</b>
<b>Totale entrate tributarie e contributive</b>	<b>106.851</b>	<b>109.306</b>	<b>102.554</b>	<b>99.615</b>	<b>86.902</b>	<b>-19.949</b>	<b>96.357</b>

Tabella 14. *Tax gap nazionale anni 2018-2020\_ propensione al gap (2023)*

<b>GAP DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E CONTRIBUTIVE IN MILIONI DI EURO</b>							
<b>Propensione al gap nell'imposta</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Differenza 2020-2016</b>	<b>Media 2018-2020</b>
IRPEF lavoro dipendente (irregolare)	2,8%	2,9%	2,8%	2,8%	2,4%	-0,4%	2,7%
IRPEF lavoro autonomo e impresa	66,4%	68,0%	67,5%	69,2%	69,7%	3,2%	68,8%
Addizionali locali IRPEF (lavoro dipendente)	7,1%	7,3%	7,1%	7,0%	6,3%	-0,8%	6,8%
IRES	26,6%	23,7%	21,4%	23,8%	24,9%	-1,7%	23,4%
IVA	25,9%	27,3%	22,9%	19,9%	19,2%	-6,7%	20,6%
IRAP	18,8%	18,8%	18,5%	18,2%	17,7%	-1,1%	18,1%
LOCAZIONI	9,4%	8,8%	8,3%	6,7%	1,6%	-7,7%	5,6%
CANONE RAI	9,9%	10,3%	10,8%	10,9%	11,2%	1,3%	11,0%
ACCISE sui prodotti energetici	8,4%	10,7%	7,8%	9,7%	10,8%	2,4%	9,4%
IMU-TASI	23,7%	23,0%	22,7%	22,8%	22,1%	-1,5%	22,5%
<b>Totale</b>	<b>20,8%</b>	<b>21,0%</b>	<b>19,1%</b>	<b>18,3%</b>	<b>17,3%</b>	<b>-3,6%</b>	<b>18,2%</b>
<b>Totale al netto della accise e dell'IMU</b>	<b>21,2%</b>	<b>21,4%</b>	<b>19,4%</b>	<b>18,4%</b>	<b>17,2%</b>	<b>-4,0%</b>	<b>18,4%</b>



Da tutto quanto presentato, ne concludiamo che, sebbene l'Italia si colloca tra i paesi con più alta evasione percentuale e assoluta, le recenti politiche antievasione stanno sortendo risultati positivi: il *tax gap* complessivo si è ridotto tra il 2016 e il 2020 di 4 punti percentuali, pari a €19.949 miliardi.

## 1.2 Normativa antievasione

La letteratura economica ha evidenziato più volte come livello e andamento dell'evasione dipendano da una pluralità di fattori, tra i quali soprattutto l'evoluzione del quadro normativo (par. 2) e le strategie di prevenzione e contrasto attuate dalle Pubbliche amministrazioni (par. 4).

Nel presente paragrafo presentiamo i principali provvedimenti presi per contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale a livello nazionale. Molte disposizioni sono attuazioni di direttive europee, qui solo menzionate, in quanto ogni Stato membro è tenuto al rispetto delle norme e dei principi UE, pur se libero di scegliere il regime fiscale che preferisce. Rimandiamo al prossimo capitolo l'analisi della cooperazione fiscale internazionale per il contrasto all'elusione e all'evasione transfrontaliera.

Non esiste un Codice riassuntivo della disciplina, la quale va per forza ricostruita a partire dai numerosi decreti susseguitisi negli anni. Tutti gli interventi sono volti a far affiorare la base imponibile non dichiarata, a favorire l'adempimento spontaneo dei contribuenti e in generale a ridurre lo spazio per l'evasione. Lo scopo ultimo è recuperare le imposte non versate e garantire maggiore legalità ed equità al sistema fiscale.

Seguendo un ordine a tratti cronologico, a tratti per argomento, elencheremo le principali disposizioni emanate in materia (par. 1.2.1), soffermandoci in seguito con più attenzione sulle misure previste e gli obiettivi prefissati dall'ultimo Governo (par. 1.2.2). La carrellata è utile per individuare gli anni più emblematici nella lotta all'evasione fiscale e contributiva del nostro Paese.

### *1.2.1 Provvedimenti antievasione: cronistoria e scopo*

Partendo dagli albori, l'art. 1 della Legge n. 197/1991 (oggi art. 49, D.Lgs. n. 231/2007) rappresenta la prima organica in materia di prevenzione del riciclaggio. Riciclaggio ed evasione sono due temi strettamente legati, come illustreremo nel proseguo. Ai nostri fini la norma è rilevante perché introduce le prime limitazioni all'utilizzo del denaro contante, al tempo di 20 milioni delle vecchie lire. A seguito della conversione degli importi in euro

nel 2002, la soglia divenne di €10.329,14. Negli anni a seguire, l'articolo 49, e dunque il "tetto" massimo al trasferimento di banconote e monete, è stato più volte modificato in base all'opinione politica della legislatura vigente. Dopo aver oscillato per anni tra i €12.500 e €5.000, nel 2011 è fatto divieto di utilizzo per importi pari o superiori a €1.000 (D.L. 201/2011), limite che avrebbe dovuto entrare nuovamente in vigore a partire dal 1° gennaio 2023 (D.L. 228/2021). Tuttavia, l'ennesima variazione contenuta nella Legge di Bilancio 2023, emanata sotto il Governo Meloni, innalza il tetto massimo a €5.000.

Le fluttuazioni hanno seguito l'alternanza al Governo di schieramenti politici opposti: i partiti di centro-destra sono tendenzialmente a favore dell'aumento della soglia limite, in quanto ritengono che le statistiche non danno evidenza che riducendo il tetto si riduca l'evasione fiscale e insistono sul fatto che metà dei paesi UE, tra cui Austria e Germania, non hanno un limite e tuttavia i loro valori di sommerso economico sono inferiori ai nostri. Ricordiamo che la Commissione Europea ha fissato il tetto massimo a €10.000. I partiti di sinistra, invece, ribadiscono le motivazioni che hanno portato all'introduzione di questa limitazione: la mancanza di tracciabilità rende il contante lo strumento ideale per il pagamento di qualsiasi transazione illecita e facilita il riciclaggio; l'alto tasso di evasione italiano non permette, come invece possibile in altri Paesi UE, di eliminare tale vincolo; l'utilizzo congiunto dei dati derivanti dai pagamenti elettronici e dai flussi relativi alla fatturazione elettronica consente alle Agenzie Fiscali controlli più mirati sui sospetti evasori.

Strettamente legato alle limitazioni di utilizzo del contante è l'obbligatorietà del POS e le sanzioni in caso di rifiuto. La prima norma introdotta sul tema è contenuta nel Decreto Crescita 2.0 (D.L. 179/2012) che obbliga professionisti, commercianti e artigiani ad accettare pagamenti tramite carte di credito, carte di debito, prepagate e altri strumenti elettronici. I Governi successivi ne confermano l'obbligatorietà, modificando la soglia al di sotto del quale è possibile rifiutarsi, pari a €30 nel 2014 e €5 dal 2015. Era stata più volte contemplata l'opzione di sanzionare chi si rifiutasse di accettare pagamenti tramite POS, ma diviene legge solo nel 2019 (D.L. 124/2019) ed entra in vigore a partire dal 30 giugno 2022. L'importo della sanzione è di €30 euro più il 4% della transazione rifiutata, ma scatta solo nel caso in cui il Cliente segnali l'accaduto alla Guardia di Finanza o all'Agenzia Entrate.

Vige, inoltre, l'obbligo per banche e operatori finanziari di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei POS forniti agli esercenti e gli importi complessivi degli incassi giornalieri di ognuno di questi.

Intrecciando i dati POS con quelli ricavati dai flussi relativi a fatture elettroniche e corrispettivi telematici, l'amministrazione finanziaria è in grado di rintracciare possibili incoerenze e dunque inviare lettere di *compliance* o invitare il contribuente a un chiarimento per sanare la propria posizione<sup>5</sup>.

Accanto alle misure sanzionatorie, sono stati previsti incentivi all'utilizzo del POS tramite crediti d'imposta sulle commissioni addebitate agli esercenti o sull'acquisto degli apparecchi che consentono forme di pagamento elettroniche. Pur essendo stato efficace nell'incentivare i pagamenti elettronici, lo strumento del Cashback<sup>6</sup>, introdotto dal Governo Conte, è stato destituito: visto l'onere finanziario a carico dello Stato e gli scarsi risultati in termini di recupero dell'evasione, il *trade off* costo/benefici non è stato ritenuto soddisfacente. L'attuale Governo, in alternativa, valuta di potenziare gli investimenti per migliorare il funzionamento della lotteria degli scontrini, strumento entrato in vigore il 1° gennaio 2021.

Continuando nella disamina dei provvedimenti, nel 2014 si assiste a un'importante riforma del sistema fiscale, spinto dalla necessità di invertire il *trend* negativo che caratterizzava l'evasione fiscale in Italia e di adeguarsi alle direttive europee. Con la Legge 23/2014 il Parlamento conferì delega al Governo per la realizzazione di un "sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita", da cui non derivassero "maggiori oneri a carico della finanza pubblica né un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti"<sup>7</sup>. Sono dunque stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale una serie di decreti legislativi attuativi di cui elenchiamo i principali:

- Il Decreto Legislativo n. 175 del 2014, relativo alle semplificazioni fiscali e alla dichiarazione dei redditi precompilata;
- il Decreto Legislativo n. 127 del 2015, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle operazioni IVA;
- il Decreto Legislativo n. 128 del 2015, recante disposizioni sulla certezza del

---

<sup>5</sup>MARCO MOBILI, *Lotta all'evasione, così il Pos aiuterà a scovare i «furbetti» delle tasse in Italia*, 16 aprile 2023

<sup>6</sup> Il programma Cashback, strumento sperimentale rimasto attivo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, nasce con l'obiettivo di incentivare l'utilizzo di carte di pagamento elettronico. Il progetto prevedeva un rimborso del 10% dell'importo di ogni transazione per l'acquisto di prodotti/servizi presso i punti vendita fisici aderenti. Il limite massimo rimborsato per transazione era di €15 e in totale nel semestre di €150. Per accedere all'agevolazione era richiesto un minimo di 50 transazioni nel semestre.

<sup>7</sup> PARLAMENTO ITALIANO, *Legge 11 marzo 2014, n. 23, 2014*

diritto nei rapporti tra fisco e contribuente;

- il Decreto Legislativo n. 147 del 2015, recante misure per la crescita dell'internazionalizzazione delle imprese;
- il Decreto Legislativo n. 158 del 2015, riguardante la revisione del sistema sanzionatorio;
- il Decreto Legislativo n. 159 del 2015, recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione;
- il Decreto Legislativo n. 160 del 2015, riguardante la stima e il monitoraggio dell'evasione fiscale e il monitoraggio e il riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale.

Negli anni a seguire il contenuto dei vari decreti è stato più volte modificato o integrato, senza tuttavia mutarne l'impianto originario. Per non annoiare il lettore non ci dilunghiamo nella descrizione di ognuno, ma presenteremo man mano solo le misure più significative attualmente in vigore.

Nel 2016 l'Atto di indirizzo del Ministro dell'economia e delle finanze per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2016-2018 mostra chiaramente come l'attenzione del legislatore iniziasse a spostarsi sul rapporto con il contribuente. Tra gli altri ambiti, veniva richiesto alle Agenzia Fiscali di concentrare le proprie attività nella "centralità del rapporto con il contribuente attraverso una maggiore trasparenza, una più incisiva semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti, anche in un'ottica di favorire forme di adempimento cooperativo"<sup>8</sup>. L'orientamento è rimasto il medesimo anche negli anni a seguire e alla data odierna: si incentiva la cooperazione Fisco-contribuenti per prevenire e risolvere controversie fiscali, potenziando i meccanismi che spingono i contribuenti alla *compliance* volontaria (dichiarazioni precompilate e invio di comunicazioni preventive).

L'attività di controllo e verifica *ex post* di posizioni sospette non viene abbandonata, ma non è più l'unico strumento di contrasto all'evasione.

In quest'ottica, dal 1° gennaio 2018 trovano applicazione gli Indicatori Sintetici di Affidabilità (ISA) in sostituzione degli Studi di Settore. Sono soggetti obbligati imprese e professionisti, mentre non riguardano le persone fisiche. L'Agenzia ha definito 172 modelli distinti, da applicare a categorie di contribuenti classificate in base al Codice

---

<sup>8</sup> MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLA FINANZA, *Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2016-2018*, 22 dicembre 2015

ATECO. All'interno di ognuno vengono richieste informazioni qualitative e quantitative sull'impresa e sulla sua attività. Le domande differiscono sensibilmente al variare del settore di appartenenza e sono create basandosi su campioni di grandi dimensioni. Oltre a definire valori medi di settore, l'Agenzia mette a disposizione del contribuente, all'interno del proprio Cassetto Fiscale, un modello precompilato relativo alla sua posizione, basato su analisi economiche-statistiche. Dal confronto tra quanto indicato spontaneamente e quanto presunto dall'Agenzia si ricava il grado di affidabilità fiscale. Il concetto di "congruità", proprio degli Studi di settore, è perciò superato da quello di "affidabilità". Il giudizio è espresso su una scala da 1 a 10, dove 10 è il punteggio massimo. Il risultato ottenuto può essere modificato attraverso l'"adeguamento", ossia dichiarando ulteriori componenti positivi, non rilevati dalle scritture contabili, ma rilevanti per la determinazione della base imponibile su cui calcolare le imposte dell'anno. Lo scopo degli ISA è verificare la normalità e la coerenza della gestione professionale/aziendale dei contribuenti e far emergere spontaneamente i redditi imponibili. Tanto minore è il punteggio, tanto maggiore la probabilità di verifiche e controlli; viceversa, punteggi elevati consentono di accedere a uno specifico regime premiale che, ad esempio, esclude dagli accertamenti analitico-presuntivi, riduce i termini per l'accertamento, esonera dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti tributari.

Altri grandi traguardi furono raggiunti con la Legge di Bilancio 2018, la quale rese obbligatoria la fatturazione elettronica, salvo poche esenzioni, e introdusse l'"imposta sulle transazioni digitali", poi modificata nell'"imposta sui servizi digitali" ed ora in previsione di sostituzione con la "*Global Minimum Tax*".

Come sopra precisato, la prima norma in materia di fatturazione elettronica risale al 2015 (Decreto Legislativo n. 127 del 2015) e recita: "A decorrere dal 1° luglio 2016, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, gratuitamente, un servizio per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche"<sup>9</sup>. L'obbligo riguardava unicamente la fatturazione nei confronti della Pubblica Amministrazione, mentre per il resto il regime era opzionale. A partire dal 1° gennaio 2019 si estende l'obbligo a tutti i titolari di partita iva residenti o stabiliti in Italia, ad eccezione dei contribuenti forfettari. Lo strumento si è dimostrato una delle politiche di contrasto

---

<sup>9</sup> GOVERNO, *Decreto Legislativo n. 127 del 2015*, 2015

all'evasione più efficaci, insieme allo *split payment*, generando un significativo aumento di gettito fiscale.

Con il termine “*split payment*”, in italiano “scissione dei pagamenti”, si definisce invece il meccanismo con il quale, in caso di fatturazione nei confronti della Pubblica Amministrazione, il versamento dell'IVA è effettuato dal cliente, ossia la PA, e non dal venditore. Anch'esso divenuto operativo dal 2015, è stato successivamente esteso alle società controllate dalla PA e a quelle quotate nell'indice FTSE-MIB. Questa soluzione innovativa ha semplificato le operazioni e migliorato la *compliance* fiscale, in quanto il versamento diretto dell'IVA ha ridotto il rischio di evasione e ha portato maggiore trasparenza nelle transizioni commerciali.

L'obbligo di corrispettivi telematici segue una cronistoria simile a quella della fatturazione elettronica e gli obiettivi sono i medesimi. Il primo decreto in materia è infatti il D. Lgs 127/2015 che impose l'emissione dei c.d. “documenti commerciali” in sostituzione degli scontrini e delle ricevute. Per “documenti commerciali” si intendono quelli emessi da registratori telematici o creati dal portale Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia Entrate, i cui campi obbligatori sono fissati dalla stessa Agenzia. L'obbligo generalizzato di memorizzazione e trasmissione telematica inizia dal 1° gennaio 2021. Di nuovo, lo scopo è contrastare l'evasione IVA fornendo alle Agenzie Fiscali una pluralità di informazioni precise e in tempo reale, per controlli mirati e non più “a tappeto”<sup>10</sup>.

Non ci soffermiamo in questa sede sulla *digital service tax* in quanto non più attuale. Nel proseguo analizzeremo l'imposta sua sostituta, la *Global Minimum Tax*, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2024.

Tutto quanto fin qui detto è un preambolo necessario per cogliere le differenze di orientamento e interpretare correttamente gli obiettivi e le misure poste dal Governo vigente.

### *1.2.2 Riduzione del tax gap nel PNRR*

A seguito delle perdite causate dalla crisi epidemiologica Covid-19, il Consiglio Europeo deliberò l'istituzione del Next Generation Eu (NgEu), uno strumento temporaneo di ripresa e rilancio economico destinato a tutti gli Stati membri. Si tratta di oltre 800

---

<sup>10</sup> AGENZIA DELLE ENTRATE, *Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi*, febbraio 2021

miliardi inseriti nel bilancio europeo 2021-2027 per finanziare i piani nazionali di ripresa e resilienza (Pnrr), presentati da ogni Stato e approvati dal Consiglio. Le finanze ottenute devono essere spese per raggiungere sei traguardi, dette “*mission*”, fissate dall’Unione. Ai nostri fini la più rilevante è la Missione 1 in merito a digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura. In particolare, tra le misure della sezione “Riforma dell’Amministrazione fiscale” è stata inserita la riduzione del *tax gap*, considerato in termini percentuali (propensione al *gap*) su tutte le imposte al netto di IMU e altre accise. L’obiettivo è ridurre l’evasione, rispetto al valore assoluto del 2019 e *ceteris paribus*, del 5% entro fine 2023 e complessivamente del 15% entro il 2024. Per concretizzare, il *gap* nel 2019 era di €79.7 miliardi, pari al 18.5%. Per rispettare la *mission*, l’evasione tributaria dovrebbe diminuire di circa 12 miliardi nel periodo 2019-2024, corrispondenti a una propensione al *gap* del 17.6% nel 2023 e 15.8% nel 2024.

Gli sforzi dell’ultimo quinquennio sono vertiti nel contrastare l’evasione IVA, in particolare quella da omesso versamento<sup>11</sup> e quella da omessa dichiarazione<sup>12</sup>.

L’introduzione dello *split payment* per la prima e dell’obbligo di fatturazione elettronica e corrispettivi telematici per la seconda hanno consentito di raggiungere risultati positivi. Il focus dei prossimi anni sarà invece il contrasto all’evasione da omessa fatturazione, che si verifica principalmente quando venditore e acquirente si accordano per evadere (evasione con consenso). La strategia delineata prevede inoltre di potenziare l’attività di *compliance risk management*.

Per contrastare l’evasione IVA sono state individuate misure specifiche, in parte già in vigore, altre in fase di attuazione. Alcune di queste sono state descritte precedentemente, ossia l’introduzione della sanzione per mancata accettazione di pagamenti tramite POS, l’obbligo di trasmissione dei dati POS all’Agenzia e l’eliminazione del progetto *cashback*. Vediamo ora gli ultimi due strumenti: la lotteria degli scontrini e l’obbligo di fatturazione elettronica per i contribuenti forfettari.

Per lotteria degli scontrini si intende “un concorso a premi nazionale e gratuito, collegato agli acquisti effettuati esclusivamente con modalità *cashless* .. di importo pari o superiore a 1 euro”<sup>13</sup>. Ogni euro speso garantisce un biglietto virtuale, fino un massimo di 1000

---

<sup>11</sup> Con evasione da omesso versamento si intende il mancato pagamento delle imposte dovute, quando fatturazione e dichiarazione fiscale risultino regolari.

<sup>12</sup> L’evasione da omessa dichiarazione si verifica nel caso di corretta fatturazione, ma mancata dichiarazione fiscale e mancato pagamento dell’imposta.

<sup>13</sup> AGENZIA DELLE ENTRATE, <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/introduzione-lotteria-scontrini>

biglietti ad acquisto. Le estrazioni hanno cadenza settimanale, mensile o annuale, a seconda dell'importo della vincita, la quale è esente da imposte. La modalità di partecipazione, attualmente, è laboriosa: l'acquirente, in fase di emissione dello scontrino, deve esibire all'esercente il proprio codice fiscale o codice lotteria, scaricabile dal portale dedicato dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli. Oltre ai costi iniziali per la configurazione del sistema cassa, il funzionamento rallenta il processo d'acquisto a discapito di entrambe le parti. L'intento del legislatore, in linea con gli obiettivi del Pnrr, è quello di semplificare il suo funzionamento e di revisionare il sistema premiale. A tal fine, si sta arrivando alla c.d. "lotteria degli scontrini istantanea": il codice per partecipare all'estrazione è automaticamente generato dal registratore di cassa al momento dell'emissione dello scontrino, senza bisogno di esibire preventivamente alcun documento, e all'acquirente basterà scansionarlo con l'APP apposita. La scadenza per l'adeguamento dei registratori è stata il 2 ottobre 2023 ed è stato istituito un credito d'imposta del 100% della spesa sostenuta dall'esercente.

Bisognerà aspettare i primi dati per valutarne la bontà, tuttavia il Governo lo ritiene uno strumento poco dispendioso e dai grandi benefici potenziali per le casse dello Stato.

Insieme ai crediti d'imposta su commissioni e apparecchi POS, rientra tra le misure di incentivo ai pagamenti elettronici. Infine, stimolando il contribuente a richiedere l'emissione dello scontrino fiscale, mira a modificare l'atteggiamento di indifferenza nei confronti dell'evasione da omessa fatturazione.

L'ultima misura specifica contro la lotta all'evasione IVA è l'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica ai contribuenti in regime forfettario (Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36), provvedimento già in vigore per alcuni di questi e che verrà esteso all'intera platea dal 1° gennaio 2024. L'obbligatorietà di fatturazione elettronica è dunque assoluta, senza più esclusioni di categorie. I dati aggiuntivi permetteranno di colmare l'attuale lacuna informativa e dunque contribuiranno a migliorare la qualità delle informazioni in possesso delle Agenzia Fiscali, sulle quali basare attività di controllo e di *compliance*.

Dall'altro lato, le misure di potenziamento della *compliance risk management* sono ispirate dalla ricerca di cooperazione tra Fisco e contribuente nel prevenire e risolvere controversie fiscali.

Prima tra tutte, il miglioramento della qualità delle banche dati e la loro interoperabilità per l'invio delle lettere di *compliance*. Non ci riferiamo solo ai dati ricavati da



fatturazione elettronica, corrispettivi telematici, modelli ISA e POS, ma anche tutto quanto contenuto in Anagrafe tributaria, Catasto e negli archivi di titolarità delle altre amministrazioni. Il presupposto è dunque una stretta cooperazione tra autorità. In ottica collaborativa, le informazioni ampie e corrette sono e saranno utilizzare per scovare eventuali incongruenze e inviare al contribuente lettere di *compliance*. Con questi avvisi l'ADE segnala le discrepanze riscontrate e invita, nel caso ritenute corrette, all'adempimento spontaneo, ossia al pagamento dell'imposta e di sanzioni, ridotte grazie all'istituto del ravvedimento operoso. Dati più corretti e numerosi, inoltre, riducono la possibilità di falsi positivi, ossia di segnalare incongruenze non effettive. Dunque, migliorare la qualità delle banche dati permette di aumentare il numero e la correttezza delle lettere di *compliance* e di conseguenza di accrescere l'adempimento spontaneo, più rapido e meno dispendioso delle attività di controllo e riscossione. Per questo motivo, tra i traguardi indicati nel PNRR per il triennio 2021-2023, troviamo l'aumento del 20% delle lettere di *compliance*, la riduzione del 5% dei falsi positivi e l'aumento del 15% del gettito fiscale ricavato da tali avvisi, tutti obiettivi già raggiunti.

L'implementazione delle banche dati e di infrastrutture informatiche ha consentito a febbraio 2023 l'invio delle prime dichiarazioni IVA precompilate. Precedentemente erano state rese disponibili le precompilate dei registri IVA vendita e acquisti e delle LIPE trimestrali. Il dichiarativo, inserito all'interno del portale Fatture e Corrispettivi, è attualmente disponibile solo per una platea sperimentale di destinatari, ma l'obiettivo prefisso di 2.3 milioni di modelli inviati è già stato raggiunto. La Dichiarazione IVA precompilata si aggiunge al Modello redditi precompilato, a disposizione del contribuente da diversi anni, e rientra tra le norme di semplificazione amministrativa e contabile. La misura riduce gli oneri a carico del contribuente, contrasta l'evasione IVA dovuta a omissioni o errori ascrivibili alla complessità del sistema fiscale e rende l'amministrazione pubblica più trasparente. Comunicando le informazioni a propria disposizione, la PA spera di aumentare la percezione dei cittadini in merito alla correttezza e proporzionalità che ispira l'agire dello Stato, per creare un rapporto Fisco-contribuenti di fiducia e lealtà.

Nonostante l'orientamento verso azioni preventive, alcune misure sono volte al miglioramento delle attività di monitoraggio e controlli *ex post*. Sfruttando il progresso tecnologico, sono stati sviluppati strumenti informatici in grado di analizzare i *big data* contenuti nelle banche dati, funzionali a rendere più efficaci le analisi dei rischi e le selezioni dei contribuenti da sottoporre a controllo.

Infine, nella Legge di Bilancio 2024 sono stati inseriti alcuni aggiustamenti normativi in materia fiscale che non innovano l'impianto esistente, ma mirano a migliorarlo. Si insiste sulla necessità di potenziare la cooperazione tra autorità internazionali, semplificare le procedure di accertamento e di riscossione, superare l'istituto del ruolo ed eliminare le duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali. Nulla possiamo dire a riguardo della riforma tributaria, la cui legge delega risale al 9 agosto 2023 (L. 111/2023) e per la cui attuazione attendiamo i decreti legislativi.

Un'ultima misura per aumentare il gettito è nota sotto il nome di "scudo fiscale". È una manovra attraverso il quale i contribuenti possono rimpatriare i patrimoni esteri o regolarizzare la propria posizione. Si inserisce in un contesto di fiscalità internazionale, di cui parleremo più ampiamente nei successivi capitoli. Considerata l'efficienza dei sistemi di scambio dati automatici internazionali, è oggi conveniente anticipare i controlli fiscali.

### 1.3 Normativa italiana antiriciclaggio

Evasione e riciclaggio sono due concetti distinti, ma strettamente legati. I proventi dei bacini d'illegalità, provenienti indifferentemente da criminalità organizzata o da evasione fiscale, devono essere collocati nel sistema economico legale (*placement*). Per eludere i controlli, una vera e propria industria del riciclaggio si occupa di lavare il denaro sporco (*layering*), spesso attraverso spostamenti tra Paesi esteri, prima di integrarli. Il riciclaggio è dunque una possibile conseguenza dell'evasione e viceversa, l'evasione è una delle attività illecite da cui può derivare il riciclaggio, che senza di esse non esisterebbe. Il legame si accentua nel contesto internazionale dove i sistemi di scambio dati automatici (FACTA/CRS) assolvono alla doppia funzione di lotta all'evasione fiscale internazionale e contrasto all'uso dei sistemi economici e finanziari a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Ai fini della nostra tesi l'argomento è centrale per cui, per completezza, presentiamo sinteticamente la normativa antiriciclaggio italiana.

La norma di riferimento è il Decreto Legislativo 231/2007, recepimento della direttiva europea 2005/60/CE. Per riciclaggio intendiamo sia "l'acquisto, la detenzione o l'utilizzo, la conversione o il trasferimento" di beni provenienti da un'attività criminale sia "l'occultamento o la dissimulazione della reale natura"<sup>14</sup> di tali beni (art.2 c.4), nel caso

---

<sup>14</sup> GOVERNO, art. 2 Decreto legislativo 231/2007, 2007

in cui il soggetto abbia conoscenza della loro provenienza illecita. L'elemento soggettivo è indispensabile per accertare il reato di riciclaggio, ossia bisogna provare che il soggetto aveva consapevolezza dell'origine delittuosa della *res* e di conseguenza le sue azioni avessero volontà di mascherarla. Questa definizione di derivazione europea risolve la divergenza tra nozione amministrativa e nozione penale, comprendendo le ipotesi di ricettazione, riciclaggio e impiego di beni illeciti.

Lo scopo della norma, chiarito all'art. 2, è quello di prevenire e contrastare l'uso del sistema economico e finanziario per finalità di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, impartendo "misure volte a tutelare l'integrità del sistema economico e finanziario e la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti alla loro osservanza". Il decreto è rivolto a specifici soggetti detti "soggetti obbligati", nei confronti dei quali sono emanate le misure contenute nel decreto. Tra i principali ricordiamo banche, Poste Italiane, imprese di assicurazione, Dottori Commercialisti e Notai, operatori ritenuti "porte d'accesso" al sistema economico.

Le autorità competenti in materia sono molteplici: il Ministero dell'Economia e delle Finanze ispeziona, sanziona e favorisce la collaborazione tra autorità nazionali e internazionali. L'Unità di Informazione finanziaria per l'Italia (UIF), ente autonomo istituito presso la Banca d'Italia, riceve le segnalazioni di operazioni sospette dai soggetti obbligati, le analizza e conduce analisi finanziarie per individuare operazioni di riciclaggio e finanziamento al terrorismo. Per agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, emana e aggiorna periodicamente indicatori di anomalia e compie analisi sui settori ATECO ritenuti più rischiosi. Le autorità di vigilanza di settore controllano che i soggetti obbligati da loro sorvegliati rispettino quanto previsto dal presente decreto ed irrogano sanzioni in caso contrario. Inoltre, indicano le misure da adottare per monitorare in modo efficace i rischi di riciclaggio propri dell'attività. Infine, gli organismi di autoregolamentazione verificano l'osservanza delle disposizioni da parte degli iscritti all'albo, ricevono le SOS e le inoltrano alla UIF e pubblicano regole tecniche per controllare i rischi specifici del settore. Hanno un ruolo in materia anche il Comitato di sicurezza finanziaria, il Nucleo speciale di polizia valutaria della GdF, la Guardia di Finanza stessa e la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

Il Titolo II stabilisce gli obblighi a carico dei soggetti obbligati che sono principalmente tre e sono diventati i pilastri della normativa antiriciclaggio: obbligo di Adeguata verifica (art. 17), obbligo di Conservazione dei dati delle operazioni dei clienti (art. 31) e obbligo di Segnalazioni di Operazioni Sospette, dette "SOS" (art. 35).

Tutti i soggetti obbligati che instaurano un nuovo rapporto continuativo o occasionale per importi superiori a €15.000 sono tenuti all'adeguata verifica. Hanno cioè obbligo di identificare il Cliente e il titolare effettivo, verificare l'identità del primo, comprendere la natura e le motivazioni del rapporto richiesto e monitorarlo nel tempo. L'attività è proporzionale a una serie di parametri del soggetto, tra i quali la natura giuridica, l'attività prevalente e l'area geografica di appartenenza. È dunque un approccio “*know your customer*” in cui il rischio funge da parametro di riferimento. Infatti, il processo operativo prevede in sequenza: conoscenza del Cliente e identificazione dei parametri di rischio; adeguata verifica; determinazione del livello di rischio, spesso attraverso l'utilizzo di software; monitoraggio nel *continuum*, con frequenza variabile in base alla valutazione ottenuta e ad eventuali variazioni significative. Ne derivano tre tipologie di adeguata verifica: ordinaria, semplificata e rafforzata. Si distinguono per la frequenza di monitoraggio, che va dai 6 mesi ai 3 anni, e per la profondità di analisi.

Per quanto riguarda l'obbligo di conservazione, basti precisare che i soggetti obbligati sono tenuti a conservare copia dei documenti presentati dal Cliente per 10 anni dalla cessazione del rapporto (art. 31).

Se i soggetti obbligati “sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa” devono astenersi dal compiere l'operazione e segnalarla all' UIF, “senza ritardo”<sup>15</sup>. Si è dunque soggetti ad obbligo nel caso in cui si è certi o è probabile che il Cliente sia coinvolto, non invece nel caso in cui non si possa escludere. Le operazioni possono essere in corso, compiute o tentate. In ogni caso il Cliente non deve essere informato né della segnalazione né che sono in corso accertamenti nei suoi confronti. La comunicazione avviene attraverso l'applicativo RADAR, ad opera del soggetto obbligato in persona, non di un eventuale subordinato, al quale viene assicurata anonimità. L'art.35 insiste sull'importanza della tempestività ai fini di ostacolare l'operazione illecita. Nella SOS vanno indicate le generalità del Cliente, i dati identificativi dell'operazione sospetta e, in modo chiaro ed esaustivo, le motivazioni della segnalazione.

La UIF, una volta ricevute le SOS, nel caso ritenga necessari approfondimenti, le inoltra

---

<sup>15</sup> GOVERNO, art. 35 Decreto Legislativo 231/2007, 2007

alla Guardia di Finanza o alla Divisione Antimafia, che verificano la veridicità di quanto segnalato e restituiscono l'esito dei controlli alla stessa UIF.

Oltre alle disposizioni generiche di cui sopra, sono contemplati obblighi specifici in base alla tipologia di soggetto obbligato.

Infine, nei Titoli successivi vengono delineate misure in merito al “tetto” massimo di utilizzo del contante, portato ad €5.000 per allinearlo al vincolo imposto dalla Legge di Bilancio 2023 (Titolo 3), e disposizioni sanzionatorie in caso di mancato rispetto delle norme previste dal decreto (Titolo 5). Le sanzioni sono amministrative, tranne nel caso in cui il soggetto obbligato falsifichi i dati e le informazioni su cui verte l'obbligo di adeguata verifica o conservi tali documenti falsi. In queste ultime ipotesi alle sanzioni amministrative si sommano quelle penali.

Da quest'analisi ne ricaviamo che, in caso di adeguate verifiche non corrette, si rischia di inviare SOS non pertinenti o, peggio, di non inviarle nel caso in cui fossero dovute.

#### 1.4. Risultati dell'attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale

Conoscere le principali politiche di contrasto e prevenzione degli illeciti in materia fiscale permette di creare un quadro generale utile a interpretare correttamente i risultati conseguiti dall'amministrazione finanziaria.

In Italia i soggetti con poteri di prevenzione e contrasto all'evasione sono molteplici: Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Agenzia delle dogane e dei monopoli, INPS, INAIL, Regioni ed Enti locali. La Tabella 12 riporta i principali risultati ottenuti nell'anno 2022 e nei primi mesi del 2023.

Non trattando l'evasione contributiva, concentriamo l'analisi sui risultati conseguiti da Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Guardia di Finanza.

Tabella 15, Sintesi dei risultati conseguiti in materia di contrasto all'evasione (2023)

TABELLA 1.3: SINTESI DEI PRINCIPALI RISULTATI CONSEGUITI IN MATERIA DI CONTRASTO ALL'EVASIONE		
Agenzia delle entrate	Lettere di promozione della compliance	Invio, nel 2022, di oltre 2.521 mila comunicazioni a cittadini che avevano dimenticato di riportare in dichiarazione una parte del loro reddito complessivo e che sono stati messi in condizione di rimediare con sanzioni più lievi agli errori compiuti nel passato. Nei primi 9 mesi del 2023, inoltre, le comunicazioni inviate sono pari a 2.742 mila.
	Misure volte ad attrarre persone e imprese estere in Italia	n. 15 soggetti ammessi al regime di cooperative compliance n. 421 istanze di patent box concluse, di cui 181 con accordo
	Controlli eseguiti	426.686 controlli eseguiti
Agenzia delle dogane e dei monopoli	Settore Dogane	Gettito: 27,1 miliardi di euro Extra-gettito: MDA per 1,4 miliardi di euro e sanzioni per 1,8 miliardi di euro Campioni analizzati dai laboratori chimici: 34.303 Sequestri: 7,1 milioni di Kg/l e 38,1 milioni di pezzi Valore stimato del sequestro: 794 milioni di euro
	Settore Accise (energie e alcoli)	Gettito: 26,8 miliardi di euro Extra-gettito (MDA): 278,4 milioni di euro Campioni analizzati dai laboratori chimici: 11.949
	Settore Accise (tabacchi)	Gettito: 14,6 miliardi di euro Extra-gettito (svincoli irregolari riscossi): 1,6 milioni di euro Campioni analizzati dai laboratori chimici: 1.562 Sequestri all'interno degli spazi doganali: 1,1 milioni di pacchetti di sigarette, 3.623 sigari e 61,0 kg di tabacco sfuso Sequestri fuori dagli spazi doganali: oltre 210 tonnellate tabacchi
	Settore Giochi	Gettito: 11,2 miliardi di euro Extra-gettito (imposta accertata): 448,7 milioni di euro Extra-gettito (sanzioni tributarie e amministrative): 284,3 milioni di euro
Guardia di Finanza	Indagini di polizia giudiziaria a contrasto dei reati in materia di IVA e imposte dirette	12.122
	Sequestri preventivi per reati in materia di IVA e imposte dirette	2,4 miliardi di euro
	Sequestri di crediti d'imposta inesistenti	2,4 miliardi di euro
	Soggetti denunciati per reati in materia di IVA e imposte dirette	14.045
	Soggetti arrestati per reati in materia di IVA e imposte dirette	290
	Reati in materia di IVA e imposte dirette segnalati all'Autorità Giudiziaria	10.471
	Verifiche, controlli fiscali e altri controlli	55.683
	Evasori totali scoperti	6.270
	Lavoratori in nero e irregolari scoperti	31.164
INL	Attività di vigilanza aziende ispezionate	100.192
	Recupero contributi e premi evasi (€)	1.153.324.990 euro
	Lavoratori in nero	19.932
	Lavoratori irregolari	314.069
INPS Verifiche amministrative	Contributi evasi accertati	301.058.258 euro di maggiori entrate
	Risparmi in termini di mancati pagamenti per prestazioni	54.468.785 euro di minori uscite
INAIL Verifiche amministrative	Premi accertati Censim./Indotto (€)	Dalle attività di verifica svolte dal personale amministrativo sono stati accertati premi per un importo pari a euro 26.280.033

#### 1.4.1 Agenzia delle Entrate (ADE)

L'attività di riscossione dell'Agenzia delle Entrate ha consentito di recuperare complessivamente nell'anno 2022 €20.2 miliardi, di cui €5.8 miliardi ad opera dell'ADE-Riscossione, €3.2 miliardi grazie all'incentivo alla compliance e il rimanente da


versamenti diretti.

Tabella 16, *Derivanti delle entrate da riscossione dell’Agenzia delle Entrate (2023)*

ENTRATE ERARIALI E NON ERARIALI (IMPOSTE, SANZIONI E INTERESSI)										
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Entrate complessive di cui:</b>	<b>13,1</b>	<b>14,2</b>	<b>14,9</b>	<b>19</b>	<b>20,1</b>	<b>19,2</b>	<b>19,9</b>	<b>12,7</b>	<b>13,7</b>	<b>20,2</b>
da versamenti diretti	9,2	10,1	10,2	9,6	10,2	11,3	12,6	8,3	8	11
da attività di promozione della <i>compliance</i>			0,3	0,5	1,3	1,8	2,1	1,2	1,7	3,2
da <i>voluntary disclosure</i> 1 e 2				4,1	0,4	0,3	0			
definizione delle controversie tributarie					0,8	0,1				
tramite agenti della riscossione	3,9	4,1	4,4	4,8	7,4	5,7	5,1	3,3	4	5,8

Come più volte ribadito, negli ultimi anni l’operato delle Agenzia Fiscali si è focalizzato sulle attività di prevenzione e di cooperazione con il contribuente. Nel 2022 l’ADE ha ripreso ad inviare lettere di *compliance*, dopo due anni di fermo causa pandemia. Il numero di invii è sensibilmente maggiore agli anni precedenti e il ricavo complessivo è di €3.2 miliardi.


Tabella 17, *Lettere di compliance inviate negli anni 2015-2022 (2023)*



Anche le attività di controllo hanno ripreso impulso dal 2022 e si sono concentrate nei confronti dei contribuenti colpevoli di frodi o ad alta rischiosità. Sottoposti a intense verifiche le agevolazioni e i contributi a fondo perduto, erogati dalla stessa Agenzia e la cessione dei crediti edilizi. Il numero totale di controllo è 426.686, di cui quote rilevanti

riguardano gli accertamenti ordinari in materia di imposte dirette, IVA e IRAP e gli accertamenti parziali automatizzati.

Tabella 18, *Controlli 2022 dell'ADE distinti per tipologia (2023)*



In leggero calo, ma tutto sommato stabili, gli scambi di informazioni con le autorità fiscali degli Stati europei ed esteri.

Tabella 19, *Scambio di informazioni fiscali con paesi esteri (2023)*

RICHIESTE DI INFORMAZIONI IMPOSTE DIRETTE ED ALTRI TRIBUTI			
Anno	Richieste Italia	Richieste Stati Esteri	Totale
2016	124	401	525
2017	402	349	751
2018	200	354	554
2019	162	256	418
2020	152	241	400
2021	321	200	521
2022	218	269	487
RICHIESTE DI INFORMAZIONI IVA (ART. 7 REG. 904/2010)			
Anno	Richieste Italia	Richieste Stati Esteri	Totale
2016	204	1.073	1.277
2017	465	925	1390
2018	289	1040	1329
2019	386	790	1176
2020	227	776	1003
2021	233	858	1091
2022	145	762	907



#### 1.4.2 Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM)

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è un'autorità regolatoria e di vigilanza, alla quale competono accertamenti e riscossione in ambito di Energie, Dogane, Alcoli, Tabacchi e assimilati e Gioco.

Per le imposte di sua competenza, nel 2022 ha generato un gettito complessivo di circa 80 miliardi di euro, in crescita del 9% rispetto all'anno precedente. L'unico *trend* negativo ha interessato le accise sui prodotti energetici, conseguenza del conflitto russo-ucraino.

Come l'Agenzia delle Entrate, segue una strategia *customer oriented*, ossia focalizza la propria attività di prevenzione e controlli su quei settori con più alta probabilità di comportamenti difformi.

Nel triennio 2020-2022, per il settore Energie e Alcoli, sono stati recuperati complessivamente €802 milioni, grazie principalmente al contributo dei prodotti energetici.

Tabella 20, *Gettito dall'attività di contrasto dell'ADM (2023)*

IL CONTRIBUTO DELL'ERARIO - GETTITO ESPRESSO IN MILIARDI DI EURO			
	2020	2021	2022
<b>TOTALE AGENZIA DOGANE E MONOPOLI</b>	62,7	72,9	79,8
<b>ACCISE E MONOPOLI</b>	50,3	54,6	52,6
<b>Energia e Alcoli</b>	29,0	32,8	26,8
Prodotti Energetici e altri tributi	22,1	24,8	19,2
Gas naturale	3,1	3,0	3,5
Energia Elettrica	2,7	2,5	2,7
Prodotti alcolici	1,2	1,4	1,5
<b>Tabacchi</b>	<b>14,1</b>	<b>14,4</b>	<b>14,6</b>
di cui: IVA	3,4	3,6	3,7
di cui: accisa	10,6	10,8	10,9
di cui: imposta di consumo	0,1	0,1	0,1
Giochi	7,2	8,4	11,2
<b>DOGANE</b>	<b>12,3</b>	<b>18,3</b>	<b>27,1</b>
di cui: dazi	2,0	2,6	3,7
di cui: IVA all'importazione	10,0	15,3	23,0
di cui: altri diritti doganali	0,3	0,4	0,4

In ambito accise e monopoli, l'attività di vigilanza riguarda soprattutto le accise sui tabacchi e prodotti collegati (cartine, filtri ecc). Dall'attività di accertamento sono derivati €1.5 milioni. Dimezzato il valore dei sequestri in aree doganali, mentre è sensibilmente aumentato quello negli spazi esterni.

ADM riscuote per conto dello Stato le imposte legate al Gioco e tutela i cittadini

attraverso una diffusa attività di vigilanza sul territorio. L'obiettivo è contrastare il gioco minorile e illegale. Nel 2022 sono stati controllati 22.576 esercenti, pari al 22.18% del totale, riuscendo a recuperare €449 milioni.

Infine, per il settore Dogane i maggiori diritti accertati sono pari a €1.363 milioni, ambito in cui l'ADM ha il compito di tutelare la sicurezza dei cittadini e implementare strategie antifrode. In relazione al conflitto russo-ucraino ha presidiato le misure restrittive di import/export.

#### 1.4.3 Guardia di Finanza (GdF)

La Guardia di Finanza è la polizia tributaria e giudiziaria per tutti gli illeciti fiscali più gravi e rilevanti in termini di importi evasi. Tra le materie di sua competenza le frodi IVA, le indebite compensazioni, l'evasione fiscale internazionale e l'economia sommersa. Nel 2022 i controlli sono stati 55.683 e hanno portato a sequestri per oltre 2.4 milioni. Omettiamo gli altri ambiti di competenza per focalizzarci sulle frodi IVA.

Tabella 21, *Risultati della Gdf in materia di contrasto all'evasione (2023)*

<b>SINTESI DEI PRINCIPALI RISULTATI CONSEGUITI IN MATERIA DI CONTRASTO ALL'EVASIONE NEL 2022</b>		
<b>GUARDIA DI FINANZA</b>	Soggetti denunciati per reati in materia di IVA e imposte dirette	14.045
	Soggetti arrestati per reati in materia di IVA e imposte dirette	290
	Reati in materia di IVA e imposte dirette segnalati all'Autorità Giudiziaria	10.471
	Verifiche, controlli fiscali e altri controlli	55.683
	Evasori totali scoperti	6.270
	Lavoratori in nero o irregolari scoperti	31.164
	Indagini di polizia giudiziaria a contrasto dei reati in materia di IVA e imposte dirette	12.122
	Sequestri preventivi per reati in materia di IVA e imposte dirette	2.4 miliardi di euro
	Sequestri di crediti d'imposta inesistenti	2.4 miliardi di euro
	Proposte di cessazione della partita IVA e di cancellazione dalla banca dati VIES	1.667
	Taballi Lavorati Esteri sequestrati	450 tonnellate
	Soggetti denunciati per frodi doganali (di cui arrestati)	2.291 (150)
	Prodotti energetici sequestrati	oltre 1.6 mila tonnellate
	Prodotti energetici consumati in frode	oltre 257.2 mila tonnellate

Tra le attività di contrasto all'evasione IVA, lo scorso anno la Guardia di Finanza ha concentrato i propri sforzi contro il fenomeno delle c.d. imprese "apri e chiudi". Vengono così definite tutte quelle imprese, spesso ditte individuali, il cui ciclo di vita dura pochi anni e che non esercitano effettivamente un'attività, ma sono unicamente funzionali alla violazione degli obblighi fiscali e contributivi, al riciclaggio di denaro sporco e all'importazione di merce contraffatta. La legge di Bilancio 2023 ha conferito l'autorità alla Gdf di cessare d'ufficio le partite iva loro riconducibili, al fine di togliere dal mercato soggetti totalmente illeciti. Ad oggi non sono ancora stati pubblici i risultati di queste verifiche.

Infine, la GdF ha incentivato la collaborazione con le autorità europee, allo scopo di intercettare i traffici illeciti internazionali di carburanti, usati dalla criminalità organizzata come mezzo per riciclare il denaro sporco.

I dati quantitativi e le informazioni qualitative in merito alle verifiche delle autorità nazionali avvalorano quanto delineato in precedenza: il *trend* decrescente dell'evasione fiscale trova conferma nell'aumento delle imposte riscosse tramite *compliance* o a seguito di controlli e nel numero crescente di verifiche; l'orientamento alle attività di prevenzione e alla cooperazione con il contribuente si traducono in maggiori introiti e in un maggior numero di controlli legati alla *compliance*.



## **CAPITOLO II – Evasione fiscale internazionale e sistemi automatici di scambio dati**

In un sistema sempre più interconnesso e globalizzato, l'evasione fiscale supera i confini nazionali e diventa un fenomeno internazionale. Società multinazionali e titolari di grandi patrimoni sfruttano i disallineamenti tra sistemi fiscali per ridurre o eliminare il prelievo tributario. In questo contesto, la collaborazione e le interazioni tra autorità estere assumono un'importanza fondamentale nel prevenire e contrastare tale illegalità. Un preambolo necessario per comprendere a pieno il significato di evasione fiscale internazionale è il concetto di pianificazione fiscale aggressiva.

### **2.1 Pianificazione fiscale aggressiva**

Si definisce “pianificazione fiscale aggressiva” la strategia aziendale che sfrutta le lacune e le disparità transnazionali tra ordinamenti tributari per minimizzare il carico fiscale complessivo<sup>16</sup>. Costituisce un'opportunità quando consegue un legittimo risparmio d'imposta, mentre sfocia nell'illegalità se implementata scorrettamente. In particolare, assume i connotati dell'evasione fiscale in caso di violazione delle norme di legge tributarie e di elusione fiscale quando, pur non infrangendo disposizioni normative, realizza scopi diversi da quelli perseguiti dall'ordinamento. Dunque, è lecito, anche se non sempre etico, sfruttare i disallineamenti normativi, ma solo se non comporta la trasgressione di disposizioni tributarie e la disattenzione delle loro finalità<sup>17</sup>.

La scelta di internazionalizzazione di un'impresa può essere motivata da differenti fattori, tra i quali senz'altro l'apertura a un nuovo mercato estero e la riduzione dei costi operativi. Entrambi mirano a massimizzare la redditività d'impresa. Causa meno scontata e più tecnica è il risparmio d'imposta che si ottiene trasferendo attività e redditi da Paesi con fiscalità più alta verso Paesi a tassazione agevolata. Quest'ultima rientra nella sfera della pianificazione fiscale internazionale o aggressiva.

Al fine di assecondare le imprese e di attrarre nuovi capitali esteri, gli Stati hanno perciò intrapreso una competizione fiscale dannosa, nota sotto il nome di “*race to the bottom*”. Negli ultimi quarant'anni, in tutti gli Stati del mondo occidentale sono state gradualmente


---

<sup>16</sup> PASQUALE PISTONE, *La pianificazione fiscale aggressiva e le categorie contrattuali del diritto tributario globale*, 2020

<sup>17</sup> ANTONIO MEROLA, *Pianificazione fiscale internazionale: opportunità e pericoli*, 18 marzo 2023

ridotte le aliquote d'imposta sulle società, passando da una media del 40,11% nel 1980 al 23,37% del 2022. Il *trend* non cambia se si analizza la sola Europa, dove il calo più significativo si è registrato nei primi anni 2000, mentre è rimasto sostanzialmente costante nell'ultimo decennio<sup>18</sup>.

Tabella 22, *Media delle aliquote legali in Europa 1995-2013 (2020)*



Emblematico il caso dell'Irlanda che dal 2003 applica un'aliquota del 12,5% a tutti i profitti delle società residenti (compresi gli utili generati all'estero) o delle filiali irlandesi di società non residenti. Non è una fatalità che Dublino risulti la sede legale di alcune delle principali multinazionali, quali Google, Apple, Meta, Microsoft, Pfizer, Johnson&Johnson e Amazon<sup>19</sup>.

Nonostante la tassazione privilegiata, l'Irlanda non è un paradiso fiscale. Tuttavia, ai nostri fini i due concetti sono strettamente collegati, motivo per cui diamo una veloce

<sup>18</sup> PWC, *Worldwide Tax Summaries – Corporate Taxes, 2010-2019*

















<sup>19</sup> FEDERICO MIGLIORINI (2023), *Irlanda come hub fiscale per le imprese globali*, 21 settembre 2023

definizione del termine.

L'OCSE definisce “paradisi fiscali” gli Stati in cui il sistema tributario prevede aliquote basse o nulle, non esiste uno scambio dati efficiente con i Paesi esteri, manca trasparenza in ambito amministrativo, legale e legislativo e in cui gli investimenti e i trasferimenti sono motivati esclusivamente da intenti fiscali<sup>20</sup>. Oggi sono ancora molti gli Stati che garantiscono una bassa tassazione, ma ormai sempre meno quelli non collaborativi e che dunque rientrano nella definizione sopra. Se un tempo veniva garantita l'assoluta riservatezza dei dati finanziari riferiti ai propri Clienti, oggi, la crescente pressione internazionale per la trasparenza fiscale, a scopo antievasione e antiriciclaggio, ha spinto queste giurisdizioni a normative *privacy* meno rigorose. Molti Paesi hanno aderito ad accordi bilaterali contro le doppie imposizioni e molte delle loro istituzioni finanziarie sono oggi conformi agli standard CRS per lo scambio automatico di informazioni finanziarie. Si è dunque ridotto il numero di effettivi paradisi fiscali. Sulla base dei criteri individuati dall'OCSE, ogni anno il Consiglio dell'Unione Europea pubblica la lista dei principali paesi non collaborativi, di cui l'ultima versione, aggiornata al 17 ottobre 2023, è riportata in Tabella 20<sup>21</sup>.

Tabella 23, Paesi non collaborativi con l'UE (2023)

### Paesi inclusi nella lista che non cooperano con l'UE o non hanno pienamente rispettato i loro impegni

 Samoa americane	 Anguilla	 Antigua e Barbuda
 Bahamas	 Belize	 Figi
 Guam	 Palau	 Panama
 Russia	 Samoa	 Seychelles
 Trinidad e Tobago	 Isole Turks e Caicos	 Isole Vergini degli Stati Uniti
 Vanuatu		

<sup>20</sup> FEDERICO MIGLIORINI (2023), *Cosa sono i paradisi fiscali? Dove si trovano?*, 11 giugno 2023

<sup>21</sup> CONSIGLIO EUROPEO, CONSIGLIO DELL'UE -

<https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/#what>

Ai Paesi non collaborativi è associata una connotazione negativa, non affibbiata agli Stati non paradisi fiscali a tassazione agevolata (v. Irlanda). Tuttavia, entrambi, sono artefici di una competizione fiscale sleale, consentita dalla mancanza di un ordinamento fiscale sovranazionale. Inoltre, in un'economia globalizzata, applicare regole divergenti crea problemi di doppia imposizione e sacche di non imposizione.

Questi problemi diventano possibilità grazie alla pianificazione fiscale internazionale che fa leva principalmente su tre strumenti: la localizzazione delle attività, la distribuzione dei redditi e lo sfruttamento di trattati e asimmetrie fiscali.

La localizzazione dell'attività prevede di trasferire le proprie sedi operative presso quelli Stati che garantiscono un trattamento fiscale di favore sui redditi lì prodotti; la distribuzione dei redditi consiste nel concentrare le basi imponibili in Paesi a fiscalità agevolata e i costi in paesi a maggiore tassazione, attraverso strumenti di indebitamento, di sottocapitalizzazione e *transfer pricing*; l'abuso dei trattati e delle asimmetrie fiscali sfrutta i vantaggi delle Convenzioni contro la doppia imposizione o la diversa classificazione di determinati redditi per ridurre le imposte o non tassare affatto<sup>22</sup>.

Nonostante un uso corretto della pianificazione fiscale aggressiva non sia illegale, essa erode la base imponibile nei Paesi a tassazione maggiore e trasferisce i profitti verso quelli con regimi di favore. Ciò causa distorsioni nel mercato internazionale e nel gettito fiscale degli Stati interessati. Inoltre, il confine con l'evasione o l'elusione è molto labile. Queste evidenze sono note alle istituzioni mondiali che negli ultimi dieci anni hanno accelerato gli interventi di coordinamento internazionale in materia tributaria, attraverso progetti di trasparenza fiscale (DAC e CRS) e di lotta all'evasione della base imponibile e allo spostamento degli utili (BEPS). Entrambi gli interventi sono strumenti di contrasto all'evasione che verranno analizzati dopo aver inquadrato il fenomeno dell'evasione internazionale.

## 2.2 Evasione fiscale internazionale

L'evasione fiscale internazionale non si discosta dalla definizione generale di evasione, di cui ne rappresenta un sottogruppo: il contribuente non adempie, volontariamente e fraudolentemente, agli obblighi tributari a cui sarebbe tenuto per legge. Cambiano tuttavia le modalità, riconducibili essenzialmente a due schemi: il trasferimento da un Paese ad

---

<sup>22</sup> ANTONIO MEROLA, *Pianificazione fiscale internazionale: opportunità e pericoli*, 18 marzo 2023



un altro del contribuente oppure il trasferimento dell'imponibile.

Come a livello nazionale, anche su scala internazionale l'evasione può essere perpetrata da soggetti persone fisiche o nell'ambito dell'attività d'impresa. La pianificazione fiscale aggressiva è propria delle seconde. Capirne il significato e il funzionamento aiuta a comprendere i principali strumenti di evasione fiscale internazionale societaria. A distinguere i due concetti, infatti, non è l'azione implementata, quanto le modalità e le finalità in/per cui viene svolta. Per quanto riguarda le persone fisiche, gli strumenti evasivi sono ridotti, ma non troppo difformi da quelli societari.

Si parla di evasione tramite trasferimento del contribuente quando viene posizionata strumentalmente la residenza di una persona fisica o giuridica in uno Stato estero a tassazione agevolata. L'operazione è artificiosa e non trova corrispondenza nella realtà economica. Esempio classico è l'esterovestizione, ossia quando una società simula di essere residente all'estero per sfuggire al regime tributario italiano e pagare le imposte ridotte o inesistenti del Paese scelto. Devono dunque sussistere contemporaneamente la natura fittizia della localizzazione all'estero e l'indebito risparmio. In caso contrario, come nell'analisi del paragrafo precedente, la delocalizzazione non configura un abuso del diritto di stabilimento e in quanto tale non è sanzionabile<sup>23</sup>. Si parla invece di evasione tramite trasferimento della base imponibile quando si violano norme tributarie per spostare, in tutto o in parte, il reddito imponibile verso Paesi con minor pressione fiscale. Nel caso di gruppi societari si configura spesso tramite *transfer pricing*. Per "prezzo di trasferimento" si intende il valore al quale imprese dello stesso gruppo scambiano tra loro beni e servizi, che l'art. 9 del TUIR impone pari al "valore normale" di mercato. Si configura reato di evasione quando il prezzo, differente rispetto a quello normativamente corretto, viene fissato in modo tale da spostare gli utili dalle imprese italiane del gruppo a quelle residenti in Paesi a tassazione agevolata. In questa seconda fattispecie, la localizzazione estera non è fittizia, ma motivata dall'effettivo svolgimento dell'attività nel Paese. Il reato riguarda l'errata e volontaria attribuzione del prezzo di trasferimento. A prescindere dalla modalità adottata, l'intento del contribuente è di sfruttare le differenze di imposizione presenti tra ordinamenti tributari per ridurre o annullare il pagamento delle imposte, traendone così un indebito vantaggio economico.

Questo comportamento è favorito da molteplici fattori, tra i quali la complessità delle

---

<sup>23</sup> IPSOA - <https://www.ipsoa.it/wkpedia/esterovestizione>

normative tributarie nazionali e l'esistenza dei c.d. "paradisi fiscali".

La complessità del sistema tributario rende difficile per i contribuenti applicare correttamente le regole fiscali ai propri redditi e attività. Ciò può indurre in errori involontari controproducenti. Inoltre, gli alti costi di conformità e l'astrattezza del sistema incentivano la ricerca di strade alternative all'adempimento, quali elusione od evasione. In Italia, ad agosto 2023, è stata approvata la Legge delega sulla riforma fiscale (Legge 111/2023) che conferisce al Governo il compito di revisionare il sistema tributario entro un termine di 24 mesi. La riforma è uno degli obiettivi prefissati dal PNRR e punta a semplificare la normativa fiscale, ad oggi così complessa da far vacillare la certezza del diritto<sup>24</sup>. Se le modifiche non comprometteranno equità ed efficienza del sistema, ne deriverà maggiore trasparenza e *compliance* dei contribuenti.

Altra importante determinante dell'evasione internazionale è l'esistenza dei c.d. "paradisi fiscali", la cui definizione OCSE è stata data precedentemente. Per completezza, precisiamo che la norma fiscale italiana sancisce tale qualsiasi Stato il cui livello di tassazione sia inferiore alla metà della tassazione italiana e dove manchi "un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti"<sup>25</sup>. A prescindere dalla definizione adottata, sono generalmente Stati la cui estensione territoriale e la cui popolazione sono così ridotte da bastare poche risorse per garantire i servizi pubblici essenziali. Mentre per Paesi medio-grandi una riduzione delle aliquote d'imposta comporterebbe un'ingente riduzione del gettito e dunque un saldo primario negativo, per questi Stati consente di attrarre capitali di provenienza estera, aumentando così le entrate erariali. L'attrattiva di un carico fiscale inferiore stimola i contribuenti a trasferirvi le proprie ricchezze e dunque incentiva elusione ed evasione. Infine, mantenendo alto il livello di riservatezza sui dati finanziari dei propri correntisti, complicano le azioni di controllo delle autorità estere.

### *2.2.1 Tipologie di evasione fiscale internazionale*

Quando l'attività e i redditi di un soggetto fisico o giuridico coinvolgono più Stati contemporaneamente, le possibilità per evadere diventano molteplici. Sono riconducibili essenzialmente ai due schemi sopra citati, ossia trasferimento del contribuente e trasferimento dell'imponibile, e legati alle normative degli Stati coinvolti. In Italia vige il

---

<sup>24</sup> IPSOA - <https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/03/10/riforma-fiscale-fisco>

<sup>25</sup> TUIR, art. 167 comma 4

principio della “*worldwide taxation*”, ossia i soggetti fiscalmente residenti sono tenuti a dichiarare tutti i redditi ovunque prodotti o percepiti, anche dunque quelli esteri. In base alla tipologia di reddito e allo Stato alla fonte, sono previste esenzioni o crediti d’imposta per evitare la doppia imposizione. La mancata applicazione di questo principio, in tutte le sue forme possibili, configura reato d’evasione<sup>26</sup>. Vediamo alcune degli illeciti fiscali internazionali più comuni.

- Società *offshore*:

Si definiscono “*società offshore*” quelle imprese che hanno sede legale in un Paese estero, differente rispetto a quello o a quelli in cui esercitano l’attività operativa, che è un paradiso fiscale. Le motivazioni sono innanzitutto tributarie, per ridurre o azzerare la tassazione, ma anche legali, ossia legate alla protezione del patrimonio e alla riservatezza dei propri dati. I benefici effettivi dipendono dalla legislazione dello Stato selezionato. Spesso viene scelto uno Paese a regime fiscale territoriale, ossia dove il prelievo tributario impatta solo sui redditi generati entro confine, mentre sono esenti da tassazione le attività commerciali estere. In questo caso le società *offshore* sono principalmente *holding* societarie, imprese di gestione di beni immateriali o di attività *online*. Per sfruttarne i vantaggi è sufficiente trasferire la sede legale, non materialmente beni e ricchezze. Inoltre, la mancanza di trasparenza consente di mantenere riservati i dati aziendali e di tutelare il patrimonio della società da eventuali creditori o fallimenti.

Le *società offshore* rientrano tra gli strumenti di pianificazione fiscale internazionale e non sono sinonimo di illegalità, nonostante la complessità del meccanismo renda facile incapparvi.

Nell’ caso che segue, ad esempio, il vantaggio d’imposta ottenuto tramite triangolazione extracomunitaria configura reato di evasione. Possiamo immaginare una multinazionale con tre società collocate in tre distinti Paesi: Alfa in Pakistan produce vestiti, Beta è situata nel paradiso fiscale e Gamma è la capogruppo, locata in Italia, che commercia i prodotti finiti. Alfa produce i vestiti per €100 e li rivende a Beta per €100; Beta paga €100 e li rivende a Gamma ad €400; Gamma acquisto e vende a €400. La merce passa direttamente da Alfa a Gamma e l’unica società che registra un profitto e paga imposte è Beta, l’impresa locata nel paradiso fiscale, dove

---

<sup>26</sup> FEDERICO MIGLIORINI (2023), *Come si dichiarano i redditi esteri in Italia*, 12 luglio 2023

l'aliquota d'imposta è bassa o nulla. Le altre non dichiarano redditi per cui sfuggono alla tassazione. Il meccanismo viola la libera concorrenza e non è lecito. Vedremo che, in base alla configurazione effettiva del gruppo, questo meccanismo può disattendere i principi di *worldwide taxation*, *transfer pricing* e *controlled foreign company*. Infatti, salvo stabile organizzazione all'estero, contrasta con il principio di "*worldwide taxation*" che impone di dichiarare in Italia tutti i redditi ovunque prodotti. Per disciplina di *transfer pricing*, l'ordinamento italiano impedisce di trasferire prodotti e servizi tra società infragruppo ad un prezzo arbitrario e nel caso di controllante in Italia con società controllate in Paesi a tassazione privilegiata, prevede imposte supplementari a carico della casa madre (art. 167 TUIR, *Controlled Foreign Companies*). Grazie allo scambio dati CRS e alla collaborazione tra Stati, questi fenomeni vengono facilmente individuati e repressi.

Nulla vieta che la società sia intestata a una singola persona fisica che trae da questi strumenti benefici principalmente legali (protezione del patrimonio e facilitazione del lascito ereditario)<sup>27</sup>.

- *Transfer pricing*:

La disciplina è contenuta al comma 7 dell'art. 110 del TUIR e stabilisce che i trasferimenti di beni e servizi tra società dello stesso gruppo, residenti in Paesi a fiscalità diversa, devono avvenire ai "prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti in condizione di libera concorrenza"<sup>28</sup>, sia che ne derivi un aumento del reddito sia che ne derivi una diminuzione. La *ratio* è verificare il rispetto del principio di libera concorrenza, ossia che il prezzo praticato sia coerente con le dinamiche di mercato. Lo scopo è impedire l'erosione della base imponibile dei Paesi a maggiore tassazione, causato dallo spostamento del reddito verso Paesi a minor carico fiscale. Si configura evasione tutte le volte in cui il prezzo è stabilito in modo arbitrario e non conforme ai dettati normativi, con l'unico scopo di trarne vantaggi fiscali.

- Allocazione fittizia all'estero della residenza fiscale:

Ogni residente italiano paga le imposte su tutti i propri redditi, sia locali sia esteri. Per sfuggire all'imposizione tributaria occorre risultare non residenti. A tal scopo, alcuni contribuenti simulano una residenza fiscale estera, ossia la stabiliscono formalmente altrove, anche se nella realtà continuano ad operare stabilmente in Italia. Si crea una

---

<sup>27</sup> FEDERICO MIGLIORINI (2022), *Società offshore: cos'è e come si costituisce*, 9 agosto 2023

<sup>28</sup> TUIR, art. 110 c. 7

dissociazione tra residenza reale e residenza fittizia che, se accompagnata da un indebito risparmio d'imposta, prende il nome di "esterovestizione". Configura un abuso del diritto di stabilimento in quanto l'operazione è artificiosa e non trova riscontro nella realtà economica. Può riguardare sia società sia persone fisiche, nel qual caso prende il nome di "esterovestizione personale"<sup>29</sup>. L'attività di controllo delle autorità verte sulla verifica dell'effettiva residenza fiscale. Nel caso di persone fisiche, l'articolo 2, comma 2 del TUIR stabilisce che "si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza"<sup>30</sup>. I criteri sono tra loro alternativi. Per prevenire comportamenti evasivi, l'ordinamento ha stabilito una presunzione relativa secondo la quale i cittadini italiani iscritti all'AIRE<sup>31</sup> ed emigrati in Paesi a fiscalità privilegiata si considerano fiscalmente residenti in Italia. Hanno dunque onere di dimostrare il trasferimento all'estero per sottrarsi alla tassazione italiana<sup>32</sup>. Per le società, invece, l'art. 73 TUIR comma 3 stabilisce che "Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato"<sup>33</sup>. Anche in questo caso i requisiti sono tra loro alternativi.

- Stabile organizzazione occulta:

Il termine "stabile organizzazione occulta" è un tecnicismo utilizzato nei trattati internazionali per definire una società che ha una presenza fisica o economica significativa in uno Stato, non dichiarata formalmente alle autorità fiscali. Il chiaro intento è quello di sfuggire all'imposizione tributaria del Paese. L'istituto della stabile organizzazione, infatti, si accompagna a quello della residenza quale criterio impositivo: se un soggetto non residente opera nel Paese tramite una struttura permanente, è soggetto al suo ordinamento tributario per la parte di reddito lì generato. Il caso di occultamento si verifica quando un'impresa opera all'estero senza dichiarare

---

<sup>29</sup> IPSOA - <https://www.ipsoa.it/wkpedia/esterovestizione>

<sup>30</sup> TUIR art 2, comma 2

<sup>31</sup> AIRE, Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero: elenco dei cittadini che hanno dichiarato di risiedere all'estero per un periodo di tempo superiore ai dodici mesi o, per i quali, è stata accertata d'Ufficio tale residenza.

<sup>32</sup> ALTALEX (2021), <https://www.altalex.com/documents/news/2021/01/10/concetti-di-esterovestizione-ed-effettiva-residenza-delle-persone-fisiche>

<sup>33</sup> TUIR, art. 73 comma 3

la stabile organizzazione o sottodimensionandola. È il fenomeno opposto all'esterovestizione: mentre con la seconda si simula una residenza estera per agevolare dell'imposizione fiscale favorevole di questo Stato, nel caso in esame si sottostimano i propri affari esteri per evitare di essere assoggettati a una tassazione onerosa.

- *Trust*:

Istituto tipico anglosassone, il *trust* non è disciplinato a livello codicistico, ma tramite la L. 364/89 che ratifica la Convenzione dell'Aja. In italiano viene tradotto come "affidamento" e si configura quando una persona, detta *settlor* o disponente, conferisce alcuni beni materiali e/o immateriali in un patrimonio separato, che dà da amministrare a un soggetto, detto *trustee*, il quale lo gestisce in favore di una o più persone, dette beneficiari. Il *trust* nasce con atto pubblico e ha sempre una dura determinata, in quanto alla sua cessazione i beni vengono distribuiti ai beneficiari. Con il conferimento nel *trust*, il disponente si libera della proprietà dei beni che diventano inattaccabili da parte dei creditori non solo suoi, ma anche del *trustee*. Lo strumento segue di regola scopi leciti, ma può essere forzatamente piegato per finalità illecite. Spesso, infatti, il trasferimento ha l'unica finalità di sottrarre i patrimoni conferiti al prelievo fiscale o all'attività coattiva delle autorità. Se realizzato in paradisi fiscali, inoltre, consente assoluta segretezza sui soggetti coinvolti, rendendo difficile per le autorità risalire al disponente e riportare a tassazione quanto sottratto. Per la stessa logica è utilizzabile anche per occultare patrimoni di provenienza illecita<sup>34</sup>.

- Mancata dichiarazione dei redditi esteri:

Per principio di "*worldwide taxation*" tutti i redditi percepiti dal cittadino residente in Italia, sia nazionali sia esteri, devono essere dichiarati e riuniti nel Modello Redditi, dove sono assoggettati a tassazione. Per questione di doppia imposizione, sono previste detassazioni ed esenzioni, sotto forma di crediti d'imposta o deduzioni. Per sfuggire alla tassazione, il contribuente può decidere di non dichiarare le attività finanziarie, gli investimenti e tutto quanto percepito all'estero. Il rischio che corre, tuttavia, è alto: grazie ai sistemi di scambio dati e all'incremento della collaborazione intergovernativa, le amministrazioni finanziarie vengono tempestivamente informate

---

<sup>34</sup> ANTONELLA LEROSE, *Utilizzi distorti di uno strumento lecito: il trust*, 23 febbraio 2019

ed intervengono per sanzionare l'illecito. Ne vedremo un esempio nell'ultimo capito.

- Strutture complesse o strumenti finanziari complessi:

Una tecnica spesso utilizzata per nascondere l'identità dei veri proprietari, evadere le tasse e mascherare attività illecite è creare matrioske di società che coinvolgono una pluralità di soggetti residenti in Paesi differenti. Le barriere geografiche e la complessità della struttura ostacolano le verifiche fiscali.

La stessa logica è applicata agli strumenti finanziari complessi: la struttura articolata e opaca può essere sfruttata per nascondere transazioni finanziarie internazionali o per creare schemi abusivi che consentono di ridurre artificialmente il reddito dichiarato o di trasferirlo in giurisdizioni a bassa tassazione. L'anonimato garantito dalle criptovalute accentua il problema. Gli sforzi di collaborazione intergovernativi non sono ancora sufficienti per monitorare e regolare adeguatamente tali attività.

### 2.3 Casi concreti di lotta all'evasione

Presentiamo brevemente tre indagini giornalistiche, esempi concreti di lotta all'evasione, per chiarire la portata del fenomeno e concretizzare quanto fin qui detto.

- SwissLeaks, 2008

L'inchiesta risale al 2008, quando un tecnico informatico della filiale svizzera di HSBC, Hervé Falciani, consegnò all'allora Ministro delle Finanze francese Christine Lagarde la famosa "Lista Falciani". Il documento è un elenco di nominativi e dati riservati sottratti illegalmente alla banca inglese, riferiti al periodo novembre 2006-marzo 2007. Grazie alle analisi giornalistiche dell'ICIJ, venne smascherato un sistema di elusione ed evasione che coinvolgeva personaggi illustri e criminali di tutto il mondo. Si scoprì che la filiale ginevrina per anni aveva proposto ai propri Clienti di occultare denaro attraverso società *offshore* site in paradisi fiscali, assistendoli in caso di verifiche, e che aveva consentito l'apertura di conti correnti a soggetti risaputamente criminali e corrotti. I "servizi" di HSBC permisero di evadere oltre 180 miliardi di euro in soli sei mesi, passati per circa 100 mila conti svizzeri e 20 mila società *offshore*. Grazie alla Lista Falciani, decine di Paesi recuperarono milioni di euro di imposte: in Italia le 3276 ispezioni della Guardia di Finanza permisero di scoprire 740 milioni di euro evasi. Francia, Spagna, Belgio e Argentina accusarono formalmente HSBC di riciclaggio. La banca inglese riconobbe la scarsa qualità di

controlli e *due diligence*, ma circoscrisse il fatto alla sola filiale ginevrina, autonoma per decisioni e non totalmente integrata nel gruppo. Nacquero inoltre diatribe etico-legati attorno alla persona di Hervè Falciani: alcuni lo lodavano per aver svelato pratiche finanziarie illecite, altri lo incolpavano di violazione della *privacy* e della riservatezza bancaria. Nel 2015 fu condannato a cinque anni per spionaggio economico.

La pubblicazione della Lista Falciani aumentò la consapevolezza globale in merito alla portata del fenomeno di evasione e, di conseguenza, la pressione sulle giurisdizioni per una maggiore trasparenza fiscale e per la condivisione di informazioni finanziarie. Vennero sollevate preoccupazioni anche in merito alla sicurezza dei dati bancari e al rispetto della *privacy*. La prima risposta concreta fu data nel 2010 dagli Stati Uniti d'America con l'introduzione delle disposizioni FATCA (*Foreign Account Tax Compliance Act*). Le analizzeremo nei prossimi paragrafi, insieme agli altri strumenti di contrasto.

- LuxLeaks, 2014

LuxLeaks o o Luxembourg Leaks, ossia “fuga di notizie a Lussemburgo”, è il nome di uno dei più grandi scandali finanziari degli ultimi anni, che ha coinvolto pesantemente lo Stato di Lussemburgo. A seguito di un'indagine giornalistica dell'ICIJ (Consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigatori), vennero smascherate le agevolazioni fiscali che il Paese concesse a oltre 300 multinazionali e intermediari finanziari, per attrarli nel proprio territorio. Tra le società coinvolte figurano Ikea, Pepsi, Apple, Amazon, Deutsche Bank e JP Morgan, ma anche le italiane Fiat, Intesa San Paolo, Unicredit e Banca Sella. Grazie a una fittizia residenza in Lussemburgo e a pratiche di *ruling* fiscale, le società pagarono meno dell'1% del dovuto, denaro sottratto al gettito dei Paesi in cui le multinazionali operavano realmente. All'origine della fuga di dati Antoine Delcour e Raphael Halet, due dipendenti della società di consulenza PricewaterhouseCoopers, specializzata in pianificazione fiscale. I due informatori furono condannati a 10 anni di reclusione, anche se nel 2018 venne concesso a uno dei due lo stato di *whistleblower*.

Lo scandalo mediatico ha incentivato le autorità europee ad approvare nel giro di un paio di anni misure volte alla riduzione del *dumping* e dell'elusione fiscale. Non senza difficoltà, si raggiunse nel 2017 lo scambio automatico di informazioni sui *tax ruling* e a seguire vennero approvate le direttive antielusione e anti-evasione ATAD e ATAD II.



Il Lussemburgo, nonostante l'introduzione di norme più restrittive nei confronti delle multinazionali, ha subito un danno all'immagine non irrilevante, tanto da essere ancora oggi percepito come un paradiso fiscale particolarmente lascivo.

- Panama Papers, 2016

Il caso prende il nome dal fascicolo diffuso dallo Studio legale panamense Mossack Fonseca, noto con il nome di "Panama Papers". La società era al tempo una delle più rinomate e competenti in ambito di pianificazione fiscale aggressiva, specializzata in società *offshore*. I servizi offerti, perfettamente legali se implementati nel rispetto degli ordinamenti tributari, furono più volte forzati ad attività illecite. Nel 2016 lo Studio inviò al giornale tedesco *Süddeutsche Zeitung* un file contenente oltre 11,5 milioni di documenti confidenziali. L'arco temporale d'analisi si estende dai primi anni Settanta al 2015 e riguarda oltre 210 mila imprese *offshore* dislocate in 21 paradisi fiscali. Consegnato poco dopo all'ICIJ (Consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigatori), il fascicolo fu sottoposto all'analisi di oltre 400 giornalisti e rivelò il coinvolgimento di numerosi Capi di Stato, imprenditori, *manager* e celebrità internazionali. Circa 800 le figure di spicco italiane interessate, oltre alle banche Ubi e Unicredit. Vennero svelate operazioni illecite di riciclaggio ed evasione fiscale e, grazie all'attività coattiva delle amministrazioni finanziarie, furono restituiti oltre un miliardo di euro ai governi Europei. Nei mesi successivi vennero indette numerose campagne per la regolamentazione dei paradisi fiscali e per una maggiore equità delle disposizioni tributarie.

Queste sono solo alcune delle maxi-indagini condotte negli ultimi vent'anni. Citiamo solamente Offshore Leaks (2013), Football Leaks (2016-2018), Cum-Ex (2018), Paradise Papers (2017) e Pandora Papers (2021), tutte inchieste che permisero di scovare sacche di evasione e recuperare milioni di euro sottratti al Fisco. Il Consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigatori (ICJI) fu protagonista di molte di queste analisi, aiutato da tecnologie sempre migliori e supportato dalle più grandi testate giornalistiche.

Al di là dei numeri e dei soggetti coinvolti, ognuno di questi scandali ha dato impulso a riforme fiscali tese a migliorare la lotta all'evasione e all'elusione.

## 2.4 Norme di contrasto all'evasione internazionale

La considerazione pubblica dell'evasione fiscale oscilla tra indignazione e allarmismo, quando dibattiti e indagini evidenziano le proporzioni del fenomeno, e minimizzazione del problema nella realtà quotidiana. Non è fondamentale valutarne l'esatta grandezza, quanto realizzare l'impatto negativo che ha sulla società e sull'economia mondiale. Conseguenza primaria è la riduzione di gettito fiscale e dunque delle entrate statali. Le finanze, non sufficienti per erogare servizi pubblici adeguati, costringono a politiche di *austerity* o a ricorrere all'indebitamento. Se lo *stock* di debito è già alto o se l'evasione è percepita dagli investitori come un fattore permeante il tessuto sociale, il tasso d'interesse aumenta e dunque il debito, innestando un circolo vizioso. Significativo lo studio citato dalla Commissione Finanza e Tesoro del Senato, risalente al 2017, secondo la quale “se l'evasione fiscale dal 1980 fosse stata anche solo di un ottavo inferiore a quella effettiva e si fossero destinate al risparmio queste maggiori entrate, il debito pubblico italiano sarebbe attualmente non più alto del 70 per cento del Pil, 60 punti percentuali più in basso del valore effettivo per il 2017 (131,6 per cento) e non molto più alto di quello della Germania”<sup>35</sup>. Ancora, può, in casi estremi, causare crisi economico-finanziarie, compromettendo la stabilità economica globale. L'alta evasione disincentiva investimenti esteri nel Paese, considerati troppo rischiosi, sottraendo così linfa al tessuto economico. Al contrario, incentiva la concorrenza sleale tra imprese: se in un mercato operano, coi medesimi risultati, una società *compliance* e una fraudolenta nei confronti del Fisco, la seconda sottrae quote di mercato alla prima, in quanto il suo risultato d'esercizio non tiene conto delle imposte evase. Permette perciò a imprese non sane e competitive di permanere sul mercato, riducendone l'efficienza. Alcuni settori o territori sono più esposti al problema di altri e la brama di maggiori profitti spinge a entrarvi, creando distorsioni nell'allocazione delle risorse. Altra grande distorsione riguarda il prelievo tributario che nella realtà non segue criteri di progressività, ma sfavorisce i cittadini che, per “moralità fiscale” o perché non hanno possibilità di evadere, tipicamente dipendenti e pensionati, pagano le imposte. A livello sociale, contribuisce a creare disuguaglianze poiché coloro che possono permettersi di evadere le imposte godono di vantaggi economici a discapito della maggioranza. Riduce infine la coesione morale e civile e, a causa dell'iniquità percepita per i motivi visti sopra, disincentiva comportamenti corretti anche nei migliori

---

<sup>35</sup> SILVIA GATTESCHI (2017), *Il peso dell'evasione fiscale sul debito pubblico*, 13 dicembre 2017

cittadini.

Per evitare tutto ciò, non solo a livello nazionale, ma anche su scala europea e internazionale, sono state varate una serie di riforme che hanno introdotto strumenti di contrasto all'evasione, all'elusione e al riciclaggio. Focalizziamo l'attenzione sulle misure intergovernative, tese a standardizzare le norme fiscali, implementare la cooperazione internazionale e regolamentare i paradisi fiscali. Tralasciando per il momento i sistemi FATCA e CRS, vediamo gli ultimi provvedimenti in materia.

La normativa fiscale internazionale e quella europea sono sostanzialmente allineate, in quanto rispondono alle stesse esigenze economico-sociali. Generalmente la prima precede la seconda, la quale recepisce quanto stabilito da OCSE/G20/G7 tramite direttive che lo rendono operativo. A sua volta, il diritto italiano, così come quello di ogni altro Paese dell'Unione, ratifica le norme europee. Infatti, la potestà impositiva rimane nelle competenze degli Stati membri, che possono adottare il sistema fiscale che ritengono più appropriato, purché non in conflitto con le disposizioni europee.


I cambiamenti radicali apportati da globalizzazione, digitalizzazione e innovazione, hanno reso i sistemi fiscali mondiali obsoleti e non in grado di adattarsi alla flessibilità delle aziende moderne. Inoltre, l'assenza di coordinamento e trasparenza internazionale ha facilitato l'applicazione di strategie fiscali aggressive. L'inappropriatezza delle discipline era chiara alle istituzioni mondiali che sono dunque intervenute a riformare per la prima volta dalla loro introduzione, circa cento anni prima, le regole di fiscalità internazionale. Il processo iniziò a febbraio 2013, quando l'OCSE pubblicò il rapporto intitolato “*Addressing Base Erosion and Profit Shifting*”, un progetto di contrasto alle politiche di pianificazione fiscale aggressiva e di erosione della base imponibile (*base erosion*), tramite lo spostamento di profitti (*profit shifting*) dai Paesi ad alta fiscalità verso giurisdizioni con pressione fiscale bassa o nulla. Le 15 *Actions* che lo compongono sono l'archetipo delle successive riforme fiscali europee e italiane. Dopo l'approvazione del G20 a settembre 2014, a ottobre 2015 l'OCSE presentò il rapporto finale del progetto, noto come BEPS, in cui venne analizzata l'entità del problema: l'ammontare complessivo dell'erosione fiscale mondiale fu stimato tra i 100 e i 240 miliardi di dollari all'anno, pari al 4-10% del totale delle imposte sulle società.

Le *Actions* del progetto sono articolate in 3 diversi pilastri, eccetto un paio che hanno carattere trasversale, e sono proposte di strumenti da implementare per raggiungere gli obiettivi prefissati. Per determinati ambiti vengono stabiliti anche degli standard minimi da raggiungere, come nel caso di scambio internazionale di informazioni, abuso dei

trattati da parte di società veicolo, *tax ruling* e *transfer pricing*.

Analizziamo nel dettaglio le singole azioni per capire la *ratio* delle direttive europee successive che da queste discendono. La Tabella 21 descrive sinteticamente il contenuto di ognuna<sup>36</sup>.

Tabella 24, *Pilastri e Actions del progetto BEPS (2015)*



TP: *transfer pricing*

La prima e la quindicesima azione sono trasversali ai tre pilastri e riguardano rispettivamente l'economia digitale e l'utilizzo di uno strumento convenzionale di tipo multinazionale.

In merito all'Azione 1, OCSE chiarisce che, per una concorrenza leale tra imprese, è fondamentale congiungere ed eguagliare il trattamento riservato all'economia digitale e a quella reale. Ancora oggi, le norme nazionali e internazionali consentono di ridurre il carico tributario, trasferendo i profitti in Paesi a fiscalità privilegiata. Nel caso delle *big tech*, il fenomeno è accentuato dall'alto grado di dematerializzazione che le caratterizza. Nel progetto sono presentate possibili soluzioni alternative, tutte accumulate da forme di

<sup>36</sup> SENATO DELLA REPUBBLICA (2015), *Nota breve. Il Progetto Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)*, 13 ottobre 2015

tassazione che prescindono dalla *taxable presence*, ossia dalla presenza di una stabile organizzazione. Si parla invece di “presenza digitale significativa”, “stabile organizzazione virtuale” o “nesso” territoriale. Il problema coinvolge anche la definizione che si dà ai concetti di *transfer pricing*, controllate estere e stabile organizzazione.

Un esempio emblematico è l’assenza d’imposizione di cui agevolò la *big tech* Google fino a dicembre 2020. La società utilizzava una sofisticata architettura nota sotto il nome di “*Double Irish with Dutch Sandwich*”, ossia “doppio irlandese con panino olandese”, che le permise per decenni di non tassare miliardi di dollari di profitti. Questa pratica consisteva in una triangolazione tra Irlanda, Paesi Bassi e Bermuda. Sfruttando la norma irlandese, ora non più in vigore, che permetteva di costituire società di diritto irlandese, ma con residenza fiscale in uno Stato differente, Google pose la sede legale di Google Ireland Holdings Unlimited a Dublino e la sua “sede operativa” alle Bermuda. La società era titolare della proprietà intellettuale di Google e cedeva questo diritto alla Google Netherlands Holdings, locata nei Paesi Bassi, che a sua volta lo cedeva a un’altra società irlandese, la Google Ireland Ltd, dalla regolare attività operativa in Europa. Grazie al fatto che nei Paesi Bassi non si pagano imposte sulle *royalties* da e verso l’estero, che per la peculiarità del diritto irlandese era agevole convogliare i ricavi alle Bermuda e che qui non ci sono imposte sui redditi d’impresa, Google eluse il sistema. Ad oggi questo strumento non è più utilizzabile e la *big tech* ha riportato la proprietà intellettuale negli USA<sup>37</sup>. L’esempio permette di capire come una politica fiscale aggressiva, congiunta a un’alta dematerializzazione dei servizi offerti e delle strutture, consenta di ottenere vantaggi fiscali consistenti.

Negli anni successivi si è tentato di arginare il problema introducendo un’imposta sui ricavi dei coloni digitali, in modo che, anche se avessero continuato con il *profit shifting*, avrebbero in parte contribuito al gettito fiscale nazionale. Per non rendere confusionaria l’esposizione, ci limitiamo a citare le norme che traggono origine dalle Azioni BEPS, ma approfondiremo le più importanti successivamente.

Continuando con la disamina del Progetto, l’Azione 15 si prefigge l’obiettivo di creare uno strumento multilaterale per la modifica degli accordi bilaterali, ossia uno strumento che consenta di modificare più accordi bilaterali contemporaneamente. L’intenzione è di rendere flessibile il sistema fiscale internazionale, facendo sì che a repentini cambiamenti

---

<sup>37</sup> AVVENIRE (2020) - <https://www.avvenire.it/economia/pagine/google-fisco-ue>

economici-sociali seguano tempestive modifiche normative.

I tre pilastri, invece, affrontano ognuno un ambito cruciale nel contrasto al BEPS: maggiore coerenza nelle regole internazionali, focus su profili sostanziali e garanzie di trasparenza e certezza del diritto.

Il primo pilastro è titolato “Maggiore coerenza delle regole” e mira a uniformare le norme fiscali internazionali, in modo da neutralizzare le strategie che raggiungono vantaggi indebiti grazie alle differenze tra regolamentazioni statali (Azione 2). Cerca di fare chiarezza sulla tassazione delle società controllate estere (Azione 3), a partire dalla definizione di controllata. Stabilendo delle soglie percentuali di deducibilità degli interessi passivi in casi di finanziamento infragruppo, riduce le possibilità di *transfer pricing* (Azione 4). Infine, per contrastare alcune pratiche fiscali dannose, incentiva a migliorare la trasparenza tra Stati attraverso sistemi di scambio dati obbligatori e a imporre standard minimi per accedere a specifici regimi premiali nazionali (Azione 5). A tal riguardo, negli anni successivi vennero varate le normative europee ATAD I e II , alcune modifiche alla DAC 1 e alla *Controlled Foreign Companies* (CFC).

Il secondo pilastro, invece, si focalizza su aspetti più sostanziali, in quanto le operazioni di contrasto al BEPS possono essere vincenti solo se le discipline normative a riguardo sono precise e condivise. Ribadisce perciò il concetto di stabile organizzazione (Azione 7) e di *transfer pricing* (Azioni 8-10). L’Azione 6 definisce gli standard minimi necessari ad evitare il “*treaty shopping*”, ossia che un soggetto non residente in nessuno dei due Stati che hanno stipulato tra loro un accordo fiscale, si localizzi in uno di questi per agevolare dei benefici concessi dal trattato, cosa che avviene spesso attraverso società fittizie dette “*shell companies*”.

Infine, il terzo pilastro titola “Garantire trasparenza e certezza del diritto” e le quattro azioni che lo costituiscono sono metodi per monitorare e migliorare i meccanismi in uso. Nel dettaglio, viene richiesto di verificare nel tempo la dimensione del fenomeno BEPS attraverso sei indicatori predeterminati e di modificare le strategie sulla base dei risultati ottenuti (Azione 11). Si spera nella collaborazione del contribuente (*voluntary disclosure*), anche per individuare pratiche di fiscalità aggressiva (Azione 12). Viene individuato uno standard minimo in materia di *transfer pricing* e si richiede di migliorare e coordinare la documentazione richiesta dagli Stati alle multinazionali, ipotizzando una rendicontazione *country by country* (Azione 13). Infine, l’OCSE punta a rendere più efficace i meccanismi di risoluzione delle controversie, identificando undici *best practises* e imponendo come target per la chiusura delle dispute il lasso temporale di 24 mesi

(Azione 14).

Per rendere operativo il primo pilastro del progetto BEPS, la Commissione Europea nel 2016 varò la direttiva 2016/1164/UE (ATAD I). Essa intende contrastare quelle pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno. Stabilisce concretamente una serie di limiti alla pianificazione fiscale aggressiva, con particolare attenzione alla coerenza tra normative nazionali. Le aree tematiche affrontate sono le seguenti<sup>38</sup>:

- *Limiti alla deducibilità degli interessi passivi.* Per contrastare lo spostamento di profitti infragruppo attraverso operazioni di indebitamento, l'articolo 4 della direttiva introduce la c.d. "*earning-stripping rule*", che impone agli Stati membri di limitare la deducibilità degli interessi passivi ad un importo non superiore al 30% dell'EBITDA aziendale.
- *Tassazione in uscita (exit tax).* Per evitare che i gruppi spostino i propri *assets*, specialmente quelli immateriali, quali brevetti e proprietà intellettuali, verso Stati con tassazione più favorevole, l'articolo 5 stabilisce che gli Stati membri devono dotarsi di una disciplina specifica della tassazione in uscita. L'imposizione è calcolata come differenza tra valore di mercato degli *assets* al momento dell'uscita dallo Stato e il loro valore fiscale.
- *Clausola generale antiabuso (general antiabuse rule).* Gli Stati membri non devono considerare soggetti imponibili quelle società "non genuine", ossia non create per ragioni commerciali che rispecchiano la realtà economica, ma con il solo intento di ottenere un vantaggio fiscale.
- *Società controllate estere (controlled foreign companies – CFC).* Per evitare che le multinazionali riducano i propri oneri fiscali complessivi tramite trasferimento di base imponibile tra Stati con livelli differenti di imposizione fiscale, le norme CFC obbligano a riattribuire i redditi delle controllate soggette a bassa tassazione alle capogruppo, la quale viene tassata in base alle aliquote del proprio Paese di residenza fiscale. Consente esenzione in caso di enti con scarso margine di profitto o bassi utili.
- *Disallineamento da ibridi.* Sono norme per evitare doppie deduzioni o deduzioni senza inclusione che nascono dalle diverse caratterizzazioni giuridiche di entità o strumenti finanziari. È previsto che in caso di disallineamenti la deduzione si

---

<sup>38</sup> CAMERA DEI DEPUTATI (2018), *Lotta all'evasione fiscale*, 27 febbraio 2018

applichi solo nel Paese d'origine del pagamento; nel caso di deduzione senza inclusione, ossia quando a un pagamento è associata una deduzione nello Stato da cui ha origine, ma non viene considerato fiscalmente dall'altro Stato membro, la deduzione viene negata. Vale per tutte le società tassate nei Paesi dell'Unione, nel caso in cui i disallineamenti derivino da disparità tra regimi societari europei.

Grand parte di queste regole minime comuni erano già previste dall'ordinamento italiano. La disciplina del *Controlled Foreign Companies* subì alcune modifiche per adattarsi ai dettami internazionali. L'attuale configurazione, contenuta all'art. 167 del TUIR, prevede che siano tassati in capo alle controllanti gli utili prodotti dalle controllate estere che godono di una tassazione ridotta nello Stato di insediamento e che risultano titolari di *passive income* senza svolgere attività economica effettiva. L'imposizione è proporzionale alla quota di partecipazione agli utili della controllata, indipendentemente dal fatto che siano realmente distribuiti. Se la disciplina viene applicata, va segnalata nel Modello Redditi. Nel dettaglio, si definisce "tassazione ridotta" una tassazione effettiva inferiore alla metà di quella che sarebbe stata applicata in Italia, mentre i *passive income* devono essere almeno un terzo dei proventi totali. A titolo esemplificativo sono *passive income* gli interessi da attività finanziarie, i canoni da proprietà intellettuale, i dividendi e i redditi derivati dalla cessione di partecipazioni, proventi per compravendite e prestazioni di servizi con valore economico aggiunto scarso o nulla. Tale tassazione si applica in capo a tutti i soggetti, sia persone fisiche sia società, fiscalmente residenti in Italia e alle stabili organizzazioni locate entro i confini nazionali di soggetti residenti esteri che detengono il controllo di soggetti non residenti. Nonostante rispondano ad entrambi i requisiti, sono esente le capogruppo le cui controllate estere svolgono "un'attività economica sostanziale sostenuta da personale, attrezzature, attivi e locali"<sup>39</sup>. La direttiva 2017/95/UE (ATAD II) non apporta modifiche sostanziali alla precedente, intervenendo soprattutto sulla disciplina di doppia non imposizione e di disallineamento tra ibridi. Quest'ultima viene estesa anche alle società tassate negli Stati membri che sono stabili organizzazioni di entità residenti in Paesi terzi.

In fase di approvazione, invece, la c.d. ATAD III. La proposta di Direttiva è stata presentata dalla Commissione Europea il 22 dicembre 2021, ma approvata dal Parlamento dell'Unione solo a febbraio 2023. Questa nuova norma andrà ad integrare le ATAD

---

<sup>39</sup> ODCECP (2022), *La disciplina delle Controlled Foreign Companies (Analisi dei più recenti chiarimenti forniti dall'Amministrazione Finanziaria)*, 16 novembre 2022



precedenti, impedendo l'uso improprio di entità di comodo (c.d. "shell company") ai fini fiscali. Prevede che per tutte le società fiscalmente residenti nell'Unione, che risultino essere società di comodo, vengano disconosciute le agevolazioni fiscali. Per società di comodo si intende un'impresa non operativa o che svolge una minima attività economica a fini diversi rispetto a quello imprenditoriale. Verrà valutata sulla base di tre indicatori prestabiliti e, se ritenuta di comodo, perderà lo *status* di residente e dunque tutte le agevolazioni connesse, tra le quali le esenzioni su dividendi, interessi e *royalties*.

In ordine cronologico, l'ultima misura è la c.d. *webtax*. Pensata per soddisfare le necessità evidenziate dall'Azione 1, fu sin da subito molto discussa e sortì il parere negativo di Germania, Irlanda e Lussemburgo. Nel 2018, non avendo trovato un accordo per un'imposta unica europea, Francia e Italia ne vararono di nazionali. Da noi assunse il nome di "*digital tax*" ed entrò in vigore nel 2020. L'imposta tassa al 3% il fatturato di imprese con ricavi complessivi non inferiori a 750 milioni, nel caso questi derivino da "pubblicità digitale su siti e social network, accesso alle piattaforme digitali, corrispettivi percepiti dai gestori di tali piattaforme e trasmissione di dati 'presi' dagli utenti"<sup>40</sup>. Tale imposta si somma alle ordinarie sull'utile delle società. Tuttavia, non ha garantito il gettito sperato: tra il 2020 e il 2022 lo Stato italiano ha incassato poco meno di un miliardo di euro, risultato deludente considerato che le previsioni stimavano un introito più che doppio. Le multinazionali, infatti, spostarono i profitti dall'Italia verso altri Paese, in modo da evitare l'imposta supplementare e magari agevolare delle aliquote ridotte proprie dei Paesi a tassazione privilegiata. Con l'introduzione della *Global Minimum Tax* (GMT) queste imposte nazionali verranno destituite, non tanto per gli scarsi risultati conseguiti, quanto per evitare una doppia imposizione sulle *big tech* <sup>41</sup>.

I primi ragionamenti sulla GMT risalgono a giugno 2021, quando il G7 si assunse l'impegno di armonizzare il sistema fiscale a livello globale. Per le stesse motivazioni, il G20 di ottobre 2021 raggiunse un accordo definito "storico", poi siglato da 139 Paesi, basato su due pilastri. Il primo attribuisce il potere di tassazione in capo agli Stati di

---

<sup>40</sup> AGENZIA DELLE ENTRATE -

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/dichiarazione-imposta-sui-servizi-digitali/infogen-dichiarazione-imposta-sui-servizi-digitali-impres>

<sup>41</sup> CORRIERE DELLA SERA -

[https://www.corriere.it/economia/aziende/23\\_ottobre\\_12/global-minimum-tax-multinazionali-tassate-15percento-come-funziona-0024905e-5174-11ee-929c-7dcc808a97b8.shtml](https://www.corriere.it/economia/aziende/23_ottobre_12/global-minimum-tax-multinazionali-tassate-15percento-come-funziona-0024905e-5174-11ee-929c-7dcc808a97b8.shtml)

commercializzazione, ossia quelli in cui hanno residenza i consumatori che acquistano i servizi e i beni dell'impresa. La riallocazione dei profitti riguarda solo le multinazionali con fatturato mondiale e margine di profitto superiori rispettivamente al 10% e a 20 miliardi. L'elemento innovativo consiste nel riconoscere come fattore impositivo l'attività economica del gruppo, a prescindere dalla stabile organizzazione: anche in assenza di uffici, filiali, o stabilimenti produttivi all'interno di una certa giurisdizione, le imprese cosiddette "non residenti" potranno essere tassate secondo le regole di quell'ordinamento. L'OCSE stima di riportare a tassazione complessivamente circa cento miliardi di dollari, di cui 40 miliardi per gli Stati dell'Unione, a discapito soprattutto delle *big tech* che attualmente, approfittando di produrre valore immateriale e di non avere stabili organizzazione dislocate per il mondo, pagano le imposte nello Stato in cui registrano la propria sede legale e nulla, invece, in quelli dove gli utenti finali acquistano. Scegliendo Paesi a tassazione privilegiata, l'aliquota effettiva d'imposta è irrisoria. Basti pensare che Amazon fra il 2017 e il 2021 ha pagato un 4,3% medio di imposte sul reddito e Nike e FedEx nel 2020 neanche un dollaro. Viene dunque riassegnato il diritto d'imposizione ai Paesi in cui il valore è creato perché le multinazionali contribuiscano al gettito fiscale degli Stati in cui operano veramente.

Il secondo pilastro è quello che disciplina la GMT. Per *Global Minum Tax* si intende un'imposta societaria minima globale del 15% da applicare agli utili di gruppi con fatturati annui superiori a 750 milioni di euro. L'obiettivo è quello di ridurre la concorrenza fiscale dannosa tra Stati (*c.d. race to the bottom*), i quali cercano di attrarre capitali garantendo imposte societarie irrisorie. Si stima un aumento del gettito mondiale annuo di 150 miliardi di dollari. L'Unione Europea ha recepito questi indirizzi nella direttiva 2022/2523/UE che introduce la GMT con piccole modifiche, quali l'applicazione della disciplina ai gruppi nazionali e il concetto di imposta minima integrativa<sup>42</sup>. Le stesse variazioni le ritroviamo nello schema di decreto legislativo italiano per la ratifica della sopracitata direttiva<sup>43</sup>. Questo prevede che dal 1° gennaio 2024 le imprese nazionali e multinazionali con ricavi consolidati non inferiori 750 milioni di euro, in almeno due dei quattro esercizi precedenti, siano assoggettate alla disciplina della GMT. Sono escluse le aziende che producono beni e servizi di interesse pubblico. Nel dettaglio sono previste tre diverse imposte, corrisposte allo Stato tramite

---

<sup>42</sup> CONSILGIO EUROPEO (2022), Direttiva 2022/2523/UE, 14 dicembre 2022

<sup>43</sup> GOVERNO (2023), *Schema di decreto legislativo. Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale*, 11 ottobre 2023

dichiarazione distinta:

- *income inclusive rule* (IIR) detta “imposta minima integrativa”: le imprese controllanti residenti in Italia di gruppi multinazionali o nazionali pagano un’imposta integrativa per le imprese del gruppo soggette ad un’imposizione inferiore al 15 per cento;
- *undertaxed profit rule* (UTPR): quando non è stata applicata, in tutto o in parte, l’IIR o sua equivalente nel Paese della capogruppo, una o più imprese residenti in Italia, controllate della multinazionale, pagano un’imposta supplementare per le imprese del gruppo soggette ad imposizione inferiore al 15%;
- l’imposta minima nazionale (QDMTT): imposta dovuta per le imprese di un gruppo multinazionale o nazionale che sono locate in Italia e soggette a bassa imposizione.

Ne deriva che, se non si raggiunge l'aliquota effettiva minima, lo Stato membro della società controllante applica un'imposta complementare. Tuttavia, se la società madre è extra-UE o locata in un Paese che non applica l’IRR, la direttiva prevede una tassazione supplementare in capo alle controllate. Sarà in ogni caso ricavata per sottrazione: se, ad esempio, un’impresa versa il 5 % degli utili, il “conguaglio” richiesto sarà del 10%.

Abbiamo volutamente lasciato per ultima la direttiva 2011/16/UE (DAC 1) e le sue successive modifiche (DAC 2-8), in quanto norma europea di recepimento dello standard CRS. Il fulcro della disciplina è il sistema informatizzato per lo scambio di informazioni fiscali tra autorità nazionali. Per valutarne la bontà e l’effettivo utilizzo, la Corte dei conti europea ha condotto nel 2021 un *audit* ufficiale, esaminando il quadro normativo in vigore, l’operato della Commissione e la *performance* del sistema, grazie a campionamenti su cinque Paesi membri (Italia, Cipro, Paesi Bassi, Polonia e Spagna). L’ambito di analisi si estende dalla DAC 1 alla DAC4. Presentiamo i risultati contestualmente all’esposizione della normativa di riferimento<sup>44</sup>.

Prima di iniziare è utile un piccolo preambolo. A livello europeo, l’obiettivo primario in materia fiscale è il corretto funzionamento del mercato unico. Per questo, nei primi anni dalla sua costituzione, si è focalizzata sull’armonizzazione delle imposte indirette, quali soprattutto imposte sui consumi e accise. Negli ultimi dieci anni, l’attenzione si è spostata sulle imposte dirette, ossia quelle che colpiscono direttamente reddito, ricchezza e

---

<sup>44</sup> CORTE DEI CONTI EUROPEA (2021), *Scambio di informazioni fiscali nell’UE: fondamenta solide, ma crepe nell’attuazione*


patrimonio e che in Italia corrispondono per lo più a IRPEF, IRES e IRAP. Si è notato come la mancanza di trasparenza fiscale incentivasse la loro elusione ed evasione e dunque si è arrivati nel 2011 a varare la prima direttiva nota sotto il nome di DAC (*Development Assistance Committee*), più volte modificata negli anni per estendere il suo ambito di applicazione.

La direttiva 2011/16/UE (DAC 1) mira a migliorare la lotta all'evasione e all'elusione, a ridurre gli strumenti che incentivano la concorrenza fiscale dannosa e a promuovere l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari, attraverso l'implementazione dello scambio informatizzato di informazioni fiscali tra autorità nazionali. In Italia venne ratificata solo a marzo 2014 (D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 29) e prevedeva due tipologie distinte di scambio dati: su richiesta (EORI) e spontaneo (SEOI). Il primo, prevede che uno Stato membro avanzi una richiesta di informazioni ad un altro, il quale risponde con i dati a sua disposizione o ricavati da un'apposita indagine amministrativa; nel secondo caso, uno Stato inoltra una comunicazione spontanea, senza richiesta preventiva, ad un altro, qualora ritenga che quest'ultimo debba essere informato su specifiche situazioni dubbie. La terza tipologia di scambio dati, che è alla base delle successive direttive e soprattutto dello standard CRS, è lo scambio automatico (AEOI). Era già previsto nella DAC1, ma la sua applicazione venne ritardata di qualche anno. Questo prevede che l'autorità fiscale di uno Stato membro invii a cadenza periodica, senza richieste preventive, una comunicazione contenente informazioni predeterminate sui soggetti residenti in altri Stati Europei. Il flusso è indirizzato alle autorità fiscali in cui questi soggetti hanno residenza e ha luogo almeno una volta all'anno. Si tratta di informazioni disponibili negli archivi fiscali in merito a cinque categorie di reddito e capitale: redditi da lavoro; pensioni; compensi per dirigenti; prodotti di assicurazione sulla vita; proprietà e redditi immobiliari. Tutte le informazioni vengono trasmesse attraverso una piattaforma digitale sviluppata appositamente dall'Unione per lo scambio dati tra autorità fiscali e doganali europee.

La direttiva prevede inoltre controlli simultanei (SMC) su specifici contribuenti da parte della autorità di più di uno Stato membro e successivo scambio di informazioni. Non è uno strumento molto utilizzato, ma risulta efficace sia per la complicità che crea tra le amministrazioni sia per i risultati concretamente ottenuti.

Tabella 25, *Diagramma di flusso degli scambi a norma della DAC1 (2021)*

### Diagramma di flusso degli scambi a norma della **DAC 1**



Fonte: Corte dei conti europea.


La DAC1 non obbligava a indicare il NIF (Numero di Identificazione Fiscale) del contribuente nelle comunicazioni di scambio dati e infatti nel triennio 2015-2017 solo il 2% di queste lo riportava. Il NIF è una chiave di identificazione univoca rilasciata dal Paese di residenza del soggetto, in Italia corrispondente al codice fiscale, ed è un elemento chiave per garantire l'efficienza del sistema di scambio dati. La sua inclusione divenne obbligatorio con la DAC2 e il CRS, anche se non è risultato un parametro sempre sufficiente.

Per valutare la bontà e l'effettivo utilizzo dei dati inviati, gli *auditor* della Corte dei conti selezionarono un campione di 75 voci relative a comunicazioni 2016. Ne è derivato che solo 51 avevano trovato corrispondenza coi contribuenti presenti nelle banche dati

nazionali, mentre 24 sono rimasti inutilizzati perché non ricollegabili. Delle informazioni utilizzate, 13 avevano generato verifiche fiscali.

Tabella 26, *Test sull'effettivo utilizzo delle comunicazioni a norma della DAC1 (2021)*

**Utilizzo delle 75 voci del campione relative a comunicazioni a norma della DAC 1 negli Stati membri**



Fonte: Corte dei conti europea.

Inoltre, lo studio della Corte ha preso atto che lo scambio su richiesta (EOIR) e spontaneo (SEOI) sono utilizzati in modo coerente e i volumi registrano un *trend* positivo di crescita. Per quanto concerne i primi, risultano tempestivi ed eventuali ritardi sono dovuti alla complessità delle richieste inoltrate e dei dati da reperire. Nella maggior parte dei casi le informazioni restituite sono tornate utili alle amministrazioni richiedenti per attività di accertamento, *audit* o come prove giudiziarie. Rispetto agli anni 2008-2013, quando lo scambio su richiesta esisteva, ma normato in modo differente, il numero di comunicazioni è raddoppiato e ha raggiunto le 45mila (anni 2013-2017)<sup>45</sup>. La maggior parte degli scambi bilaterali avviene tra Paesi confinanti e riguardano informazioni su redditi da lavoro, residenza, titolari effettivi, dati bancari e dati contabili.


Anche per le comunicazioni spontanee, tutti i dati inviati sono stati recepiti ed esaminati dall'amministrazione ricevente per verificarne il contenuto. Manca totalmente un meccanismo di *feedback* per rendere noto all'autorità che fornisce i dati se, come e dove

<sup>45</sup> TAYROS CONSULTING (2023) - <https://tayros.bg/index.php/2023/03/26/evoluzione-delle-directive-administrative-cooperation-sullo-scambio-automatico-di-informazioni-fiscali-dalla-dac-1-alla-dac-7/>

questi siano stati utilizzati.


Tabella 27, *Trend dello scambio dati su richiesta (EOIR) e spontaneo (SEOI) (2021)*

### EOIR: numero di richieste di informazioni degli Stati membri



Fonte: statistiche della Commissione – Comitato per la cooperazione amministrativa in materia fiscale.

### SEOI: numero di scambi di informazioni



Fonte: statistiche della Commissione – Comitato per la cooperazione amministrativa in materia fiscale.

Dopo anni di discussioni, a luglio 2014 l'OCSE ha pubblicato il documento *“Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters”* nel quale viene presentato il progetto per un sistema automatico di scambio d'informazioni finanziarie tra autorità fiscali internazionali, basato sullo standard CRS. La DAC1

prevedeva già uno scambio automatico, ma riguardava solo i Paesi europei e non includeva informazioni finanziarie. Dunque, il Parlamento europeo emanò la direttiva 2014/107/UE (DAC 2), recepita in Italia nel 2015. Ogni Stato europeo, così come tutti gli Stati extra-UE aderenti al CRS, a partire dal periodo d'imposta 2016, scambiano tra loro in modo automatico e a cadenza annuale informazioni di carattere finanziario. Nel dettaglio, il flusso riguarda specifiche informazioni sui conti finanziari, da intendersi non solo come conti correnti, ma anche conti di deposito, conti di investimento, certificati di deposito, polizze assicurative con valore di contante e altri prodotti finanziari simili. Tra i dati da dichiarare rientrano i proventi derivanti da tali conti, quali interessi, dividendi, plusvalenze e royalties<sup>46</sup>. Lo schema e le informazioni tecniche richieste sono quelle di Tabella 25. In questa sede ci limitiamo a presentare i risultati dell'*audit* della Corte, mentre il funzionamento del CRS è rimandato all'ultimo paragrafo del capitolo.

La Corte dei conti europea ha riscontrato diversi problemi nella qualità dei dati trasmessi a norma della DAC2, soprattutto legati all'omissione del NIF estero. Lo includevano solo il 70% e il 75% delle comunicazioni relative ai conti finanziari intestati rispettivamente a persone fisiche e persone giuridiche. Per ovviare al problema, gli Stati hanno fatto e fanno uso di programmi informatici automatici o semiautomatici in grado di abbinare le informazioni ottenute ai propri contribuenti. L'efficacia dipende non solo dalla qualità dei dati trasmessi, ma anche dall'interconnettività delle banche dati locali e dunque i tassi di corrispondenza osservati oscillano tra il 70% e il 95% in base al Paese considerato. Se ne ricava che le informazioni trasmesse a norma della DAC1 (dati fiscali tra Paesi europei) e della DAC2 (dati finanziari tra Paesi UE e extra-UE) non vengono sfruttate al 100%.

La stessa analisi condotta sulle comunicazioni ricevute a norma della DAC1 sono state ripetute sulle informazioni ricavate in base alla DAC2 e ne è risultato che, su 75 voci estratte a campione, 55 sono state abbinare, mentre 20 non hanno trovato corrispondenza. Delle prime, 32 sono state utilizzate per accertare passività dei contribuenti e calcolare imposte supplementari o per precompilare dichiarazioni fiscali<sup>47</sup>.

---


<sup>46</sup> SENATO DELLA REPUBBLICA (2017), *Documentazione per l'esame di atti del Governo: Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale Atto del Governo 368*, 9 gennaio 2017

<sup>47</sup> CORTE DEI CONTI EUROPEA (2021), *Scambio di informazioni fiscali nell'UE: fondamenta solide, ma crepe nell'attuazione*



Tabella 28, Diagramma di flusso degli scambi CRS (2021)


**Diagramma di flusso degli scambi a norma della DAC 2**



Fonte: Corte dei conti europea.

Tabella 29, Test sull'effettivo utilizzo delle comunicazioni a norma della DAC2 (2021)

**Utilizzo delle 75 voci del campione relative a segnalazioni a norma della DAC 2 negli Stati membri**




Fonte: Corte dei conti europea.

Tornando in ambito esclusivamente europeo, nel 2015 venne emanata un'ulteriore direttiva di modifica alla DAC1, la numero 2015/2376/UE. Con l'intento di impedire il trasferimento di imponibili tra ordinamenti, rende obbligatorio lo scambio di informazioni tra Stati membri in relazione ai *ruling fiscali* intergovernativi. La norma, che contemplava già la possibilità di scambi spontanei, obbliga ora a comunicare tutti i *ruling* preventivi transfrontalieri e gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, le cui definizioni previste dalla direttiva sono volutamente ampie. Il *tax ruling*, o interpello, consente al contribuente di chiedere all'amministrazione finanziaria una valutazione del proprio caso concreto, per ricevere a priori un giudizio sulla disciplina tributaria che si intende applicare ed evitare a posteriori conseguenze negative. Dato che il verdetto di un'autorità può influenzare i comportamenti esteri del soggetto, la direttiva ne impone lo scambio automatico obbligatorio ai fini di trasparenza. È stato istituito un apposito registro gestito dalla Commissione Europea, dove vengono annotate tutte queste informazioni. Vista l'obbligatorietà di comunicare tutte i *ruling* concessi a partire dal 2012, dal 2017 il volume dei flussi in materia è aumentato esponenzialmente. Rimangono esenti da comunicazione i *ruling* preventivi transfrontalieri riguardanti esclusivamente persone fisiche. Il Parlamento europeo manifestò sin da subito le proprie perplessità in quanto la mancata notifica consente ai privati facoltosi di spostare i propri guadagni verso ordinamenti tributari più favorevoli. Questa problematica è stata risolta dall'introduzione della normativa DAC8.

A differenza dei risultati ottenuti dalle analisi precedenti, i dati scambiati in ottemperanza della normativa DAC3 risultano completi ed abbinabili ai contribuenti. Tuttavia, la maggior parte delle informazioni sui *ruling* sono troppo sintetiche e dunque difficilmente utilizzabili per accertamenti (4% del totale).

Tabella 30, *Test sull'effettivo utilizzo delle comunicazioni a norma della DAC3 (2021)*

### Utilizzo delle 50 voci del campione relative a comunicazioni a norma dalla DAC 3 negli Stati membri




Un'altra rilevante modifica alla disciplina dello scambio dati europeo fu apportata dalla direttiva 2016/881/UE (DAC4), varata nel 2016. Questa introduce l'obbligo per le multinazionali con ricavi consolidati pari o superiori a 750 milioni di euro di presentare all'autorità fiscale dello Stato di residenza della controllante una rendicontazione paese per paese dell'attività del gruppo. Lo Stato membro che riceve le informazioni deve quindi condividerle annualmente con gli altri Paesi europei in cui la società opera ed è fiscalmente imponibile (v. Tabella 28). In Italia è stata recepita con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208). Le linee guida del *Country by Country Reporting* (CbCR) si rinvengono all' Action 13 del Progetto BEPS (*"Guidance on the Implementation of Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting"*). I dati da comunicare sono essenzialmente i ricavi, gli utili lordi e non distribuiti, le imposte versate, il numero di addetti e le immobilizzazioni materiali, suddivisi per nazione. L'incompleta o mancata presentazione della rendicontazione è sanzionata pecuniariamente in capo alla controllante.

Tabella 31, *Rendicontazione paese per paese (2021)*

REVISIONE DELLA DIRETTIVA SULLA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

COME FUNZIONERÀ LA RENDICONTAZIONE PAESE PER PAESE?




Fonte: Commissione europea, DG TAXUD.

Gli Stati membri hanno fatto uso limitato delle informazioni ricevute a norma della DAC 4. Lo studio della Corte ha palesato che, su un campione di 50 comunicazioni, 30 non riescono ad essere abbinare dalle amministrazioni finanziarie a propri contribuenti, rimanendo perciò inutilizzate. Di quelle abbinare solo una percentuale minima (2 su 50) è risultata utile ai fini fiscali.

Tabella 32, *Test sull'effettivo utilizzo delle comunicazioni a norma della DAC4 (2021)*

**Utilizzo delle 50 voci del campione relative a comunicazioni a norma dalla DAC 4 negli Stati membri**



Fonte: Corte dei conti europea.

L'analisi della Corte si ferma alla DAC4. La conclusione generale che trae è che il sistema di scambio informazioni europeo è rodato e ben funzionante, ma migliorabile da vari fronti. Il suo potenziale è solo in parte sfruttato e non tutto il gettito potenziale viene recuperato. Innanzitutto, è necessario accrescere l'accuratezza e la completezza dei dati, spesso soggetti prima dell'invio a semplici controlli automatici e mai a verifiche manuali a campione. Serve rivedere il formato di comunicazione precompilato per rimuovere alcune limitazioni, quali, ad esempio, l'impossibilità di associare allo stesso conto più titolari. Gli Stati devono impegnarsi a fornire informazioni su tutte le tipologie di reddito obbligatorie, senza esclusioni. Inoltre, per permettere un utilizzo pieno dei dati è necessario migliorare l'associazione automatica tra le informazioni ricevute e i contribuenti inseriti nelle banche dati nazionali e implementare un sistema di verifica dei flussi non corrisposti.

La Corte cerca, infine, di stimare il gettito recuperato attraverso l'utilizzo del sistema di scambio informazioni per valutarne l'efficienza, per la quale non esiste un indicatore unico europeo<sup>48</sup>. Alcune analisi della Commissione europea stimano in 624 milioni di euro gli introiti dovuti alla sola applicazione della DAC1, mentre i costi sostenuti tra il 2015 e il 2017 si aggirano attorno ai 145 milioni di euro, di cui l'85% (123 milioni di euro) per la creazione iniziale dell'infrastruttura informatica e l'adeguamento dei sistemi

<sup>48</sup> MATEO RIZZI (2021), *Scambio dati, si apre una falla sui ruling fiscali dei Paperoni*, 1 febbraio 2021

nazionali esistenti. Come ribadito anche dall'OCSE, monitorare i risultati è importante per capire la direzione futura.

Sempre nel 2016, la direttiva 2016/2258/UE (DAC5) consente alle autorità fiscali di accedere alle informazioni in materia di antiriciclaggio in possesso degli altri Paesi membri, mentre nel 2018 la direttiva 2018/822/UE (DAC 6) include tra le informazioni soggette a scambio automatico obbligatorio anche i dati relativi ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica. A tal fine viene posto a capo di qualsiasi intermediario che attui “un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica”<sup>49</sup> l'obbligo di segnalare alle autorità fiscali tali operazioni. Gli intermediari sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, consulenti finanziari, commercialisti, avvocati e istituti finanziari. Questi devono fornire informazioni dettagliate su determinate operazioni transfrontaliere ritenute rilevanti, quali, ad esempio, operazioni che coinvolgono l'uso di perdite fiscali o che coinvolgono società controllate estere. Questi dati sono dunque inclusi dagli Stati membri tra le informazioni soggette a scambio automatico. L'intento è prevenire la pianificazione fiscale aggressiva.

In linea con l'azione 1 del Progetto BEPS, la direttiva 2021/514/UE (DAC 7) estende l'obbligo di scambio automatico di dati fiscali alle piattaforme digitali. I gestori dei *marketplace*, indipendentemente dal fatto che la piattaforma sia situata o meno entro i confini dell'Unione, sono tenuti a comunicare alle autorità fiscali i corrispettivi percepiti dai venditori attivi sui loro portali, se questi hanno incassato più di duemila euro o intestatari di più di 30 cessioni annue. Sono interessate a comunicazione le transazioni di beni e servizi personali, il noleggio di mezzi di trasporto e le locazioni immobiliari. L'obiettivo è rendere più trasparente l'economia digitale per impedire concorrenze sleali nei confronti di quella fisica. Infatti, sempre più spesso vengono utilizzate le piattaforme digitali per la vendita da parte di privati e imprese e molti di questi redditi non sono dichiarati, causando così una riduzione del gettito fiscale e un indebito vantaggio rispetto alle imprese tradizionali. I giganti del web acquisiscono dunque il ruolo di “collaboratori fiscali”. Gli Stati membri inseriscono tali informazioni nei flussi di scambio automatico con gli altri Paesi dell'Unione<sup>50</sup>.

---


<sup>49</sup> PARLAMENTO EUROPEO, art 3, punto 21 Direttiva 2018/822/UE

<sup>50</sup> STEFANO LATINI (2021), *Con la direttiva DAC 7 i gestori di piattaforme digitali diventano collaboratori del fisco*, 25 marzo 2021

Infine, di recentissima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale europea (ottobre 2023), la direttiva 2023/2226/UE (DAC 8) include nello scambio automatico di informazioni i proventi delle operazioni in cripto-attività e i *ruling* fiscali preventivi per i soggetti privati ad alto patrimonio netto. Vengono così risolte due lacune informativa importanti. Le disposizioni dovranno essere ratificate dagli Stati membri entro il 31 dicembre 2025 per diventare operative dal 1° gennaio 2026.

Tabella 33, *Graduale inasprimento delle norme DAC (2021)*

**Un graduale inasprimento delle norme DAC**



## 2.5 Sistemi internazionali di scambio dati: FATCA e CRS

Gli Stati Uniti d'America, a seguito dell'attacco del 11 settembre 2001, hanno avviato il *Terrorist Finance Tracking Program* (TFTP) per identificare e debellare possibili reti terroristiche. Per finalità di sicurezza nazionale hanno preteso e ottenuto di avere accesso

ai server della società SWIFT su cui transitano tutte le operazioni finanziarie internazionali. La notizia non fu ben accolta dalla Svizzera e dagli altri paradisi fiscali che videro la concessione come un primo tassello verso la caduta del proprio segreto bancario<sup>51</sup>.

Perciò, quando nel 2010 il Congresso Americano approvò la *Foreign Account Tax Compliance Act*, nota con l'acronimo di FATCA, il malcontento aumentò. Gli USA infatti obbligarono tutti gli intermediari finanziari esteri a uno scambio di informazioni sui conti finanziari dei propri cittadini, pena l'applicazione di una ritenuta alla fonte del 30% su tutti i pagamenti di provenienza statunitense. Non collaborare con l'IRS (Internal Revenue Service), equivalente dell'italiana Agenzia delle Entrate, si sarebbe tradotto in una "rinuncia al dollaro, ai mercati dei titoli e dei capitali americani"<sup>52</sup> e quindi in un'esclusione dal sistema finanziario internazionale.

Perciò, controvoglia, i paradisi fiscali intaccarono ulteriormente la riservatezza garantita ai propri Clienti. Nella stessa direzione, l'introduzione nel 2017 del CRS (*Common Reporting Standard*), un sistema di scambio automatico di informazioni finanziarie su scala globale. Introdotto dall'OCSE e dal G20, è uno degli strumenti più efficienti per contrastare l'evasione e l'elusione fiscale internazionali e ripristinare un'economia globale competitiva ed equa. Analizziamo dunque i due sistemi, partendo dal precursore americano FATCA, fonte d'ispirazione per le autorità europee e occidentali.

### 2.5.1 FATCA: *Foreign Account Tax Compliance Act*

Il susseguirsi di scandali giornalistici che coinvolsero personaggi di spicco mondiali e in particolare l'indagine *SwissLeaks*, aiutarono gli Stati Uniti d'America a prendere coscienza dell'ampiezza e della portata dell'evasione fiscale internazionale. Fu chiaro come individui e imprese potessero utilizzare conti segreti in giurisdizioni *offshore* per eludere le normative fiscali e dunque la necessità di aumentare la trasparenza finanziaria e la condivisione di informazioni tra Paesi. Su questi impulsi nel 2010 il Congresso Americano approvò la *Foreign Account Tax Compliance Act*, nota con l'acronimo di FATCA. La similitudine con la Lista Falciani non sfugge: così come l'ingegnere Falciani consegnò alle istituzioni la lista di migliaia di potenziali evasori, così il Governo

---

<sup>51</sup> LUCA FANTACCI E LUCIO GOBBI (2022), *La guerra dei sistemi di pagamento*, 18 febbraio 2022

<sup>52</sup> SWISSINFO.CH - [https://www.swissinfo.ch/ita/politica/trasparenza-fiscale\\_fatca--l-arma-fatale-contro-il-segreto-bancario/35952244](https://www.swissinfo.ch/ita/politica/trasparenza-fiscale_fatca--l-arma-fatale-contro-il-segreto-bancario/35952244)



americano intese farsi consegnare dai Paesi oltre frontiera l'elenco dei cittadini statunitensi con conti finanziari esteri. La necessità di conoscere i redditi esteri è quanto mai importante per gli Stati Uniti d'America dove vigono due principi di tassazione: *worldwide taxation* e *citizenship based taxation*. Il primo è proprio di tutti gli ordinamenti occidentali e riconduce a tassazione unica tutti i redditi ovunque prodotti. Dunque, come in Italia il contribuente deve indicare in Dichiarazione tutti i propri redditi, sia prodotti entro i confini nazionali sia esteri, così in America. In entrambi i casi sono previste detassazioni sottoforma di crediti d'imposta per quanto già corrisposto al Paese in cui il reddito è stato generato. A differenza dell'Italia, però, per principio di *citizenship based taxation*, qualsiasi persona con regolare cittadinanza americana, anche se non più residente lì, è costretto a presentare Dichiarare all'IRS. Se prima di FATCA le autorità fiscali americane non avevano modo di sapere dove risiedesse un suo cittadino uscito dai confini nazionali né i suoi redditi, con l'introduzione dello scambio dati le istituzioni finanziarie estere diventano informatrici del governo USA.

Diventata operativa dal 1° luglio 2014, FATCA impone alle istituzioni finanziarie straniere (FFI) di inviare periodicamente all'IRS informazioni sui conti finanziari detenuti da cittadini statunitensi o da entità da questi partecipate. Viene data la possibilità ai singoli intermediari di conformarsi individualmente, siglando un accordo diretto con l'IRS, e in tal caso vengono definiti "istituti finanziari partecipanti", in sigla PFFI. Nel caso in cui lo Stato di residenza stringa con gli USA un accordo intergovernativo di ratifica (FATCA-IGA), l'intermediario prende il nome di "istituto finanziario di una giurisdizione partner" e non dovrà relazionarsi direttamente con le autorità fiscali americane, ma l'Agenzia delle Entrate o il suo corrispondente estero fungerà da tramite. Entrambe le tipologie sono FATCA-compliant, ossia rispettano le disposizioni contenute nella norma americana, a differenza degli "istituti finanziari non partecipativi" (NPFFI). La norma prevede un trattamento differenziato: se gli istituti sono collaborativi, non viene applicata alcuna tassazione; viceversa, tutti i pagamenti di origine americana subiscono una ritenuta alla fonte del 30%, imposta introdotta da FATCA al fine di stimolare la collaborazione degli istituti finanziari stranieri. Per essere compliant l'intermediario si impegna a: identificare i propri Clienti, compiendo un'attività di *due diligence* fiscale per individuare le US person; comunicare all'IRS informazioni sui conti e sui rispettivi titolari statunitensi; applicare una ritenuta alla fonte del 30% sui pagamenti di origine statunitense verso quei Clienti che decidono di non fornire informazioni sulla loro residenza o di non consentire l'invio di loro dati alle autorità americane (Clienti recalcitranti) o verso intermediari esteri

non partecipativi. Ne deriva che, salvo convenzioni dirette IRS-istituto finanziario, il sistema è basato su accordi bilaterali tra il Governo americano e quello dello Stato partecipante. Nonostante lo schema siano predefinito, è permessa una minima personalizzazione rispetto alla disciplina delineata sopra.

L'Italia, per evitare problemi giuridico-operativi a carico degli intermediari italiani, nel 2012 ha predisposto insieme a USA, Gran Bretagna, Francia e Spagna un modello intergovernativo, il c.d. "IGA1", che ha consentito in seguito ai singoli Paesi di stipulare un accordo bilaterale con gli Stati Uniti in merito alla normativa FATCA. L'Italia ha siglato il patto il 10 gennaio 2014, poi ratificato a giugno 2015 (L. 95/2015, 18 giugno 2015), obbligandosi all'invio dei primi flussi a partire dall'anno stesso. Anche se non in modo simmetrico, lo scambio automatico di informazioni è bidirezionale in quanto l'accordo prevede che anche l'Italia riceva informazioni in merito ai conti statunitensi dei propri cittadini. In questo modo lo scambio automatico non è più solo uno strumento americano per ridurre l'evasione negli USA, ma anche uno strumento italiano per contenere il fenomeno nel nostro Paese. Viene precisato l'impegno da parte di entrambi per raggiungere nel tempo un livello equivalente di scambio. Tra i benefici concessi alle istituzioni italiane, oltre all'esonero dal subire la ritenuta alla fonte americana, troviamo: la rimozione dell'obbligo di chiusura dei conti dei Clienti recalcitranti; la semplificazione della procedura di *due diligence*, basata ove possibile su elementi già nel pieno possesso dell'intermediario; l'invio dei dati all'Agenzia Entrate anziché direttamente all'IRS; la quasi completa esenzione dall'obbligo di ritenuta attiva.

Sono soggetti obbligati tutti gli intermediari italiani che ricadano nella definizione di istituzione finanziaria, istituzione di custodia, istituzione di deposito, entità di investimento e impresa di assicurazione specificata, se residente in Italia, con esclusione delle loro succursali estere e delle succursali in Italia di intermediari esteri. Sono esplicitamente esonerati i "beneficiari effettivi esenti", ossia organizzazioni governative o internazionali e Banca Italia e le "istituzioni finanziarie considerate adempienti", ossia istituzioni finanziarie locali, alcuni organismi di investimento collettivo e le organizzazioni non-profit. Esonerati anche alcuni prodotti, quali fondi pensione, inclusi i piani pensionistici individuali, e le polizze collettive TFR a beneficio dei dipendenti. La *ratio* è che tali soggetti e prodotti presentano un basso rischio di essere utilizzati per scopi evasivi. Per "conto oggetto di comunicazione", invece, si intendono principalmente conti finanziari, conti di deposito e conti di custodia. Nel caso di "conto italiano oggetto di comunicazione", gli USA forniscono indicazioni su nome, indirizzo e codice fiscale del

titolare, numero di conto, identificazione dell'istituto finanziario che ha raccolto i dati, importo lordo degli interessi pagati, dei dividendi pagati/accreditati e degli altri redditi pagati/accreditati sul conto. Viceversa, l'Italia si impegna a comunicare nome, indirizzo e TIN statunitense, numero di conto, identificazione dell'istituto italiano che ha raccolto i dati, saldo o valore del conto. Dal periodo imposta 2015, sono state aggiunte informazioni su interessi, dividendi, canoni, salari e compensi e dal 2016 lo scambio dati è entrato a regime, prevedendo l'invio anche dei corrispettivi lordi da smobilizzo di *asset* statunitensi. È subito evidente che mentre il nostro Paese è tenuto a informare il Governo americano del saldo di conto, gli USA si astengono dal farlo. Un punto di difficile applicazione riguarda, soprattutto nei primi anni, l'individuazione dell'identificativo univoco del soggetto, rispettivamente codice fiscale e TIN per Italia e USA. Si esonerò perciò entrambi gli Stati dal doverlo indicare, nel caso non fosse già in loro possesso, per gli anni 2014-2016, mentre è diventato obbligatorio dal 2017. Questo comporta che, in fase di adeguata verifica, va richiesto al Cliente e se questo non dovesse esserne a conoscenza, nel caso di cittadino statunitense in Italia, può richiedere all'Ambasciata un duplicato o il rilascio del *Social Security Number* (SSN), da comunicare all'intermediario appena disponibile.

Quali siano i conti oggetti di comunicazione varia in base alla tipologia di soggetto e se conti di nuova apertura o preesistenti. Nel caso di persone fisiche, non sussiste obbligo di verifica e comunicazione nel caso di conti finanziari d'importo equivalente inferiore a \$50.000. Se il valore è compreso tra \$50.00 e un milione, per i conti preesistenti l'attività di verifica è svolta solo sulla base dei dati rintracciabili elettronicamente conservati nei propri archivi, se invece è di nuova costituzione è necessario ricorrere a un'autocertificazione del titolare da cui si evinca se è *US person*. Per importi superiori si richiede una verifica rafforzata, basata non solo sugli archivi digitali, ma anche cartacei dei cinque anni precedenti. Dall'altro lato, nel caso di conti intestati a entità o a istituzioni finanziarie non partecipanti la soglia di esenzione è \$250.000. Al di sopra, gli adempimenti cambiano in base al fatto che il titolare sia una "persona statunitense specificata", un'entità non finanziaria estera passiva (Passive NFFE) controllata da uno o più "soggetti statunitensi specificati" o un'istituzione finanziaria non partecipante. La verifica si basa sulle informazioni già in possesso dell'intermediario o derivabili dai rapporti commerciali con la Clientela. Non molto differente il caso in cui il conto sia stato aperto dopo il 1° gennaio 2014, nel qual caso se il titolare del conto è una NFFE attiva, un'istituzione finanziaria italiana o un'istituzione finanziaria di una giurisdizione partner

non sono richiesti adempimenti. Viceversa, deve essere segnalato e i dati su cui basare le verifiche includono anche l'autocertificazione rilasciata dal Cliente.

L'adempimento più complesso richiesto all'intermediario è dunque l'adeguata verifica, o *due diligence*, del Cliente. A partire dalla dichiarazione rilasciata, basata su modelli standard previsti dal Governo americano, o dai dati comunque in suo possesso, l'istituto deve accertarsi che il soggetto non sia un *US person*. Anche nel primo caso, per escludere dichiarazioni false, vanno verificati una serie di "indizi" chiarificanti, quali, ad esempio, i certificati di residenza fiscale rilasciati da Stato, Comuni o CCIAA o la presenza di indirizzi e numeri telefonici statunitensi. Nel caso di responso positivo, i dati vanno inviati telematicamente all'Agenzia delle Entrate che, entro nove mesi dal termine dell'anno solare, provvede a comunicarli all'IRS americano, sui modelli informatici prestabiliti. Tuttavia, se il titolare del conto non firma l'autorizzazione e non ne autorizza l'invio, l'intermediario non può comunicarne il contenuto all'Agenzia Entrate, ma va segnalato quale Cliente recalcitrante. L'IRS può in ogni caso ottenere il dato, inoltrando una domanda di assistenza amministrativa per un intero gruppi di persone.

L'accordo disciplina anche le sanzioni conseguenti a errori, distinguendo le ipotesi di errori minimi e amministrativi da quelle di grave non conformità. Mentre nel primo caso l'Agenzia informa l'istituzione della notifica ricevuta dall'IRS e richiede di sanare, sanzionando pecuniariamente l'accaduto secondo le norme di diritto italiano, nel caso di grave non conformità, qualora non risolta entro 18 mesi, l'intermediario verrà degradato a "istituzione finanziaria non partecipante", con tutte le relative conseguenze.

L'accordo è stato reso operativo grazie al *Competent Authority Arrangement*, uno scritto amministrativo tra le autorità fiscali italiane e statunitensi, che ha disciplinato gli standard informatici per lo scambio automatico, definite le tempistiche e le modalità esatte, anche in merito alla richiesta di correzioni. Viene più volte ribadita l'importanza del rispetto di riservatezza e alti livelli di protezioni delle informazioni scambiate.

Da tutto quanto detto, è evidente che la normativa antievasione FATCA ha avuto un impatto considerevole sulle amministrazioni mondiali e sulle sue istituzioni finanziarie. Lo sforzo per implementare il sistema di scambio dati ha richiesto considerevoli apporti economici e ha costretto all'adozione di misure volte ad ottemperare i requisiti di divulgazione e trasparenza statunitensi. Inoltre, ha spinto molte giurisdizioni a rivedere le proprie normative fiscali, anche in ottica dell'adozione del sistema internazionale CRS. Nonostante siano passati dieci anni dall'entrata in vigore dell'accordo, l'asimmetria nelle informazioni scambiate non è stata superata, prevedendo ancora lacune a sfavore

dell'Italia.

Tuttavia, l'efficacia dello strumento è indiscussa e l'anno stesso in cui venne siglato l'accordo intergovernativo IGA1, i Governi degli Stati che vi parteciparono proposero di prendere a modello la normativa FATCA per creare un sistema automatico di scambio informazioni finanziarie su scala globale, noto oggi come CRS.

### 2.5.1 CRS: *Common Reporting Standard*

Convinzione comune dei Paesi occidentali è che la lotta all'evasione fiscale transfrontaliera debba passare per accordi internazionali, possibilmente multilaterali: le manovre nazionali rischiano di accentuare le asimmetrie presenti tra ordinamenti giuridici e dunque di portare al risultato opposto rispetto a quello sperato, allontanando i capitali, riducendo il gettito e facilitando evasione ed elusione. In linea con questi propositi è stato implementato negli ultimi dieci anni lo scambio automatico di informazioni, ispirato al modello FATCA appena descritto.

Gli stessi Stati europei che stipularono l'accordo intergovernativo IGA1 con gli Stati Uniti d'America sono stati i promotori di un progetto pilota di scambio automatico di informazioni multilaterale e a livello globale, ideato su stampo di quello statunitense FATCA. Il 9 aprile 2013 esposero il programma al Commissario europeo alla fiscalità e invitarono gli altri Stati membri ad unirsi, auspicando per l'Europa un ruolo di guida nell'affermazione di questo sistema globale<sup>53</sup>. I pareri positivi del Consiglio europeo, dei leader del G20 e dell'OCSE tardarono solo pochi mesi e a febbraio 2014 fu redatto il primo modello di *Common Reporting Standard* (CRS), che arrivò alla sua configurazione definitiva a luglio dell'anno stesso. Il documento è intitolato *Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters* e si compone di tre sezioni: nella prima vengono delineate intenzioni e funzionamento generale; la seconda riporta il testo del *Model Competent Authority Agreement* (MCAA) e del *Common Reporting Standard* (CRS); l'ultima è una descrizione esplicativa dei due modelli, inserita per facilitarne l'applicazione da parte degli istituti finanziari e delle autorità fiscali aderenti. In chiusura sono allegate le specifiche tecniche, a partire dalle infrastrutture informatiche necessarie e dai sistemi di *privacy* obbligatori.

Nella prima sezione, viene precisato che la norma stabilisce uno standard minimo di

---

<sup>53</sup> CAMERA DEI DEPUTATI (2016), *Lotta all'evasione fiscale: contesto internazionale e linee guida OCSE*, 12 maggio 2016

informazioni da scambiare, ma che le giurisdizioni possono scegliere, o continuare nel caso dell'Europa, a comunicare più di quanto indicato nel documento. Non si nasconde che, per massimizzare l'efficienza e ridurre i costi, si è preso a modello il sistema intergovernativo FATCA, dal quale si discosta per finalità e approccio. Non condividendo la *citizen based taxation* americana, lo strumento non intende sanzionare gli Stati non aderenti attraverso ritenute alla fonte e, soprattutto, il CRS ha natura essenzialmente multilaterale, opposta rispetto agli accordi bilaterali richiesti dal Governo USA. Vengono individuati tre fattori per il successo del sistema automatico, tutti riconducibili alla creazione di un ecosistema globale coeso: utilizzo di standard unici in materia di *due diligence*, reportistica e scambio di informazioni; creazione di una base legale e operativa unitaria; utilizzo di soluzioni tecno-informatiche uniche o compatibili. Ne deriva una standardizzazione dei processi che riduce gli sforzi dei Governi e degli istituti finanziari, a vantaggio di efficienza, qualità e prevedibilità dei dati. In merito alla reportistica, la rendicontazione riguarda tutti i conti finanziari, detenuti non solo da persone fisiche, ma anche giuridiche, e le operazioni rilevanti di qui transitate, quali ricavi dalla vendita di *asset*, polizze, dividendi, interessi e qualsiasi altro reddito da investimento. Le procedure di *due diligence* sono invece fondamentali per garantire la qualità delle informazioni e devono essere implementate secondo standard comuni dagli istituti finanziari per individuare i conti oggetto di comunicazione e ottenere i dati identificativi del titolare del conto. Tuttavia, l'aspetto distintivo del CRS riguarda l'ampio utilizzo di uno strumento multilaterale per la ratifica dell'accordo d'adesione, la c.d. "Convenzione". L'OCSE contempla strade alternative a discrezione delle singole giurisdizioni. L'accordo può essere siglato a norma dell'art.6 della Convenzione Multilaterale sulla Mutua Assistenza in Materia Fiscale (sopracitata "Convenzione"), di qualsiasi altro accordo intergovernativo multilaterale, delle Convenzioni contro le doppie imposizioni o di altri trattati bilaterali. Tra tutte l'OCSE ha indicato come preferibile la prima, in quanto rende più rapida ed efficiente l'implementazione del sistema. Così come modificata nel 2011, la Convenzione Multilaterale sulla Mutua Assistenza in Materia Fiscale prevede forme di cooperazione amministrativa, contiene rigide regole sulla riservatezza e sull'uso corretto delle informazioni e ne consente lo scambio automatico su scala globale. Per aderirvi, è necessario un separato accordo tra le autorità competenti delle due o più parti interessate. Con un unico accordo è perciò possibile rendere operativo lo scambio automatico tra più partecipanti. L'Italia stessa ha aderito attraverso la firma e l'attuazione della Convenzione, ma ha anche implementato disposizioni simili a livello europeo attraverso la ratifica della

direttiva 2014/107/UE, che regola l'utilizzo del CRS tra gli Stati Membri. In alternativa, l'OCSE non impedisce la possibilità di siglare tanti accordi bilaterali (o integrarne di esistenti) quanti sono i Paesi con cui si intende scambiare informazioni finanziarie, soluzione spesso motivata dalla necessità di superare particolari ostacoli giuridico-politici o soddisfare particolari esigenze. In forza di questi accordi, a ottobre 2022 erano attivi oltre 4.900 rapporti di scambio tra le allora 110 giurisdizioni. L'elenco completo, aggiornato a maggio 2023, conta 120 Paesi aderenti, numero non indifferente se si considera che nel 2014 gli Stati erano appena 40, diventati 92 nel 2018, e che nel mondo ci sono 193 nazioni<sup>54</sup>. Rientrano tra i partecipanti anche giurisdizioni considerate meno trasparenti come Lussemburgo, Svizzera, Isole Vergini, Cayman e Bermuda, mentre non figurano gli Stati Uniti d'America che preferiscono utilizzare il proprio sistema FATCA. L'elenco completo è riportato in Tabella 31<sup>55</sup>.

Tabella 34, *Giurisdizioni aderenti al sistema CRS (2023)*

JURISDICTION OF THE COMPETENT AUTHORITY			
1. ALBANIA	31. DENMARK	63. LATVIA	
2. ANDORRA	32. DOMINICA	64. LEBANON	
3. ANGUILLA	33. ECUADOR	65. LIBERIA	
4. ANTIGUA AND BARBUDA	34. ESTONIA	66. LIECHTENSTEIN	
5. ARGENTINA	35. FAROE ISLANDS	67. LITHUANIA	
6. ARUBA	36. FINLAND	68. LUXEMBOURG	
7. AUSTRALIA	37. FRANCE	69. MACAU, CHINA	
8. AUSTRIA	38. Including NEW CALEDONIA	70. MALAYSIA	
9. AZERBAIJAN	39. GEORGIA	71. MALDIVES	
10. BAHAMAS	40. GERMANY	72. MALTA	
11. BAHRAIN	41. GHANA	73. MARSHALL ISLANDS	
12. BARBADOS	42. GIBRALTAR	74. MAURITIUS	
13. BELGIUM	43. GREECE	75. MEXICO	
14. BELIZE	44. GREENLAND	76. MOLDOVA	
15. BERMUDA	45. GRENADA	77. MONACO	
16. BRAZIL	46. GUERNSEY	78. MONTENEGRO	
17. BRITISH VIRGIN ISLANDS	47. HONG KONG, CHINA	79. MONTSERRAT	
18. BRUNEI	48. HUNGARY	80. MOROCCO	
19. BULGARIA	49. ICELAND	81. NAURU	
20. CANADA	50. INDIA	82. NETHERLANDS	
21. CAYMAN ISLANDS	51. INDONESIA	83. NEW ZEALAND	
22. CHILE	52. IRELAND	84. NIGERIA	
23. CHINA (PEOPLE'S REPUBLIC OF)	53. ISRAEL	85. NIUE	
24. COLOMBIA	54. ISLE OF MAN	86. NORWAY	
25. COOK ISLANDS	55. ITALY	87. OMAN	
26. COSTA RICA	56. JAMAICA	88. PAKISTAN	
27. CROATIA	57. JAPAN	89. PANAMA	
28. CURAÇAO	58. JERSEY	90. PERU	
29. CYPRUS	59. KAZAKHSTAN	91. POLAND	
30. CZECH REPUBLIC	60. KENYA	92. PORTUGAL	
	61. KOREA	93. QATAR	
	62. KUWAIT	94. ROMANIA	
			95. RUSSIAN FEDERATION
			96. RWANDA
			97. SAINT KITTS AND NEVIS
			98. SAINT LUCIA
			99. SAINT VINCENT AND THE GRENADINES
			100. SAMOA
			101. SAN MARINO
			102. SAUDI ARABIA
			103. SEYCHELLES
			104. SINGAPORE
			105. SINT MAARTEN
			106. SLOVAK REPUBLIC
			107. SLOVENIA
			108. SOUTH AFRICA
			109. SPAIN
			110. SWEDEN
			111. SWITZERLAND
			112. THAILAND
			113. TÜRKIYE
			114. TURKS & CAICOS ISLANDS
			115. UGANDA
			116. UKRAINE
			117. UNITED ARAB EMIRATES
			118. UNITED KINGDOM
			119. URUGUAY
			120. VANUATU

<sup>54</sup> ANTONIO MEROLA (2023), *Common Reporting Standard (CRS): controlli su redditi e conti esteri*, 15 marzo 2023

<sup>55</sup> AUTOMATIC EXCHANGE PORTAL (2023) - <https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/>

La seconda sezione riporta il *Model Competent Authority Agreement* (MCAA), un modello-tipo di accordo intergovernativo, da poter prendere a riferimento per evitare di negoziare ogni singolo aspetto operativo. L'intento dell'OCSE è semplificare e accelerare il processo di implementazione del CRS, oltre che standardizzare le procedure. Nell'accordo MCAA, dopo un elenco di definizioni (Sezione 1), viene stabilito l'oggetto delle comunicazioni (Sezione 2), le modalità operative e le tempistiche (Sezione 3) e la riservatezza e tutela da garantire ai dati scambiati (Sezione 5)<sup>56</sup>.

Il *Common Reporting Standard*, invece, contiene gli standard da rispettare in merito a *reporting* e *due diligence*, alla base dello scambio automatico di informazioni sui conti finanziari. Nel dettaglio, indica le istituzioni finanziarie obbligate, esentate solo nel caso in cui presentino un basso rischio di essere utilizzate a scopo di evasione fiscale. Viene chiarita la definizione di "conto oggetto di comunicazione" e delle informazioni da trasmettere a suo riguardo, mentre per quanto attiene alla procedura di due diligence viene fatta distinzione tra conti intestati a persone fisiche e conti intestati ad entità e tra conti preesistenti e conti di nuova apertura. La differenza sostanziale attiene all'importo oltre il quale si è obbligati a segnalare o è necessaria una verifica rafforzata e alla tipologia di dati su cui basare l'attività di controllo (informatizzati, cartacei e autodichiarazioni). Non ci soffermiamo sul contenuto di ogni sezione perché preferiamo descriverla nell'ambito dell'esposizione della disciplina prevista dalla direttiva europea 2014/107/UE, che regola l'utilizzo del CRS tra gli Stati Membri, ma senza modificare quella internazionale. Il sistema nel suo complesso, a livello italiano, prevede che le istituzioni finanziarie obbligate comunichino annualmente all'Agenzia delle Entrate i dati richiesti sui conti oggetti di comunicazione, individuati attraverso preliminare *due diligence*. Quest'ultima, entro il 30 settembre dell'anno successivo, trasmette i dati alle Autorità competenti di ciascuno Stato interessato. Entro la stessa data riceve le comunicazioni riguardo ai cittadini italiani dagli altri partecipanti al CRS, in seguito utilizzati per attività di controllo.

A livello europeo, la direttiva 2011/16/UE prevedeva già lo scambio automatico di alcune informazioni su redditi e capitali detenuti dai contribuenti in Stati diversi da quello di residenza, mentre l'art.8 contemplava l'estensione progressiva dell'oggetto di trasmissione e del suo livello di efficienza. Con l'introduzione del CRS, si è accelerato

---

<sup>56</sup> OCSE (2014), *Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters*



l'ampliamento dell'ambito di applicazione e rafforzata la procedura di *due diligence*, per uniformarsi agli standard internazionali. A dicembre 2014 è stata emanata la direttiva 2014/107/UE (DAC2), di modifica alla DAC1, che regola l'utilizzo dello strumento tra Stati Membri e ne prevede l'obbligatorietà a partire dal periodo imposta 2016. Il funzionamento non diverge da quanto previsto a livello internazionale: in capo alle istituzioni finanziarie sono posti obblighi di adeguata verifica (*due diligence*) e di comunicazione (*reporting*), per identificare e inviare annualmente alla competente autorità fiscale un elenco di informazioni in merito ai conti finanziari individuati come "oggetto di comunicazione" e ai titolari di questi, sempre riconducibili a persone fisiche. L'autorità competente di ciascuno Stato membro ha tempo fino al 30 giugno dell'anno successivo, termine spostato al 30 settembre in questi anni di pandemia, per inviarli alle autorità competenti degli Stati membri interessati. Chiariamo il significato di alcune espressioni normative tecniche di questa disciplina. Sono istituzioni finanziarie soggette a obbligo di comunicazione tutti gli istituti di deposito, di custodia, entità di investimento e le "imprese di assicurazione specificate", ossia che stipulano contratti di rendita o contratti assicurativi per i quali sia misurabile un valore maturato. In Italia queste corrispondono essenzialmente a banche, Poste Italiane, SIM, SGR, OICR, imprese di assicurazione ramo vita, società fiduciarie, istituti di moneta elettronica e di pagamento e società di cartolarizzazione, che devono essere fiscalmente residenti o avere una stabile organizzazione all'interno dello Stato membro. Rientrano invece nella definizione di "conti finanziari" tutti i conti di deposito (ex. conti corrente, libretti di risparmio), di custodia (conti che detengono una o più attività finanziarie a beneficio del cliente) e i conti di assicurazione, se relativi a contratti di rendita o dove sia misurabile un valore maturato. Questi sono "oggetti di comunicazione" solo nel caso in cui siano riconducibili a una "persona oggetto di comunicazione", ossia persone fisiche residenti in uno Stato membro differente rispetto a quella di residenza dell'istituzione finanziaria. Non sono previste nel caso di persone giuridiche, se non in senso lato: il conto da queste detenute è da comunicare solo se l'entità è controllata o di proprietà di "persone soggette a comunicazione", nulla in caso contrario. Le informazioni da riportare sono di seguito elencate: a) nome, indirizzo, numero di identificazione fiscale (NIF), data e luogo di nascita per ciascuna "persona oggetto di comunicazione" titolare dei suddetti conti o esercitante il controllo sull'Entità che ne è titolare; b) numero di conto; c) nome e numero di identificazione dell'istituto finanziario; d) saldo o valore del conto, indicandone la valuta, al 31.12 del periodo d'imposta di riferimento. Nel caso di conti di custodia o di

deposito sono specificati ulteriori adempimenti. Lo scambio automatico avviene attraverso la rete CCN, già operativa al momento dell'introduzione del CRS, di cui la Commissione garantisce sicurezza e impenetrabilità, a tutela della riservatezza dei dati trasmessi. Per quanto attiene all'obbligo di *due diligence*, la norma fa distinzione innanzitutto tra persone fisiche ed entità. Nel primo caso, se il conto è preesistente e di importo non rilevante, l'intermediario può limitarsi ad analizzare i dati presenti nei propri archivi elettronici per rintracciare prove documentali della residenza fiscale del titolare del conto finanziario. Nel caso non presenti, ricerca gli "indicia", ossia verifica che non ci siano indirizzi di posta o di residenza, numeri telefonici o ordini di bonifici permanenti in/verso uno Stato membro. Se emergono, deve considerare il titolare come residente in ciascuno Paese dell'Unione per cui emerga un *indicium*, salvo autocertificazione che attesti il contrario. Viceversa, non sono richiesti ulteriori adempimenti. Per conti di importo rilevante, la procedura di verifica rafforzata richiede una ricerca non solo negli archivi elettronici, ma anche in quelli cartacei, per la documentazione relativa ai cinque anni precedenti, e una richiesta al responsabile del rapporto ai fini di una conoscenza effettiva. Negli anni successivi, nel caso rimanga tutto invariato, non si è tenuti ad applicare nuovamente la procedura rafforzata, fatto salvo la richiesta al responsabile. Per i conti di nuova apertura, all'inizio del rapporto il Cliente deve rilasciare un'autocertificazione che consenta all'istituzione finanziaria di determinarne la residenza, anche valutandone la congruenza con i dati in proprio possesso. Tra i dati obbligatori figurano la data di nascita e il NIF, che nel caso di conti preesistenti è da riportare solo nel caso sia nella disponibilità dell'istituto. Vista l'importanza del dato per ricollegare i conti ai soggetti presenti nelle banche dati degli Stati riceventi, la Commissione esorta in ogni caso a rintracciarlo ove possibile. Da notare che, a differenza dell'accordo FATCA, non viene indicato l'importo oltre il quale il conto è considerato rilevante, scelta voluta per evitare meccanismi di elusione. Per quanto riguarda gli enti, non si è tenuti a verifica nel caso il saldo del conto al 31 dicembre 2015 non superi l'equivalente in euro di 250.000 dollari, soglia introdotta per uniformare la disciplina agli scambi FATCA. Per quantificare il saldo si considerano tutti i conti detenuti presso lo stesso intermediario. Superato il limite, sono "oggetto di comunicazione solamente i conti detenuti da una o più entità che sono Persone Oggetto di Comunicazione, o da Entità Non Finanziarie Passive con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione". Per semplificare, tutti i conti finanziari intestati a ditte individuali ("entità che sono Persone Oggetto di Comunicazione") o a qualsiasi società

non coinvolta in attività finanziaria significativa (Entità Non Finanziarie Passive) sono soggetti a verifiche. La *due diligence* si basa su tutta la documentazione a disposizione, conservata sia per finalità di legge sia per ragioni commerciali, comprese le informazioni antiriciclaggio, e su eventuali autodichiarazioni rilasciate. Lo scopo è individuare se il titolare del conto o le persone che esercitano controllo sulle Entità Non Finanziarie Passive sono residenti in uno Stato membro e dunque “persone oggetto di comunicazione”, le cui informazioni da trasmettere sono le stesse viste precedentemente. Per i conti di nuova apertura intestati a entità, è richiesto il rilascio di un’autocertificazione da parte delle persone fisiche coinvolte e rimangono validi gli strumenti di analisi previsti nel caso di conti preesistenti.

A prescindere dalla tipologia, se un’entità o persona fisica possiede più conti presso lo stesso intermediario il saldo da considerare è quello complessivo, mentre nel caso di conti cointestati vanno inviate tante comunicazioni quanti sono i titolari, attribuendo ad ognuno l’intero saldo. Infine, l’istituzione finanziaria deve implementare procedure idonee a garantire che ogni responsabile del rapporto riesca a intercettare eventuali variazioni che richiedano una nuova verifica dei requisiti. Il monitoraggio è dunque da svolgere nel *continuum*, anche richiedendo al Cliente di produrre un’ulteriore autocertificazione se ritenuta inattendibile.

A livello nazionale, con il decreto 28 dicembre 2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Italia ha ratificato la DAC2, senza modifiche o integrazioni alla disciplina. Viene stabilito il 30 aprile di ogni anno come termine per l’invio delle comunicazioni dagli intermediari all’Agenzia delle Entrate. Questa, a sua volta, deve trasmetterle agli Stati membri interessati entro il 30 giugno dell’anno successivo al periodo d’imposta a cui fanno riferimento. Per ovvi motivi, un elemento di tipicità italiano sono gli Allegati C e D che riportano gli elenchi delle giurisdizioni “oggetto di comunicazione” e “partecipanti”. Si fa riferimento rispettivamente agli Stati nei confronti dei quali l’amministrazione italiana si obbliga a trasmettere i dati dei conti intrattenuti in Italia dai loro residenti e i Paesi dai quali l’Italia riceve informazioni sui conti intrattenuti dai cittadini italiani presso i loro intermediari. I numeri sono cresciuti negli anni passando da 76 giurisdizioni nel 2015 a 82 (oggetto di comunicazione) e 110 (partecipanti) nel 2022, data dell’ultimo aggiornamento degli Allegati. In entrambi sono inclusi tutti gli Stati membri più alcuni Stati esteri con cui sono stati stipulati accordi a livello europeo o nazionale.

Raccogliendo quanto sparpagliatamente già detto, FATCA e CRS sono entrambi sistemi per lo scambio di informazioni finanziarie tra Stati esteri con intenti anti evasivi, ma presentano ognuno le proprie peculiarità. La differenza fondamentale attiene agli accordi di ratifica: mentre lo *standard* messo a punto dall'OCSE si propone come uno strumento multilaterale, FATCA si basa unicamente su trattati bilaterali tra il Governo statunitense e le giurisdizioni partecipanti. La scelta influenza la tempestività e l'efficienza dello scambio di informazioni e coinvolge insieme la standardizzazione del processo, che non solo semplifica, ma anche eguaglia la disciplina e il trattamento. La disparità si riflette anche nelle informazioni soggette a comunicazione, che dal lato americano non sono complete quanto quelle richieste alle controparti. Grande assente il saldo di conto corrente. Inoltre, FATCA prevede un sistema sanzionatorio nei confronti dei Paesi non aderenti, mai ipotizzato nel CRS, che basa il proprio funzionamento su una proficua collaborazione tra autorità internazionali e sulla reciprocità della misura.

## **CAPITOLO III – CRS per la lotta all’evasione: caso concreto dei conti correnti esteri**

L’obiettivo della tesi è sottolineare l’importanza dei sistemi internazionali di scambio dati, in grado di fornire alle autorità nazionali le informazioni necessarie per verificare e sanzionare i comportamenti potenzialmente evasivi. Per concretizzare l’argomento, focalizzeremo l’attenzione sugli investimenti e sulle attività finanziarie detenute all’estero. Esempificheremo esponendo l’analisi empirica di un contribuente italiano con conti correnti in uno Stato estero collaborativo, che ha ricevuto un accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate per mancata compilazione del quadro RW nelle dichiarazioni dei redditi anno imposta 2019 e successive.

### **3.1 Adempiere: gli obblighi dichiarativi e impositivi per i contribuenti italiani**

Nei capitoli precedenti abbiamo parlato di evasione, dando per scontato il significato di “adempimento fiscale” e gli obblighi impositivi che gravano sui contribuenti italiani. Per completezza, presentiamo l’argomento in modo sommario.

Adempiere significa “assolvere un dovere” e in ambito tributario si utilizza spesso la locuzione “adempimenti fiscali”, ossia una serie di obblighi imposti dalla legge ai contribuenti, sia persone fisiche sia persone giuridiche, per raccogliere il gettito pubblico e per monitorare transazioni e comportamenti dei cittadini. Gli adempimenti fiscali sono inoltre il mezzo attraverso il quale viene assicurata l’equità del contributo economico di ciascuno soggetto.<sup>57</sup>

In Italia, come in ogni altra legislazione, risulta difficile elencare le imposte e le dichiarazioni fiscali a cui i propri cittadini sono tenuti, dovendosi obbligatoriamente distinguere tra tipologie di soggetti.

Va precisato che evadere attiene al mancato versamento delle imposte dovute e non è l’unica fattispecie in ambito tributario a comportare sanzioni amministrative. Il mancato rispetto delle scadenze fiscali e degli adempimenti obbligatori, a prescindere dall’eventuale imposta dovuta, configura un illecito sanzionabile. La differenza risulterà evidente nell’esempio conclusivo, dove emerge la dicotomia tra imposizione fiscale e obblighi di mero monitoraggio.

Innanzitutto, bisogna distinguere la realtà imprenditoriale e professionale dai privati

---

<sup>57</sup> AIDA SRL (2021), <https://kipy.it/produttivita/adempimenti-fiscali/>

cittadini. Le differenze di trattamento discendono dalla diversa natura dell'attività svolta e dagli obiettivi perseguiti: mentre professionisti e imprese svolgono attività professionale e commerciale con scopo di profitto, i secondi prestano il proprio lavoro a Stato e imprese in cambio di una remunerazione che gli consenta di soddisfare le proprie esigenze personali e familiari (attività personale). In sostanza, le imprese mirano a generare profitti attraverso l'attività economica, mentre i dipendenti lavorano per ottenere un reddito in grado di migliorare la loro qualità di vita. Ne discendono maggiori obblighi dichiarativi in capo ai primi, anche per il ruolo di sostituto d'imposta nei confronti dei secondi. Sia a livello contributivo (INPS) sia di imposte (IRPEF), i titolari sostituiscono i propri dipendenti nel rapporto con il Fisco e gli enti previdenziali, versando per loro conto quanto dovuto. Rimane in capo al dipendente l'obbligo annuale di presentazione del Modello Redditi, che per la maggior parte dei privati cittadini corrisponde al Modello 730. La dichiarazione riassume tutti i redditi percepiti dal soggetto nell'anno solare ed è un documento fiscale-contabile da presentare al Fisco per ottenere la restituzione delle maggiori imposte versate o per liquidare le imposte dovute<sup>58</sup>. Per le persone fisiche, sia private cittadini sia titolari di partita iva, l'imposta rilevante è l'IRPEF, ossia "imposta sul reddito delle persone fisiche" e ha una natura progressiva, prevedendo aliquote a scaglioni in base al reddito. Il vantaggio del Modello 730 rispetto agli altri previsti dall'ordinamento è che il contribuente ottiene il rimborso o gli viene trattenuta l'imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione<sup>59</sup>. Inoltre, la sua presentazione non è sempre obbligatoria, decadendo l'imposizione nel caso in cui le imposte siano state già interamente e correttamente trattenute dal sostituto d'imposta oppure non siano dovute in origine (redditi esenti o assenza di reddito)<sup>60</sup>. Nel caso di imprese e professionisti, mancando il sostituto d'imposta, è necessario ricorrere a Modelli differenti, quali Unico Persone Fisiche, Unico Società di Persone o Unico Società di Capitali. Ognuno è riferito a soggetti differenti e presenta proprie peculiarità, a partire dall'imposta da liquidare: mentre le società di capitali pagano IRES (imposta sul reddito delle società) la cui aliquota è fissa al 24% e IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) al 3,9%, le società di persone ragionano per trasparenza, tassando il reddito in capo ai soci che, come tutte le persone fisiche, pagano IRPEF. Non sono invece esentate dall'IRAP. In questa sede non

---

<sup>58</sup> INFORMAZIONE FISCALE (2022) - <https://www.informazionefiscale.it/Dichiarazione-dei-redditi>

<sup>59</sup> AGENZIA DELLE ENTRATE (2022) - <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/730-2022/infogen-730-2022>

<sup>60</sup> CAF CISL (2020) - [https://www.cafcisl.it/schede-32-chi\\_e\\_esonerato\\_730](https://www.cafcisl.it/schede-32-chi_e_esonerato_730)

è rilevante evidenziare le differenze tra modelli quanto comprendere che su tutti i contribuenti grava un'imposizione fiscale diretta (IRPEF o IRES) e, in capo alla maggioranza, un obbligo dichiarativo conseguente.

L'altra tassa da cui discendono obblighi dichiarativi è l'imposta sul valore aggiunto (IVA). Occorre distinguere i contribuenti di diritto, ossia coloro che cedono beni e servizi nell'esercizio di arti, professioni o attività impresa e sono dunque obbligati ad applicarla, dai contribuenti di fatto, che sostengono effettivamente l'onere dell'imposta e si identificano nei consumatori finali<sup>61</sup>. Essendo gettito statale, i soggetti passivi IVA diventano debitori nei confronti del Fisco e sono dunque tenuti a versare mensilmente o trimestralmente allo Stato l'IVA incassata, se eccedente quella pagata nello stesso periodo di riferimento. In caso contrario, risultano creditori dell'Erario e avranno diritto a scalare l'esubero dalle liquidazioni successive. Ne consegue che tali soggetti sono obbligati a vari adempimenti formali, quali l'obbligo di fatturazione, di registrazione delle operazioni e di presentazione degli adempimenti periodici IVA (LIPE e Dichiarazione IVA)<sup>62</sup>.

Esistono infine una serie di imposte minoritarie legate a specifici redditi (cedolare secca) o proprietà (IMU) o condizione del soggetto (imposte di concessione governativa), per le quali non è prevista una specifica dichiarazione fiscale, ma la semplice liquidazione tramite F24.

Le imposte dirette e indirette sopra descritte trovano declinazione anche in ambito internazionale.

Per l'applicazione dell'IVA è richiesto il rispetto di tre requisiti, tra cui quello territoriale. Nel caso di cessione di beni o servizi con l'estero si configurano perciò operazioni non imponibili<sup>63</sup>, ma, a scopo di monitoraggio, nel caso di operazioni tra Stati europei, è richiesta la presentazione del modello Intrastat. È sempre obbligatorio nel caso di fatture emesse, mentre per gli acquisti solo se vengono superati specifici volumi.

Inoltre, in un contesto transfrontaliero, adempiere implica dichiarare in Italia i redditi esteri. Per il già citato principio di *worldwide taxation*, disposto dagli articoli 1, 2 e 3 del DPR n. 917/86 (TUIR), sono assoggettati a imposizione in Italia tutti i redditi percepiti

---

<sup>61</sup> UNIVERSITA' DI SIENA (2019) - <https://www.unisi.it/ateneo/lavorare-unisi/servizi-economici/iva#:~:text=Per%20soggetti%20passivi%20dell'IVA,attivit%C3%A0%2C%20importazioni%20o%20operazioni%20intra-comunitarie>.

<sup>62</sup> DATALOG (2020) - [https://www.datalog.it/iva-imposta-sul-valore-aggiunto/#Cosa\\_significa\\_%E2%80%9CSoggetto\\_passivo\\_dellIVA%E2%80%9D](https://www.datalog.it/iva-imposta-sul-valore-aggiunto/#Cosa_significa_%E2%80%9CSoggetto_passivo_dellIVA%E2%80%9D)

<sup>63</sup> AGENZIA DELLE ENTRATE (2023) - <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/iva-regole-generaliali-quote-esenzioni-pagamento/esclusioni-ed-esenzioni-enti-e-pa>

dai contribuenti fiscalmente residenti nel nostro Paese, compresi quelli esteri<sup>64</sup> in quanto “l'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato”<sup>65</sup>. Precisiamo che si considera fiscalmente residente quel soggetto che, se persona fisica, “per la maggior parte del periodo di imposta è iscritta nelle anagrafi della popolazione residente o ha nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”<sup>66</sup>. Per le persone giuridiche rileva il luogo in cui ha sede la direzione effettiva. A norma dell'art. 23, rubricato “applicazione dell'imposta ai non residenti”, si considerano prodotti nel territorio dello Stato e dunque soggetti a tassazione italiana i seguenti redditi: i redditi fondiari, quando l'immobile si trova nel territorio dello Stato; i redditi da lavoro autonomo o dipendente, se la prestazione è ivi svolta; i redditi da capitale, se corrisposti da soggetti residenti o stabilmente organizzati nel territorio dello Stato (esclusi interessi e proventi su conti correnti e depositi); i redditi d'impresa derivanti da attività esercitate in Italia mediante stabili organizzazioni; i redditi diversi, per i quali rileva il luogo in cui vengono svolte le attività o la collocazione dei beni; redditi da partecipazione imputati per trasparenza, se la società è fiscalmente residente nel Paese; pensioni e royalties se corrisposti dallo Stato italiano o da società o residenti o stabilmente organizzate<sup>67</sup>. In tutti questi casi l'Italia funge da Stato alla fonte e tassa soggetti non residenti. Per ragionamento diametralmente opposto, tutto ciò che non è reddito italiano è reddito estero. Dunque, dal disposto dell'art. 2 TUIR ne deriva un doppio criterio di collegamento tra redditi e tassazione: personale, ossia basato sulla residenza fiscale o cittadinanza del soggetto (principio di residenza), e territoriale, per cui rileva dove il reddito è prodotto o il patrimonio collocato (principio dello Stato alla fonte, applicato ai non residenti). Quando anche gli altri ordinamenti tributari adottano un simile sistema d'imposizione, è facile incorrere in fenomeni di doppia tassazione. Infatti, se un cittadino italiano percepisce redditi esteri è tenuto a dichiararli in Italia, Stato di residenza fiscale, ma, a seconda della tipologia di reddito e della normativa fiscale dello Stato in cui vengono percepiti, è possibile che sia oggetto di tassazione anche in quel Paese (Stato alla fonte). Per evitarlo, l'Italia ha siglato diverse Convenzioni contro le doppie imposizioni, accordi

---

<sup>64</sup> FEDERICO MIGLIORI (2023), *Stato della Fonte: guida al principio di tassazione*, 23 maggio 2023

<sup>65</sup> TUIR, art. 3 comma 1

<sup>66</sup> TUIR, art. 2 comma 2

<sup>67</sup> TUIR, art. 23



bilaterali coi Paesi esteri in cui si regola l'esercizio della potestà impositiva degli Stati contraenti. Oltre a quanto sopra, le Convenzioni hanno anche il fine di prevenire l'evasione e l'elusione fiscale grazie a norme per la cooperazione amministrativa<sup>68</sup>. L'Italia ha stretto oltre un centinaio di Convenzioni, con tutti gli Stati europei e con altri esteri, ispirate al modello elaborato dall'OCSE, che prevede una forma e un contenuto standard rielaborabili per giungere all'accordo definitivo<sup>69</sup>. Questo schema, invariato nella maggior parte delle Convenzioni italiane, prevede quanto segue.

- Redditi da lavoro dipendente:

Per principio di *worldwide taxation*, un contribuente con residenza fiscale in Italia (d'ora in avanti, per semplificare, "cittadino italiano") dovrebbe pagare le imposte anche sui redditi da lavoro dipendente prodotti all'estero. L'articolo 15 del Modello OCSE disciplina la ripartizione della potestà impositiva di questa tipologia di reddito. In particolare, se l'attività lavorativa è svolta da un cittadino italiano nell'altro Stato contraente il reddito è sottoposto a tassazione anche nell'altro Paese. Tuttavia, se il beneficiario soggiorna all'estero per un periodo inferiore a 183 giorni e le remunerazioni sono pagate da datori di lavoro non residenti nello Stato in cui viene svolta la prestazione, la tassazione è solamente italiana. Pertanto, come regola generale è prevista l'imposizione concorrente dello Stato di residenza e dello Stato alla fonte. Le Convenzioni provvedono a superare tale doppia imposizione economica attraverso l'esenzione di questi redditi nello Stato di residenza o l'attribuzione di crediti d'imposta sulle tasse estere pagate.

- Redditi da lavoro autonomo:

Derogando alle norme di diritto interno che considerano le prestazioni da lavoro autonomo come redditi italiani se prodotti entro i confini statali, l'articolo 14 del Modello OCSE prevede come unica potestà impositiva quella dello Stato di residenza del professionista. Unica eccezione il caso in cui questi abbia nello Stato estero una stabile organizzazione, fattispecie che rende il reddito imponibile anche nel Paese in cui la prestazione è resa.

- Redditi d'impresa:

L'articolo 7 del Modello OCSE prevede che il reddito estero d'impresa sia soggetto

---

<sup>68</sup> AGENZIA DELLE ENTRATE (2020) -

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/accordi-sulle-doppie-imposizioni>

<sup>69</sup> FISCOMANIA.COM (2023) - <https://fiscomania.com/convenzioni-contro-doppie-imposizioni/>

ad imposizione nello Stato di residenza fiscale, a meno di una stabile organizzazione estera del soggetto. In tal caso, il reddito attribuibile a tale organizzazione, identificata sulla base delle sue funzioni, dei suoi beni e dei rischi assunti, viene tassato nel Paese estero in cui è prodotto.

- **Redditi da pensione:**

La regola generale prevede una distinzione tra pensioni del settore pubblico e quelle del settore privato. Nel secondo caso, l'articolo 18 del Modello OCSE stabilisce che sia assoggettata a tassazione solo nello Stato di residenza fiscale, indipendentemente da ove abbia lavorato e versato i contributi. Dunque, se un cittadino italiano si trasferisce in un Paese straniero con cui si è stato stipulato un simile trattato, tramite apposita domanda all'INPS, si vedrà accreditata la pensione lorda e questa sarà soggetta a imposizione estera. Nel caso di pensioni pubbliche, invece, non viene superata la doppia imposizione e il reddito viene tassato non solo nel Paese di residenza, ma anche dallo Stato alla fonte<sup>70</sup>.

Tabella 35, *Tassazione redditi da pensione esteri (2022)*

<b>PENSIONATI</b>	<b>CRITERIO DI TASSAZIONE</b>	<b>ARTICOLO MODELLO OCSE</b>
SETTORE PRIVATO	TASSAZIONE ESCLUSIVA NEL PAESE DI RESIDENZA FISCALE	ARTICOLO 18 MODELLO OCSE
SETTORE PUBBLICO	TASSAZIONE CONCORRENTE NEL PAESE DI RESIDENZA FISCALE E DELLA FONTE DEL REDDITO	ARTICOLO 19 MODELLO OCSE

- **Dividendi:**

Nel caso di dividendi pagati da una società residente in uno Stato contraente a soggetti risiedenti nell'altro Stato contraente, l'articolo 10 del Modello OCSE prevede un diritto impositivo per entrambi i Paesi, anche se limitato per lo Stato alla fonte, ossia quello di residenza della società emittente. Quest'ultimo è obbligato a una tassazione massima del 5% dei dividendi lordi nel caso di utili infragruppo e del 15% nel caso di partecipazioni d'investimento. Nella realtà, molte Convenzioni azzerano il potere impositivo dello Stato alla fonte.

<sup>70</sup> FEDERICO MIGLIORINI (2023), *Pensione all'estero | Tassazione per pensionati espatriati*, 14 aprile 2023

- **Royalties:**

Le *royalties* sono i pagamenti per il diritto d'utilizzo di brevetti, marchi, modelli e processi, di diritti d'autore o di know-how commerciali, industriali o scientifici. In base all'art. 12 del Modello OCSE, vengono tassate solamente nello Stato di residenza del beneficiario effettivo. Tuttavia, modificando la formulazione standard del trattato, l'Italia ha inserito in molti accordi bilaterali la facoltà di una ritenuta sulle *royalties*, anche se in misura ridotta. Tra Italia e Svizzera, ad esempio, è stata concordata al 5%.

- **Redditi fondiari:**

Per redditi fondiari esteri si intendono i ricavi da locazione generati da immobili collocati in uno Stato estero. L'articolo 6 prevede una tassazione concorrente, ma prestabilisce le modalità attraverso le quali superare la doppia imposizione. Nel caso di reddito già tassato all'estero, i ricavi sono totalmente imponibili, ma è riconosciuto un credito d'imposta pari alle tasse estere pagate. Se invece non ancora tassato, in Italia spetta una deduzione forfettaria del 5%.

Il tema è disciplinato anche dalla normativa sul monitoraggio fiscale di attività patrimoniali estere, di cui parleremo ampiamente nel proseguo del capitolo.

- **Interessi finanziari:**

Con il termine "interessi" si fa riferimento agli interessi attivi percepiti sui prestiti concessi, ma anche interessi e premi legati ai titoli di debito pubblico e alle obbligazioni. L'articolo 11 del Modello OCSE prevede la tassazione in capo allo Stato di residenza del beneficiario.

Quando sussiste l'obbligo per il cittadino italiano di dichiarare redditi esteri, essi vanno inseriti nei quadri del Modello Redditi secondo la propria natura, esattamente come per quelli domestici. Il recupero delle imposte estere, invece, nel caso di persone fisiche, avviene tramite quadro CE e si configura come detrazione o credito d'imposta, a seconda del momento in cui se ne richiede il riconoscimento. Va precisato che la spettanza del credito è subordinata al fatto che le imposte estere siano state versate a titolo definitivo e non di acconto e che tali redditi concorrano in Italia alla formazione della base imponibile IRPEF. Solo in questo caso è inoltre consentito usufruire delle consuete detrazioni e deduzioni previste per i residenti (ex. spese sanitarie, ristrutturazioni ecc). Se il pagamento dell'imposta estera avviene nello stesso periodo in cui si presenta la dichiarazione dei redditi in Italia, si parla di detrazione, in quanto il valore "rimborsato" non può eccedere l'imposta netta italiana dovuta per quello stesso reddito. Se invece il pagamento estero è successivo, si parla di credito d'imposta, in quanto il suo ammontare

non può superare l'imposta netta pagata in Italia nell'anno di percezione del reddito estero e non quella dell'anno di dichiarazione<sup>71</sup>. Se i redditi esteri sono stati generati in più Paesi stranieri, le detrazioni/crediti vengono distinte per Stato. Infine, se in presenza di Convenzioni che impongono aliquote massime d'imposta lo Stato estero contraente ha applicato le consuete aliquote interne, la maggiore imposta subita può essere recuperata mediante istanza di rimborso da presentare alle autorità estere competenti<sup>72</sup>.

Per tassare i redditi percepiti all'estero dai propri residenti, è necessario che ogni Stato sia in grado di accertarli e riscuoterli. Per questo motivo nelle Convenzioni vengono spesso inserite disposizioni per la collaborazione tra autorità statali e per la cooperazione amministrativa. Il modello OCSE prevede che le autorità competenti degli Stati contraenti si scambino informazioni utili ad applicare le disposizioni contro le doppie imposizioni, "per prevenire la frode e l'evasione fiscale"<sup>73</sup>. Le informazioni comunicate sono segrete e riferibili solo alle autorità responsabili degli accertamenti o della riscossione delle imposte.

A tutti questi adempimenti, nel caso di attività finanziarie e investimenti detenuti all'estero, si aggiunge quanto previsto dalla normativa in materia di monitoraggio fiscale. Analizziamola nel dettaglio.

### 3.2 Investimenti e attività finanziarie estere: obbligo di monitoraggio, IVIE e IVAFE

Nel 1990 fu varato il Decreto-legge n.167/1990 (convertito in Legge n. 227/1990), titolato "Rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori", che disciplina gli obblighi di monitoraggio fiscale. Questa misura è stata introdotta per monitorare e controllare le transazioni finanziarie internazionali che coinvolgono i soggetti residenti, al fine di prevenire evasione fiscale e altri illeciti finanziari.

Il monitoraggio è un adempimento che costringe i cittadini italiani a dichiarare tutti gli investimenti e le attività finanziarie detenute all'estero e a pagare, se dovute, le imposte patrimoniali IVIE (sugli immobili) e IVAFE (per le attività finanziarie). Risponde all'esigenza dell'Agenzia Entrate di acquisire informazioni sui patrimoni esteri per attività di verifica e accertamento.

---

<sup>71</sup> TUIR, art. 165

<sup>72</sup> FEDERICO MIGLIORINI (2023), *Come si dichiarano i redditi esteri in Italia?*, 12 luglio 2023

<sup>73</sup> PARLAMENTO ITALIANO (1989), Legge 3 aprile 1989 n. 148

Innanzitutto, il Decreto stabilisce in capo agli intermediari finanziari “che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento”<sup>74</sup> l’obbligo di trasmettere all’Agenzia Entrate i dati relativi alle già menzionate operazioni, se eseguite per conto di persone fisiche, enti non commerciali, di società semplici e associazioni equiparate. Per prevenire e reprimere illeciti, su autorizzazione della autorità fiscali italiane, è inoltre data possibilità ai reparti speciali della Guardia di Finanza di richiedere agli intermediari informazioni su specifiche operazioni intercorse con l’estero.

La normativa di monitoraggio impone un secondo obbligo, disciplinato dall’art. 4, in capo a specifiche classi di contribuenti italiani. Nel dettaglio viene previsto che le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici ed equiparate e gli enti di previdenza obbligatoria istituiti nelle forme di associazione o fondazione, fiscalmente residenti in Italia, che “nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi”<sup>75</sup>. La sezione in cui riportare tali informazioni è il quadro RW, appositamente introdotto per rispondere alle esigenze di monitoraggio e liquidazione delle imposte patrimoniali. Ne consegue che, se anche residenti in Italia e in possesso di tali patrimoni, sono esclusi dalla disciplina di monitoraggio le società di persone, di capitali e cooperative, gli enti commerciali, gli OICR, le forme pensionistiche complementari e i fondi immobiliari<sup>76</sup>. La *ratio* a giustificazione dell’esenzione è la possibilità di reperire tali informazioni negli adempimenti e obblighi contabili a cui sono soggetti. Sono inoltre esenti le persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano o in zone di frontiera, ma solo se in via continuativa e per la maggior parte del periodo di imposta. Infine, la norma contempla degli esoneri di natura oggettiva, legati alla tipologia di attività e investimento. Tra gli altri, non vanno riportate nel quadro RW le attività finanziarie e patrimoniali estere gestite o amministrare da intermediari nazionali, se i flussi che ne derivano sono soggetti a imposta sostitutiva o ritenuta ad opera degli intermediari stessi, e i depositi di conto corrente esteri il cui valore massimo annuo non supera i €15.000.

L’onere di monitoraggio grava sui contribuenti per i quali sussiste una relazione giuridica

---

<sup>74</sup> PARLAMENTO ITALIANO (1990), Legge n. 227/1990, art. 1

<sup>75</sup> PARLAMENTO ITALIANO (1990), Legge n. 227/1990, art. 4 comma 1

<sup>76</sup> FISCOMANIA.COM (2023) - <https://fiscomania.com/monitoraggio-fiscale-attivita-estere/#infografica-riassuntiva>

con le attività oggetto di dichiarazione, non solo a titolo di proprietà, ma anche di altro diritto reale. Quindi, ad esempio, sono soggetti obbligati i nudi proprietari e gli usufruttuari di beni immobili, i titolari delle attività estere e chi ne ha la disponibilità o la possibilità di movimento, chi ha delega al prelievo sui conti correnti esteri, salvo mera autorizzazione ad operare per conto dell'intestatario. Sono inoltre obbligati i contribuenti che possiedono attività oltrefrontiera per tramite di fiduciarie estere o di interposta persona, come nel caso di un *trust* residente o non residente, in quanto effettivi titolari del patrimonio solo fittiziamente attribuito ad altri. Infine, la norma estende l'obbligo dichiarativo ai "titolari effettivi" degli investimenti esteri, così come definito dall'art. 1, comma 2, lettera pp) e dall'art. 20 del DL n. 231/2007 (Decreto Antiriciclaggio). Si definisce "titolare effettivo" la o le persone fisiche "diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita"<sup>77</sup> che coincide con "la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo"<sup>78</sup>. Calato in un contesto di monitoraggio, è il soggetto fiscalmente residente in Italia che detiene patrimoni esteri per il tramite di entità giuridiche. Nel caso di società di capitali, sono titolari effettivi le persone fisiche che detengono, direttamente o tramite società controllate o fiduciarie o per interposta persona, quote di partecipazione al capitale sociale superiori al 25%. Se non univocamente identificabile, si ricorre al criterio del controllo, identificando come tale coloro che detengono la maggioranza dei voti in assemblea ordinaria o un controllo di voti sufficiente a esercitare su di essa influenza dominante o in forza di particolari vincoli contrattuali. In via residuale si fa riferimento ai soggetti con potere di "rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società"<sup>79</sup>.

Per chiarire il concetto, riportiamo un breve esempio. Il Sig. Mario detiene una quota di partecipazione nella società estera Alfa pari al 15% (possesso diretto). Inoltre, partecipa al capitale sociale delle società italiana Beta per il 50%, la quale a sua volta detiene il 50% della società Alfa. Ne discende per il Sig. Mario un possesso indiretto della società estera del 25% (50% di 50%), che sommato alla partecipazione diretta lo rende titolare effettivo e dunque obbligato alla presentazione del quadro RW. Se Paese estero

---

<sup>77</sup> PARLAMENTO ITALIANO (2007), art. 1, comma 2, lettera pp) del DL n. 231/2007 (Decreto Antiriciclaggio)

<sup>78</sup> PARLAMENTO ITALIANO (2007), art. 20 del DL n. 231/2007 (Decreto Antiriciclaggio)

<sup>79</sup> PARLAMENTO ITALIANO (2007), art. 20 del DL n. 231/2007 (Decreto Antiriciclaggio)

collaborativo, deve riportare il valore complessivo della partecipazione nella società Alfa e la percentuale di partecipazione, diretta e indiretta (15% + 25% = 40%).

Nel caso di *trust* e fondazioni, bisogna distinguere se i beneficiari sono già determinati o ancora indefiniti. Nel primo caso è identificato come titolare effettivo colui che beneficia del 25% o più del patrimonio dell'ente, nel secondo le persone nel cui interesse agisce.

Ai fini del monitoraggio non rileva se gli investimenti e le attività sono state acquisite a titolo oneroso o gratuito, come nel caso di donazioni o eredità.

L'obbligo di monitoraggio si traduce nella compilazione del quadro RW in cui viene richiesto di indicare la consistenza degli investimenti e delle attività detenute all'estero nel periodo d'imposta, da dichiarare anche se totalmente disinvestiti nel corso dell'anno. Benché non direttamente collegato al monitoraggio fiscale, tramite il quadro RW si assolve anche all'obbligo di pagamento dell'Imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE) e dell'Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero (IVAFE). Se i beni oggetto di monitoraggio sono in comunione o cointestati, l'obbligo incombe su ciascun titolare, che riporterà il valore totale dell'attività, accanto alla propria percentuale di possesso.

Oggetto del monitoraggio sono le attività finanziarie e gli investimenti esteri, il cui elenco è aggiornato annualmente con provvedimento dall'Agenzia Entrate. Per "investimenti esteri" si intendono tutti i beni patrimoniali collocati oltrefrontiera, potenzialmente in grado di generare reddito imponibile in Italia, ma che vanno dichiarati a prescindere dalla loro effettiva redditività. Rientrano nella categoria gli immobili, anche se adibiti ad abitazione principale, le opere d'arte e gli oggetti preziosi, anche se chiuse in cassette di sicurezza, i beni mobili registrati o che secondo la legislazione italiana dovrebbero essere registrati, come imbarcazioni e auto di lusso<sup>80</sup>. Per determinare il valore degli immobili, bisogna innanzitutto distinguere le proprietà situate nello Spazio economico europeo da quelle collocate al di fuori dell'Unione. Per le prime, si prendono a riferimento i valori catastali o, in assenza, il totale risultante dall'applicazione al reddito medio ordinario dei moltiplicatori dello Stato in cui è situato o italiani, se i primi non sono disponibili (coefficienti IMU). Se tale valore non è rintracciabile, si fa riferimento al costo d'acquisto o, in ultima, al valore di mercato. Per gli immobili collocati in Paesi extra-UE, si utilizzano gli stessi criteri validi per IVIE e dunque si fa riferimento al costo d'acquisto

---

<sup>80</sup> AGENZIA DELLE ENTRATE (2023), *Modello Redditi 2023 periodo imposta 2022 – istruzioni per la compilazione*

o, in mancanza, al valore di mercato rilevabile al termine dell'anno. Nel caso di successioni o donazioni, si guarda *in primis* al valore riportato nell'atto notarile e, in mancanza, si procede come sopra. Si considerano esteri, e dunque da riportare nel quadro RW, anche quegli immobili situati in Italia, ma posseduti per tramite di soggetti interposti esteri. In ogni caso, non sussiste obbligo di dichiarazione se nell'anno non sono avvenute variazioni ad eccezione dell'imposta pagata. Viceversa, è necessario compilare il quadro RW riportando i dati di riferimento anche degli immobili che non hanno subito modifiche. Per tutte le altre attività patrimoniali non è dovuta l'IVIE (imposta sul valore degli immobili detenuti all'estero) e il valore corrisponde al costo d'acquisto o al valore di mercato, rilevato all'inizio del periodo d'imposta/di detenzione e al suo termine.

Per "attività finanziarie estere" si intendono tutte quelle attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di fonte estera ed imponibili in Italia. Tra le tante ricordiamo: i depositi e i conti correnti bancari, indipendentemente da come alimentati, le valute estere, le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti, le obbligazioni e i titoli simili, i contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, i contratti derivati, i metalli preziosi, le polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, le forme di previdenza complementare gestite da enti di diritto estero, i diritti all'acquisto o alla sottoscrizione di strumenti finanziari, le attività finanziarie italiane detenute all'estero e le *stock option* di società estere, salvo il caso in cui non siano cedibili e non sia trascorso il *vesting period*. Si ricorda che i depositi e i conti correnti non sono soggetti a obbligo di monitoraggio se il valore massimo complessivo dell'anno non ha superato i €15.000, con eccezione laddove sia dovuta l'IVAFE. La consistenza delle attività finanziarie da indicare nel quadro RW è il valore di mercato rilevato l'ultimo giorno dell'anno/al termine del periodo di detenzione o, nel caso di prodotti non quotati o esclusi dalla negoziazione, il valore nominale. In via residuale, se nessuno dei criteri precedenti è noto, si fa riferimento al valore di rimborso o, in sua assenza, al costo d'acquisto. Nel caso di cessione di alcuni dei prodotti finanziari appartenenti a una categoria più vasta, per determinare il valore di quelli rimasti in portafoglio si utilizza il criterio del LIFO (*last in first out*), che considera ceduti per primi i prodotti acquistati per ultimi. Nel caso di prodotti con gli stessi codici investimento e Stato estero, è consentito riportare i valori complessivi iniziali, finali, di media ponderata e di IVAFE, se dovuta. Se la rendicontazione dell'intermediario estero è accessibile, il valore da riportare nel quadro è prioritariamente quello indicato nei documenti ufficiali rilasciati.

Sono necessarie alcune precisazioni in merito ai valori da dichiarare per le partecipazioni



in società estere. Con la modifica della normativa antiriciclaggio e in particolare del concetto di “titolare effettivo” (2017), l’ambito d’applicazione del principio di *look through* si è notevolmente ridotto.

Nel caso di effettiva proprietà di una partecipazione societaria estera, il contribuente italiano è tenuto ad indicarne il valore e la percentuale di possesso. Tuttavia, se è soggetto a obblighi di monitoraggio in quanto titolare effettivo, occorre distinguere due diverse situazioni. Se detiene partecipazioni in società di capitali nazionali che a loro volta ne detengono in società residenti in Paesi collaborativi, il titolare effettivo dichiara il valore della partecipazione, la percentuale di possesso e il codice fiscale della società estera. In antitesi, nel caso di partecipazioni in società residenti in Paesi non collaborativi, occorre indicare il valore degli investimenti e delle attività finanziarie detenuti all’estero dalla società stessa, insieme alla percentuale di partecipazione. Dunque, in luogo del valore nominale della partecipazione deve essere riportato il valore dei beni all’estero del soggetto “controllato”, spesso corrispondente al totale dell’attivo<sup>81</sup>. Tale criterio viene applicato fin quando nella catena partecipativa siano presenti società localizzate in Stati non collaborativi e sempreché risulti integrato il controllo secondo la normativa antiriciclaggio<sup>82</sup>. Questo approccio prende il nome di *look through*. Nel caso di partecipazioni dirette in società di diritto italiano le quali scelgono di investire all’estero non sussiste alcun obbligo per il titolare. Rileva, invece, la partecipazione in società residenti se, congiunta alla partecipazione diretta in società estere, rende il soggetto titolare effettivo di quest’ultima partecipazione. In tal caso occorre indicarne il valore totale e la percentuale di possesso, tenuto conto delle quote dirette e indirette (v. esempio Sig. Mario). Infine, nella fattispecie di titolarità effettiva di attività estere per tramite di fondazioni o *trust* si applica sempre l’approccio *look through*, a prescindere dalla residenza dell’ente, che può essere indifferentemente italiana o estera. Ciò a significare che è essenziale che l’ente detenga attività o investimenti oltrefrontiera, ma non rileva se è residente in Italia o all’estero. Nel quadro RW va in ogni caso riportato il valore complessivo delle attività e degli investimenti esteri che l’ente detiene, sia direttamente sia per il tramite di altri soggetti esteri situati in Paesi non collaborativi, fintantoché si

---

<sup>81</sup> COMMERCIALISTA TELEMATICO (2019)

<https://www.commercialistatelematico.com/articoli/2019/08/quadro-rw-look-through-partecipazioni-estere-passato-e-presente.html>

<sup>82</sup> TAYLOR CONSULTING (2023) -

<https://tayros.bg/index.php/2023/04/04/compilazione-del-quadro-rw-modello-redditi-pf-partecipazione-in-societa-non-residente/>

configura la titolarità effettiva degli investimenti<sup>83</sup>. Al contrario, il beneficiario di un *trust* senza i requisiti propri del titolare effettivo comunica il valore della quota di patrimonio, senza applicazione dell'approccio appena descritto<sup>84</sup>.

Qualsiasi sia il valore da indicare, non può essere espresso in valuta estera, ma va riportato il suo controvalore in euro, rifacendosi ai tassi di cambio mensili pubblicati nei provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Per quanto attiene alle modalità di presentazione, il quadro RW è un quadro previsto dai modelli Redditi Persone Fisiche, Società di Persone ed Enti non commerciali e deve essere trasmesso insieme alla dichiarazione stessa. Per i contribuenti che presentano modello 730 è necessario presentare un secondo dichiarativo (Redditi Persone Fisiche), compilato solo nel frontespizio e nel quadro RW. I termini per la presentazione rispecchiano quelli previsti per il modello Redditi, tipicamente 30 novembre dell'anno successivo alla chiusura del periodo d'imposta.

Infine, l'art. 5 del DL 167/90 disciplina le sanzioni previste in caso di violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale. Sia in caso di omissione sia di infedele presentazione del quadro RW sono previste sanzioni solo amministrative, che spaziano dal 3% al 15% del valore non dichiarato nel caso di attività o investimenti in Paesi collaborativi. Qualora fossero invece detenuti in Stati a fiscalità privilegiata, le sanzioni raddoppiano, raggiungendo un range del 6% - 30%. Se la violazione è commessa su più beni e per più anni, le sanzioni vengono calcolate singolarmente per attività e periodo d'imposta, senza scontistiche. La sanzione è invece fissa e pari a €258 se si rimedia entro novanta giorni dalla scadenza del termine e qualora il contribuente sani spontaneamente, ha facoltà di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, che riduce notevolmente sanzioni e interessi.

---

<sup>83</sup> FISCOOGGI (2013) - <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/monitoraggio-dei-contribuenti-e-sostituzione-degli-intermediari>

<sup>84</sup> SALVATORE SANNA (2020), *Il quadro RW nel modello redditi 2021: la compilazione del quadro e i controlli dell'amministrazione finanziaria*

Grafico 36, *Il monitoraggio fiscale (2024)*

<b>MONITORAGGIO FISCALE</b>
<b>Attività finanziarie</b> Le attività finanziarie, come conti correnti, deposito, ma anche investimenti finanziari come azioni quotate, obbligazioni, ETF, valute estere, criptovalute detenute a scopo di investimento.
<b>Beni ed oggetti di valore</b> Sono oggetto di monitoraggio anche i beni ed oggetti di valore. Ne sono esempi i gioielli, ma anche quadri ed altre opere d'arte il cui valore può essere stimato. Anche queste attività devono essere dichiarate.
<b>Immobili Esteri</b> I beni immobili detenuti all'estero devono essere inseriti nel Monitoraggio Fiscale quando intestati a soggetto fiscalmente residente in Italia.
<b>Società Estere</b> La detenzione di partecipazioni in società fiscalmente residenti all'estero è oggetto di Monitoraggio Fiscale. Il contribuente residente in Italia che detiene quote di società estere è obbligato alla segnalazione in dichiarazione dei redditi.
<b>Società Fiduciaria</b> L'intervento, nella detenzione delle attività sopra elencate, di una società fiduciaria residente (ad eccezione degli immobili esteri) esonera il contribuente dalla dichiarazione delle attività nel Quadro RW ai fini del Monitoraggio Fiscale. Inoltre, vi sono vantaggi anche per i trasferimenti di denaro da e verso l'estero.

### 3.3 Caso concreto: conti correnti esteri e CRS

Concludiamo con l'esposizione di un caso concreto che ci ha visti direttamente coinvolti. Le premesse dei precedenti paragrafi dovrebbero rendere agevole la comprensione dell'esempio che chiarisce le conseguenze del mancato rispetto della normativa in materia di monitoraggio fiscale. Verrà presentato l'istituto del ravvedimento operoso, utilizzato per sanare le omissioni commesse da un contribuente italiano che non ha dichiarato tramite quadro RW i conti correnti detenuti in un Paese collaborativo. La lettera di *compliance* notificata dall'Agenzia Entrate riguarda l'anno imposta 2019, ma ha richiesto dichiarazioni integrative a catena anche per tutti gli anni successivi fino alla data odierna. L'esempio è calzante con le tematiche affrontate fin d'ora e chiarisce l'efficacia del sistema automatico di scambio dati nel ridurre elusione ed evasione.

### 3.3.1 Presentazione del contribuente

Prima di esporre la problematica fiscale, inquadrriamo il contesto generale, dando alcune informazioni in merito al contribuente. Per motivi di *privacy* omettiamo di riferire al lettore informazioni strettamente personali, sterilizzando la documentazione e la vicenda presentata.

Da quanto detto, è chiara l'importanza della residenza fiscale del soggetto ai fini di monitoraggio ex DL 167/90. Ricordiamo che, in caso di persona fisica, si considera residente fiscalmente in Italia il soggetto che alternativamente, per la maggior parte del periodo d'imposta, è iscritto nell'anagrafe dei residenti o ha il domicilio, ossia il centro di affari e interessi, o la residenza, ossia la dimora abituale, in Italia. Inoltre, nel caso di trasferimento verso Paesi a fiscalità privilegiata opera una presunzione legale di residenza in Italia, che obbliga il contribuente a dimostrare l'avvenuto passaggio ad altra legislazione. Il ripasso torna utile per capire le motivazioni che in parte hanno indotto involontariamente il contribuente a non adempiere ai propri obblighi fiscali.

Il contribuente in analisi è un cittadino di origine canadese di cinquant'anni circa che lavora in proprio come traduttore. Per questioni personali e professionali ha spostato più volte la propria residenza: dopo aver vissuto l'adolescenza in Canada con i genitori, si è trasferito in Francia per un paio di anni e successivamente in Germania per ventitré. Ad oggi risiede stabilmente in Italia, anche se non ha ancora maturato i requisiti per la cittadinanza. Non sapendo se per vicissitudine avrebbe fatto rientro negli Stati menzionati, ha mantenuto vivi i rapporti, anche a livello finanziario: per anni ha continuato a investire tramite intermediari tedeschi e immagazzinato liquidità nei conti correnti locali.

A livello fiscale, adotta il regime forfettario, tipico degli operatori di piccole dimensioni. Rappresenta il regime naturale per le persone fisiche che svolgono attività d'impresa o professionale, ma è subordinato al possesso di una serie di requisiti predeterminati. Viene spesso definito "regime di favore" in quanto consente notevoli semplificazioni ai fini contabili ed esonera dalle dinamiche IVA. Inoltre, prevede una determinazione forfettaria del reddito, basata sul fatturato anziché sull'utile, da assoggettare a un'unica imposta la cui aliquota passa dal 5%, dopo i primi cinque anni di esercizio, al 15%. Il regime non è legato all'età anagrafica del soggetto né al numero di anni di attività, non prevedendo scadenza. Ne deriva che, da quando in Italia, il contribuente presenta annualmente il

Modello Redditi nella variante di Unico Persone Fisiche<sup>85</sup>.

Dal questionario antiriciclaggio profilato al Cliente non sono emersi dati rilevanti e non si è mai fatta menzione agli spostamenti sopra elencati. In errore, il contribuente scambiava il concetto di cittadinanza con quello di residenza e non ha mai comunicato ai propri consulenti di detenere attività finanziarie all'estero.

Quando a febbraio 2023 gli è stata notificata una lettera di *compliance* dall'Agenzia Entrate, ha chiarito l'equivoco e fornito la documentazione necessaria per sanare l'omissione.

### 3.3.2 Presentazione del caso

La lettera notificata tramite Cassetto Fiscale e PEC riporta la seguente intestazione:

Grafico 37, Lettera di compliance (2023)



Gentile Contribuente,

desideriamo informarLa che abbiamo rilevato una possibile anomalia nella Sua dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2019. In particolare, in base ai dati in nostro possesso, ricevuti dalle Amministrazioni fiscali estere<sup>1</sup>, risulta che:

- i conti e le attività finanziarie da Lei detenuti all'estero non sono stati correttamente indicati nel quadro RW, ai fini del monitoraggio fiscale<sup>2</sup> e/o dell'eventuale determinazione dell'IVA FE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero).

<sup>1</sup> Si fa riferimento ai dati ricevuti nell'ambito dello scambio automatico di informazioni secondo il Common Reporting Standard (CRS).

<sup>2</sup> Art. 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n.167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

L'anno imposta 2019 è stato il primo in cui il contribuente ha risieduto in Italia e

<sup>85</sup> AGENZIA DELLE ENTRATE (2019) - <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/regime-agevolato-forfettario/scheda-nuovo-regime-forfettario-agevolato>

presentato dichiarazione dei redditi. Come accennato, visto la sua situazione lavorativa, ha optato sin da subito per il modello Unico Persone Fisiche. Nell'estratto viene segnalato all'interessato che risultano dei conti correnti o attività finanziarie non correttamente indicate nel quadro RW, sia ai fini del monitoraggio sia del versamento dell'IVAFE. Ci teniamo a far notare la nota numero 1, la quale chiarisce che i dati alla base dell'accertamento derivano dal sistema di scambio dati CRS. Questo a dimostrazione che le informazioni che giungono alle amministrazioni finanziarie per tramite della collaborazione internazionale sono utilizzate per le attività di verifica e di contrasto all'evasione e all'elusione. I dati anomali che hanno scaturito la segnalazione sono riportati nell' Allegato alla comunicazione.

Grafico 38, *Anomalie nel quadro RW (2023)*



Prospetto relativo alla comunicazione id. [REDACTED]  
Codice fiscale [REDACTED] Anno di imposta 2019

**ANOMALIA QUADRO RW (MONITORAGGIO FISCALE)**

Dal riscontro dei dati della dichiarazione dei redditi da Lei presentata il 30/09/2020 Prot. [REDACTED] è risultato che:

- il quadro RW non è stato compilato

Nel caso in cui Lei avesse di recente già provveduto a presentare una dichiarazione integrativa con riferimento ai summenzionati conti e altre attività finanziarie, non tenga conto di questa comunicazione.

*Dati pervenuti dalle Amministrazioni fiscali estere, nell'ambito dello scambio di informazioni CRS, in relazione all'anno 2019, riferiti ai conti finanziari di cui Lei è intestatario.*

Stato estero	Istituto finanziario	Numero conto	Saldo conto	Valuta saldo	Pagamenti				Valuta pagamenti
					Dividendi	Interessi	Proventi lordi	Altro	
Germania	STADTSPARKASSE MUNCHEN	[REDACTED]	34.990,00	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	
Germania	STADTSPARKASSE MUNCHEN	[REDACTED]	1.071,63	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	

Il Cliente ha confermato l'esistenza di entrambi i conti segnalati, detenuti al solo scopo di accumulare liquidità.

Si è appurato che le loro consistenze non deriva da redditi imponibili nazionali o esteri non dichiarati, in qual caso sarebbe stato necessario riportarli nella dichiarazione integrativa per assoggettarli ad imposta. Gli accrediti sono sostanzialmente bonifici dei genitori o giroconti personali, non ricollegabili in alcun modo all'attività lavorativa o altro provento imponibile. Inoltre, non è stato necessario verificare l'applicazione dell'imposta sostitutiva sugli interessi attivi da parte dell'intermediario estero o dichiararli nel quadro RM perché i depositi sono infruttiferi.

Le successive comunicazioni con gli operatori della filiale di Monaco di Stadtparkasse sono risultate meno agevoli del previsto, obbligando in parte a procedere in autonomia. Ne consegue che eventuali imposte pagate in Germania non sono state richieste in deduzione o a rimborso di quelle da pagare in Italia. Nel caso di conti correnti esteri l'imposta patrimoniale prende il nome IVAFE, ossia Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero. Il suo importo varia in base al valore del prodotto finanziario, conteggiato applicando un'aliquota del 2 per mille, mentre è prevista in misura fissa e pari a €34,20 nel caso di conti correnti e libretti di risparmio. Non ci sono limiti minimi d'importo per la sua applicazione, salvo nel caso di depositi, quando il valore medio di giacenza annuo deve risultare superiore a €5.000. Per verificarlo, occorre considerare la consistenza di tutti i conti detenuti presso lo stesso intermediario, eventualmente *pro quota* se cointestati. Per completezza, il valore da prendere a riferimento per i prodotti finanziari è quello di mercato, rilevato al termine dell'anno o del periodo di possesso. Nel caso di attività finanziarie non quotate in mercati regolamentari o escluse dalla negoziazione, si utilizza il valore nominale o, in assenza, quello di rimborso o, in ultima, il costo d'acquisto. Il credito d'imposta per l'eventuale tassazione estera pagata non può superare quella dovuta in Italia per i medesimi beni e se ne ha diritto anche qualora, contraddicendo quanto stabilito dalla Convenzione contro le doppie imposizioni, l'intermediario estero applichi un'imposta non dovuta<sup>86</sup>. Il pagamento dell'IVAFA segue le regole stabilite per l'IRPEF, prevedendo il versamento di due acconti in formula anticipata e un saldo in sede di dichiarazione dell'anno imposta in esame. Se, supponiamo, corre l'anno 2023, le scadenze ordinarie sono 30 giugno (saldo anno 2022 e primo acconto 2023), 30 novembre (secondo acconto 2023) e 30 giugno 2024 (saldo anno 2023). Causa proroghe e modifiche, non sempre le scadenze rispettano queste date, ma il versamento è sempre previsto rateale e anticipato.

Nelle pagine successive della lettera di *compliance*, qui non riportate, l'Agenzia avvisa il contribuente della possibilità di utilizzare l'istituto del ravvedimento operoso.

Con il termine "ravvedimento operoso" si definisce la regolarizzazione spontanea di omessi o insufficienti versamenti o altre irregolarità fiscali, che dà diritto a una riduzione delle sanzioni ordinariamente previste per gli illeciti commessi<sup>87</sup>. Non ci sono limitazioni

---

<sup>86</sup> AGENZIA DELLE ENTRATE (2021) - <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/imposta-valore-att-estero-ivafe/base-imponibile-e-aliquote-scheda-ivafe>

<sup>87</sup> AGENZIA DELLE ENTRATE (2024) - <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/accertamenti/ravvedimento->

soggettive ed è inibito solo dalla notifica di atti di accertamento o di liquidazione. Richiede la rimozione della violazione commessa, attraverso il pagamento dell'imposta dovuta e/o la presentazione del dichiarativo omesso, a cui si accompagnano il versamento degli interessi calcolati al tasso legale e quello delle sanzioni, ridotte in misura variabile. L'omesso o tardivo versamento è punito con una sanzione pari al 30% dell'imposta originaria, se il pagamento è stato omesso o regolarizzato oltre 90 giorni dalla scadenza, 15% dell'imposta, se il ritardo è inferiore ai 90 giorni e 1% per ciascun giorno di ritardo, se è eseguito non oltre 15 giorni. Nel caso di dichiarazione infedele, la sanzione minima sale al 90% della maggior imposta dovuta. A queste percentuali si applicano le riduzioni previste dal ravvedimento operoso, che spaziano da 1/10 della sanzione originaria, nel caso di versamento entro 30 giorni dalla scadenza, a 1/5 se avviene dopo la contestazione delle autorità. Ne conseguono le aliquote riportate in Tabella 36.

Tabella 39, *Aliquote delle sanzioni d'imposta (2024)*

Giorni di ritardo dalla scadenza del pagamento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Da 15 a 30 giorni	Da 31 a 90 giorni	Da 91 giorni a 1 anno	Da 1 anno a 2 anni	Oltre 2 anni
Sanzione da applicare all'imposta dovuta	0.1%	0.2%	0.3%	0.4%	0.5%	0.6%	0.7%	0.8%	0.9%	1%	1.1%	1.2%	1.3%	1.4%	1.5%	1.67%	3.75%	4.29%	5%

Nel caso in esame, la riduzione è pari al 1/6 del 90%, non potendosi intendere la lettera di *compliance* come contestazione o accertamento della violazione ed essendo trascorso il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo. Tuttavia, questo è valido per il mancato pagamento dell'IVAFE, non per l'omissione o irregolare compilazione del quadro RW. Nel caso di violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, la sanzione va da un minimo del 3% a un massimo del 15% dell'importo degli investimenti e delle attività finanziarie detenute all'estero non dichiarate. Le aliquote raddoppiano nel caso siano detenuti in Stati non collaborativi, il cui elenco è previsto dall'articolo 1 del D.M. n.107 del 4 maggio 1999 e di seguito riproposta. Per agevolare il contribuente, la lista è riportata nell'ultima pagina della comunicazione inviata dall'Agenzia. Per "Paese collaborativo" non si intendono solo quelli inclusi nella *white*

---

operoso/schedai\_ravvedimentooperoso



list di cui al D.M. 04.09.1996, ma anche tutti coloro che scambiano attivamente informazioni con le altre istituzioni o assicurano la possibilità di un controllo da parte delle Amministrazioni finanziarie estere. Tra i non collaborativi spicca la presenza della Svizzera, mentre nessuno degli Stati europei è incluso.

Tabella 40, *Elenco dei Paesi non collaborativi (2023)*

Elenco dei Paesi indicati nel D.M. del 4 Maggio 1999 (G.U. n. 107 del 10/5/1999) e successive modificazioni			
Alderney	Emirati arabi Uniti	Libano	Sark
Andorra	Ecuador	Liberia	Seicelle
Anguilla	Filippine	Liechtenstein	Singapore
Antigua e Barbuda	Gibilterra	Macao	Saint Kitts e Nevis
Antille Olandesi	Gibuti	Malaysia	Saint Lucia
Aruba	Grenada	Maldiva	Saint Vincent e Grenadine
Bahama	Guernsey	Mauritius	Svizzera
Bahrein	Hong Kong	Monaco	Taiwan
Barbados	Isola di Man	Montserrat	Tonga
Belize	Isole Cayman	Nauru	Turks e Caicos
Bermuda	Isole Cook	Niue	Tuvalu
Brunei	Isole Marshall	Oman	Uruguay
Costa Rica	Isole Vergini Britanniche	Panama	Vanuatu
Dominica	Jersey	Polinesia Francese	Samoa

Detenere investimenti e attività in Paesi non collaborativi ha ulteriori conseguenze negative quali: il raddoppio dei periodi d'accertamento, l'applicazione dell'approccio di *look through* al valore dell'investimento e l'obbligo di indicare, in caso di conto correnti, il picco massimo raggiunto nell'anno<sup>88</sup>.

Emerge dunque la dicotomia tra imposizione fiscale (IVAFE) e obblighi di monitoraggio: entrambi sono soddisfatti tramite la compilazione del quadro RW, ma per la loro diversa natura richiedono il rispetto di requisiti differenti e prevedono sanzioni disomogenee. Presentando il procedimento operativo per la sanatoria degli illeciti, questo sarà quanto mai evidente.

### 3.3.3 Sanatoria dell'omissione del quadro RW

Ci caliamo dunque nell'operativo per capire gli adempimenti richiesti nel caso di conti correnti esteri.

<sup>88</sup> ENNIO VIAL (2022), *Black list e white list per il quadro RW*, 16 giugno 2022

Per sanare la posizione illecita, la normativa italiana richiede di presentare una dichiarazione integrativa, sempre, nel caso di persone fisiche, tramite UNICO Persone Fisiche. Questo a prescindere dal modello adottato per l'anno imposta in questione, ossia anche se il contribuente dovesse aver presentato il 730.

Nel caso del Cliente in analisi, è stato necessario riportare tutti i dati indicati nella dichiarazione originale, inserendo il quadro RW mancante, perché le integrative su stesso modello sostituiscono l'invio originario. In caso di presentazione di 730, sarebbe stato sufficiente compilare il frontespizio del modello UNICO e il quadro aggiuntivo.

Appurato dal contribuente che i conti correnti sono l'unico possesso estero e che gli investimenti finanziari tedeschi sono stati liquidati prima di trasferire la residenza in Italia, abbiamo proceduto al conteggio delle imposte non versate, alla compilazione del quadro RW e al calcolo delle sanzioni.

Va precisato che, nonostante le verifiche vertessero sull'anno imposta 2019, è stato necessario sanare le omissioni anche degli anni successivi, adottando la stessa modalità operativa. Infatti, i termini di accertamento per i redditi di fonte estera sono quelli ordinari previsti dall'art. 43 del DPR n. 600/73, pari al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'ottavo anno nel caso di dichiarazione omessa. Come anticipato, se le attività sono detenute in Paesi non collaborativi i termini di accertamento raddoppiano, passando rispettivamente a dieci e quattordici<sup>89</sup>.

L'Agenzia delle Entrate precisa nella Circolare 11/E/2010 che il quadro RW non rappresenta una dichiarazione a sé stante, ma una parte del modello<sup>90</sup>. La Cassazione sancisce inoltre che “se la dichiarazione dei redditi della persona è stata presentata, peraltro completa nelle sue ulteriori parti, ma con omessa compilazione di un quadro o modulo, non ricorre l'ipotesi dell'omessa presentazione della dichiarazione, ed è consentito al contribuente proporre una dichiarazione integrativa”<sup>91</sup>. Dalla lettura congiunta delle due fonti risulta che il Cliente non si trova nella fattispecie di omessa, ma di infedele dichiarazione. Il termine di accertamento è perciò di cinque anni e dunque al tempo consentiva all'amministrazione finanziaria di notificare avvisi riguardanti al massimo l'annualità 2018 e non precedenti. Tuttavia, il primo modello presentato dal contribuente risale all'anno imposta 2019, primo anno di residenza fiscale in Italia,

---

<sup>89</sup> FEDERICO MIGLIORINI (2022), *Accertamento sui Redditi Esteri: quali termini?*, 10 agosto 2022

<sup>90</sup> AGENZIA DELLE ENTRATE (2010), Circolare 11/E/2010

<sup>91</sup> FRANCESCO PAOLO FABBRI (2023), *Errori del quadro RW e possibile ravvedimento*, 27 Luglio 2023

motivo per cui nulla è stato ricevuto per i periodi precedenti. L'unica differenza sostanziale tra le varie annualità, fatta eccezione dei dati quantitativi dei conti correnti, è la tipologia di dichiarazione integrativa, che riporta codice 1 o 2 in base alle tempistiche di sanatoria. In totale sono stati ridepositati tre modelli, riferiti alle annualità 2019, 2020 e 2021, mentre l'anno 2022 è stato inviato sin da subito corretto.

Si è dunque proceduto a compilare il quadro RW, riportando conto per conto i dati di riferimento. Precisiamo che il limite di esenzione di €15.000 attiene al valore medio complessivo dei conti correnti e dunque non ha esonerato dall'indicare il secondo deposito, nonostante i suoi importi siano irrisori.

Grafico 41, *Compilazione del quadro RW (2024)*

Num.	Cod.Bene	Stato estero	Quota poss.	Valore finale / Giacenza media	Giorni	Mesi	IVAFE cal.	I
1	1	GERMANIA	100,000	43.279	365	0	34	
2	1	GERMANIA	100,000	43.279	365	0	34	

**Dati bene**

Titolo di possesso: Proprieta'

Tipo titolarita': 0

Codice individuazione del bene: 1 Conto correnti e depositi esteri

Stato estero: 094 GERMANIA

Quota di possesso: 100,000

**Dati valore**

Solo monitoraggio:

Criterio determinazione valore: Valore nominale

Valore iniziale: Euro 7.147

Valore finale: Euro 0

Valore medio di giacenza: Euro 43.279

Valore massimo: Euro 0

Giorni (IVAFE): 365

IVAFE:  34

Mesi (IVIE): 0

IVIE:  0

Credito d'imposta: 0

Il contribuente è titolare di entrambi per il totale quindi non si è compilata la sezione inerente il titolare effettivo o il delegato ("tipo titolarità") e si è indicato 100 come quota di possesso. Il criterio di determinazione del valore è nominale e non sono state necessarie conversioni, adottando la Germania la stessa valuta italiana. A differenza delle altre attività finanziarie, non è richiesto il valore finale, ma solo la giacenza media. Anche in questo caso, non si è fatto riferimento al singolo conto, ma alla sommatoria delle giacenze in quanto sono detenuti presso lo stesso intermediario. La diretta conseguenza è che l'IVAFE è dovuta per entrambi i depositi, a prescindere dal fatto che uno dei due non raggiunga i €5.000. L'unica altra informazione richiesta in merito all'imposta

patrimoniale è il periodo di detenzione del conto. Nel caso del Cliente l'importo non è stato riproporzionato perché in suo possesso per 365 giorni.

Non si è ricevuta risposta da Sparkasse in merito alle tasse trattenute e dunque non si è compilata la sezione inerente il credito d'imposta. A prescindere, considerata la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Germania, presumiamo sia corretto che il campo rimanga vuoto.

In conclusione, per ogni anno d'imposta l'IVAFE è pari a €68. A questo dobbiamo aggiungere sanzioni e interessi.

Il doppio binario imposte patrimoniali-monitoraggio comporta due differenti sanzioni. La prima è dovuta per il tardivo pagamento dell'IVAFE. La sanzione originaria è pari al 90% della maggior imposta dovuta, corrispondente a €61,20. Agevolando dell'istituto del ravvedimento operoso (riduzione a 1/6), l'importo finale è di €10,20 che sommati alle imposte non liquidate comporta un costo annuo di circa €80.

La sanzione più onerosa è dovuta al mancato rispetto degli obblighi di monitoraggio. Essendo la Germania un Paese collaborativo, l'aliquota per il calcolo della sanzione minima è il 3%, da applicare al valore degli investimenti non dichiarati. Nel caso dei conti correnti si prende a riferimento la giacenza media annua. Visti i valori dei tre anni, consideriamo come base imponibile €40.000. Ne risulta una sanzione annua di €1.200, che ravveduta passa a €200. Se sommate all'IVAFE e alle sue sanzioni, per ogni anno d'imposta non regolare il contribuente deve pagare €280. Dunque, ragionando su tre anni, a fronte di un'imposta originaria di €204, il Cliente paga €840. Lo sbilancio negativo aumenta se si considerano gli interessi dovuti, non inclusi nel nostro conteggio spannometrico.

L'esposizione di questa analisi empirica chiarisce il rischio che comporta decidere volontariamente o per ignoranza di non dichiarare investimenti e attività detenuti all'estero. Le sanzioni conseguenti all'obbligo di monitoraggio, soprattutto nel caso gli investimenti siano immobiliari e dunque di importi consistenti, sono economicamente rilevanti. L'istituto del ravvedimento operoso, qualora utilizzabile, riduce, ma non annulla le conseguenze. Grazie all'ampliamento del numero di Stati inclusi nel sistema di scambio dati, è ormai facile per le amministrazioni finanziarie ricollegare i contribuenti ai propri possessi e sanzionare i comportamenti illeciti. Inoltre, quando un accertamento produce risultati "positivi", l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza procedono di prassi a verificare gli anni d'imposta successivi per valutare la recidività del contribuente. Questo aumenta il rischio di sanzioni onerose.

## Conclusioni

Questo elaborato si è posto l'obiettivo di evidenziare l'importanza dei sistemi internazionali di scambio dati, in grado di fornire alle autorità nazionali le informazioni necessarie per verificare e sanzionare i comportamenti potenzialmente evasivi e per ridurre le possibilità di pianificazione fiscale aggressiva, che causano distorsioni nel mercato internazionale e nel gettito fiscale degli Stati interessati. L'economia globale e interconnessa ha reso l'evasione un fenomeno internazionale al quale occorre obbligatoriamente una soluzione globale: solo attraverso la collaborazione tra Stati, la standardizzazione delle normative e una rigorosa regolamentazione è possibile affrontare efficacemente questo problema. Le analisi condotte dalla Corte dei Conti europea hanno dimostrato che il sistema di scambio informazioni è ormai ben rodato e funzionante, ma migliorabile da vari fronti. Negli anni i flussi CRS sono aumentati, come anche la sua efficienza; tuttavia, il suo potenziale è solo in parte sfruttato e non tutto il gettito potenziale viene recuperato. È necessario accrescere l'accuratezza e la completezza dei dati, rivedere il formato di comunicazione precompilato per rimuovere lacune e limitazioni, ma soprattutto migliorare l'associazione automatica tra le informazioni ricevute e i contribuenti inseriti nelle banche dati nazionali. Questo garantirà che un numero maggiore di comunicazioni funga da base dati per le attività di verifica e accertamento delle amministrazioni finanziarie e dunque che un maggior numero di evasori venga scovato e sanzionato.

L'analisi empirica dell'ultimo capitolo è una valida esemplificazione di tutto questo. Le lettere di *compliance* notificate dall'Agenzia delle Entrate sono avvisi automatizzati che, per quanto attiene i beni e le attività estere, sono basati sulle informazioni scambiate tramite CRS. Negli anni il loro invio è sempre più frequente, a dimostrazione della maggiore efficienza delle banche date italiane. Tuttavia, è corretto sollevare un paio di problematiche riscontrate nella sanatoria delle illicite commesse dal nostro Cliente. Innanzitutto, i contribuenti italiani sono privi di educazione fiscale. Si destreggiano a fatica tra le disposizioni nazionali e, soprattutto se non assistiti da un Dottore Commercialista o altro consulente, nulla sanno degli obblighi di monitoraggio internazionali. Nel caso del contribuente in esame, gli intermediari finanziari esteri non sono intervenuti né nell'informarlo del suo dovere dichiarativo e impositivo in Italia né nel fornirgli le informazioni necessarie per poter adempiere a tale obbligo. Nonostante la fitta corrispondenza, la banca tedesca non è stata in grado di indicare il dato di giacenza

media, obbligandoci a procedere in autonomia. Gli unici documenti inviati, alquanto dubbi per importi, erano unicamente in lingua tedesca, con il rischio di scorretta interpretazione. Ne è derivato che per chiudere la pratica è occorso quasi un anno, non tanto per la complessità operativa e interpretativa della normativa, quanto per la difficoltà di recuperare le informazioni necessarie. Queste criticità sono quanto più significative se gli Stati coinvolti sono entrambi europei: stupisce che in un Unione in cui vige il principio di libera circolazione sussista sui residenti un obbligo di indicare quanto detenuto presso gli alti Paesi membri.

Ne concludiamo che se si vuole rendere efficace lo strumento, oltre a un miglioramento delle infrastrutture e delle procedure operative, occorre una maggiore formazione dei soggetti obbligati perché siano informati delle normative che li riguarda e perché sappiano assistere i contribuenti. Infine, i dati richiesti dal monitoraggio sono quasi tutte informazioni nel pieno possesso dell'Agenzia delle Entrate. Senza gravare sui contribuenti, vista la volontà di maggiore collaborazione cittadino-Fisco, si potrebbe ipotizzare di aggiungere il dato alle precompilate dei modelli redditi. Questo agevolerebbe il cittadino perché evita sanzioni inutili, ma anche lo Stato italiano che incassa le imposte patrimoniali e migliora la propria immagine agli occhi della popolazione. Va infatti ricordato che l'evasione si combatte non solo scoraggiando gli evasori, ma anche favorendo la fedeltà fiscale, attraverso l'assistenza al contribuente e la creazione di un rapporto fiduciario. Il cittadino deve comprendere che l'evasione e l'elusione danneggiano irrimediabilmente il sistema economico-finanziario, comportando uno squilibrio che si ripercuote sull'intera collettività, giacché lo Stato, diminuendo il gettito, riduce i servizi offerti ed è costretto a politiche di *austerità*. L'alta evasione aumenta il debito pubblico, disincentiva investimenti esteri nel nostro Paese e causa disuguaglianze tra imprese oneste e fraudolente, consentendo alle seconde di rimanere sul mercato a discapito dell'efficienza del sistema economico italiano. Questi comportamenti macro influenzano negativamente la vita quotidiana dei singoli. Occorre perciò istillare nei contribuenti la cosiddetta "moralità fiscale", ossia l'attitudine ad adempiere alle imposizioni fiscali per senso morale e combattere l'atteggiamento d'indifferenza all'evasione propria dei cittadini. L'attività di controllo e accertamento dell'amministrazione finanziaria ha ottenuto negli ultimi anni ottimi risultati, tanto che nel 2020 il *tax gap* nazionale ha raggiunto il minimo storico attestandosi al 17,2%. La propensione al *gap* e l'ammontare totale evaso dell'IVA si sono progressivamente ridotti, ma occorre progredire anche a livello di imposizione diretta (IRPEF) che, viceversa,

registra risultati sempre peggiori.

Per ognuna delle situazioni delineate, sia a livello nazionale sia internazionale, sia a livello personale sia di impresa, lo scopo ultimo è recuperare le imposte non versate per garantire maggiore legalità ed equità al sistema fiscale. Collaborazione tra autorità estere, incentivazione del rapporto fiduciario contribuente-Fisco e accertamenti mirati sono gli strumenti adottati dai recenti Governi per raggiungerlo, che possiamo a ragione affermare, sulla base delle evidenze empiriche esposte nei primi capitoli, si stanno dimostrando più efficienti di quanto prospettato.





## Bibliografia

- [1] AGENZIA DELLE ENTRATE (2010), *Circolare 11/E/2010*, 12 marzo 2010
- [2] AGENZIA DELLE ENTRATE (2021), *Circolare 7 maggio 2021 n.4/E*, 7 maggio 2021
- [3] AGENZIA DELLE ENTRATE (2021), *Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi*, febbraio 2021
- [4] AGENZIA DELLE ENTRATE (2023), *Modello Redditi 2023 periodo imposta 2022 – istruzioni per la compilazione*
- [5] ANTONELLA LEROSE (2019), *Utilizzi distorti di uno strumento lecito: il trust*, 23 febbraio 2019
- [6] ANTONIO MEROLA (2023), *Pianificazione fiscale internazionale: opportunità e pericoli*, 18 marzo 2023
- [7] BORSA ITALIANA (2009), *Il Rimpatrio o la Regolarizzazione di attività finanziarie o patrimoniali detenute all'estero*, 11 Dicembre 2009
- [8] CAMERA DEI DEPUTATI (2016), *Lotta all'evasione fiscale: contesto internazionale e linee guida OCSE*, 12 maggio 2016
- [9] CAMERA DEI DEPUTATI (2018), *Lotta all'evasione fiscale 2017*, 27 febbraio 2018
- [10] CAMERA DEI DEPUTATI (2023), *Lotta all'evasione fiscale 2022*, febbraio 2023
- [11] CGIL (2014), *Memoria CGIL per Seminario istituzionale su contrasto all'evasione fiscale*
- [12] COMITATO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULL'ECONOMIA NON OSSERVATA E SULL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA (2023), *Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva anno 2023*, 1 ottobre 2023
- [13] COMMISSIONE EUROPEA (2020), *Comunicazione della commissione al parlamento europeo e al consiglio sulla buona governance fiscale nell'UE e oltre*, 15 luglio 2020
- [14] CONSIGLIO EUROPEO (2022), *Direttiva 2022/2523/UE*, 14 dicembre 2022
- CORTE DEI CONTI EUROPEA (2021), *Scambio di informazioni fiscali nell'UE: fondamenta solide, ma crepe nell'attuazione*
- [15] ENNIO VIAL (2022), *Black list e white list per il quadro RW*, 16 giugno 2022
- [16] FEDERICO MIGLIORINI (2020), *Contrasto all'evasione fiscale internazionale: le linee guida*, 18 dicembre 2020

- [17] FEDERICO MIGLIORINI (2023), *Irlanda come hub fiscale per le imprese globali*, 21 settembre 2023
- [18] FEDERICO MIGLIORINI (2023), *Come si dichiarano i redditi esteri in Italia*, 12 luglio 2023
- [19] FEDERICO MIGLIORINI (2023), *Società offshore: cos'è e come si costituisce*, 9 agosto 2023
- [20] FEDERICO MIGLIORI (2023), *Stato della Fonte: guida al principio di tassazione*, 23 maggio 2023
- [21] FRANCESCO PAOLO FABBRI (2023), *Errori del quadro RW e possibile ravvedimento*, 27 Luglio 2023
- [22] GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA E GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA (2014), *Competent Authority Arrangement*, 10 gennaio 2014
- GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA (2007), *Decreto Legislativo 231/2007*, 21 novembre 2007
- [23] GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA (2015), *Decreto Legislativo 127/2015*, 5 agosto 2015
- [24] GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA (2023), *Schema di decreto legislativo. Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale*, 11 ottobre 2023
- [25] LUCA FANTACCI E LUCIO GOBBI (2022), *La guerra dei sistemi di pagamento*, 18 febbraio 2022
- [26] MARCO KROGH (2018), *Tabella storica riepilogativa delle limitazioni all'utilizzo del denaro contante e apposizione clausola non trasferibilità assegni*
- [27] MARCO MOBILI (2023), *Lotta all'evasione, così il Pos aiuterà a scovare i «furbetti» delle tasse in Italia*, 16 aprile 2023
- [28] MATTEO RIZZI (2021), *Scambio dati, si apre una falla sui ruling fiscali dei Paperoni*, 1 febbraio 2021
- [29] MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (2015), *Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2016-2018*, 22 dicembre 2015
- [30] MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (2023), *Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva – Anno 2022*
- [31] ODCECP (2022), *La disciplina delle Controlled Foreign Companies (Analisi dei più*

*recenti chiarimenti forniti dall'Amministrazione Finanziaria*), 16 novembre 2022

[32] PARLAMENTO ITALIANO (1986), *Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR)*, art. 3 comma 1, 22 dicembre 1986

[33] PARLAMENTO ITALIANO (1986), *Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR)*, art. 23, 22 dicembre 1986

[34] PARLAMENTO ITALIANO (1986), *Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR)*, art. 165, 22 dicembre 1986

[35] PARLAMENTO ITALIANO (1990), *Legge n. 227/1990*, 4 agosto 1990

[36] PARLAMENTO ITALIANO (2007), *DL n. 231/2007 (Decreto Antiriciclaggio)*, 21 novembre 2007

[37] PARLAMENTO ITALIANO (2014), *Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita*, LEGGE 11 marzo 2014, n. 23

[38] PARLAMENTO ITALIANO (2014), *LEGGE 11 marzo 2014*, n. 23, 11 marzo 2014

[39] PAOLO BATTAGLIA (2014), *Il Transfer Pricing nazionale e la normativa antielusione*, 5 marzo 2014

[40] RANIERI RAZZANTE (2023), *Limite al trasferimento di contante. Leggiamo il breviario della BCE*, 28 gennaio 2023

[41] RICHARD MURPHY (2019), *The European Tax Gap A report for the Socialists and Democrats Group in the European Parliament*, gennaio 2019

[42] SALVATORE SANNA (2020), *Il quadro RW nel modello redditi 2021: la compilazione del quadro e i controlli dell'amministrazione finanziaria*

[43] SENATO DELLA REPUBBLICA (2015), *Nota breve. Il Progetto Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)*, 13 ottobre 2015

[44] SENATO DELLA REPUBBLICA (2017), *Documentazione per l'esame di atti del Governo: Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale Atto del Governo 368*, 9 gennaio 2017

[45] SILVIA GATTESCHI (2017), *Il peso dell'evasione fiscale sul debito pubblico*, 13 dicembre 2017

[46] STEFANO LATINI (2021), *Con la direttiva DAC 7 i gestori di piattaforme digitali diventano collaboratori del fisco*, 25 marzo 2021



## Sitografia

- [1] AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - <https://www.lotteriadegliscontrini.gov.it/portale/le-estrazioni>
- [2] AGENZIA DELLE ENTRATE - <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/comunicazioni/consultazione-documenti-fatca/scheda-informativa-consultazione-documenti-fatca>
- [3] AGENZIA DELLE ENTRATE - [https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/accertamenti/ravvedimento-operoso/schedai\\_ravvedimentooperoso](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/accertamenti/ravvedimento-operoso/schedai_ravvedimentooperoso)
- [4] AGENZIA DELLE ENTRATE - <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/imposta-valore-att-estero-ivafe/base-imponibile-e-aliquote-scheda-ivafe>
- [5] AGENZIA DELLE ENTRATE - <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/regime-agevolato-forfettario/scheda-nuovo-regime-forfettario-agevolato>
- [6] AGENZIA DELLE ENTRATE - <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/accordi-sulle-doppie-imposizioni>
- [7] AGENZIA DELLE ENTRATE - <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/730-2022/infogen-730-2022>
- [8] AGENZIA DELLE ENTRATE - <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/iva-regole-generalali-aliquote-esenzioni-pagamento/esclusioni-ed-esenzioni-enti-e-pa>
- [9] AGENZIA DIGITALE – <https://www.azienda-digitale.it/gestione-aziendale/lotteria-degli-scontrini-istantanea-ecco-i-vantaggi/#:~:text=Tutto%20inizier%C3%A0%20a%20partire%20dal,i%20codici%20di%20validit%C3%A0%20giornaliera.>
- [10] AGENZIA DELLE ENTRATE - <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/introduzione-lotteria-scontrini>
- [11] AGENZIA DELLE ENTRATE - <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/dichiarazione-imposta-sui-servizi-digitali/infogen-dichiarazione-imposta-sui-servizi-digitali-imprese>
- [12] AGENZIA DELLE ENTRATE - <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/comunicazioni/consultazione-documenti-fatca/scheda-informativa-consultazione-documenti-fatca>
- [13] AIDA SRL - <https://kipy.it/produktivita/adempimenti-fiscali/>
- [14] ALTALEX - <https://www.altalex.com/documents/news/2021/01/10/concetti-di-esterovestizione-ed-effettiva-residenza-delle-persone-fisiche>
- [15] ASCHERI&PARTNERS - <https://ascheri.co.uk/unione-europea-la-direttiva-atad-3-e-il-contrasto-alluso-improprio-delle-societa-di-comodo/>
- [16] AUTOMATIC EXCHANGE PORTAL - <https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/>
- [17] AVVENIRE - <https://www.avvenire.it/economia/pagine/google-fisco-ue>

- [18] BFA TAX & LEGAL - <https://www.bfasistema.com/isa-livelli-di-affidabilita-adeguamento-casi/>
- [19] BLOOMBERG INDUSTRY GROUP - <https://irc.bloombergtax.com/public/uscode/toc/irc/subtitle-a/chapter-4>
- [20] CAF CISL - [https://www.cafcisl.it/schede-32-chi\\_e\\_esonerato\\_730](https://www.cafcisl.it/schede-32-chi_e_esonerato_730)
- [21] CAMERA DEI DEPUTATI - [https://temi.camera.it/leg17/temi/la\\_delega\\_per\\_la\\_riforma\\_fiscale\\_e\\_assistenziale#:~:text=La%20legge%2011%20marzo%202014,conversione%20del%20decreto%2Dlegge%20n](https://temi.camera.it/leg17/temi/la_delega_per_la_riforma_fiscale_e_assistenziale#:~:text=La%20legge%2011%20marzo%202014,conversione%20del%20decreto%2Dlegge%20n)
- [22] COMMERCIALISTA TELEMATICO - <https://www.commercialistatelematico.com/articoli/2019/08/quadro-rw-look-through-partecipazioni-estere-passato-e-presente.html>
- [23] CONFCOMMERCIO - <https://www.confcommercio.it/-/estrazioni-lotteria-scontrini>
- [24] CONFLAVORO - <https://www.conflavoro.it/split-payment/>
- [25] CONSIGLIO EUROPEO - <https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/#what>
- [26] CORRIERE DELLE SERA - [https://www.corriere.it/economia/aziende/23\\_ottobre\\_12/global-minimum-tax-multinazionali-tassate-15percento-come-funziona-0024905e-5174-11ee-929c-7dcc808a97b8.shtml](https://www.corriere.it/economia/aziende/23_ottobre_12/global-minimum-tax-multinazionali-tassate-15percento-come-funziona-0024905e-5174-11ee-929c-7dcc808a97b8.shtml)
- [27] CORRIERE DELLA SERA - [https://www.corriere.it/economia/lavoro/20\\_settembre\\_25/ross-l-europa-deve-far-pagare-piu-tasse-google-amazon-facebook-7fd6a07e-fe95-11ea-a30b-35e0d3e9db56.shtml](https://www.corriere.it/economia/lavoro/20_settembre_25/ross-l-europa-deve-far-pagare-piu-tasse-google-amazon-facebook-7fd6a07e-fe95-11ea-a30b-35e0d3e9db56.shtml)
- [28] CORTELAZZO-SOATTO - <https://www.cortellazzo-soatto.it/it/scambiodiinformazionitraleamministrazionifis>
- [29] DATALOG - [https://www.datalog.it/iva-imposta-sul-valore-aggiunto/#Cosa\\_significa\\_%E2%80%9CSoggetto\\_passivo\\_dellIVA%E2%80%9D](https://www.datalog.it/iva-imposta-sul-valore-aggiunto/#Cosa_significa_%E2%80%9CSoggetto_passivo_dellIVA%E2%80%9D)
- [30] EUROPEAN COMMISSION - [https://taxation-customs.ec.europa.eu/news/annual-report-taxation-2022-crisis-still-looming-europe-should-prepare-future-tax-2022-06-28\\_en](https://taxation-customs.ec.europa.eu/news/annual-report-taxation-2022-crisis-still-looming-europe-should-prepare-future-tax-2022-06-28_en)
- [31] FISCOMANIA - <https://fiscomania.com/common-reporting-standard-crs/#lo-scambio-automatico-di-informazioni>
- [32] FISCOOGGI - <https://www.fiscooggi.it/rubrica/dal-mondo/articolo/ue-punto-sulle-6-dac-che-contrastano-levasione>
- [33] FISCOOGGI - <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/monitoraggio-dei-contribuenti-e-sostituzione-degli-intermediari>
- [34] IL SOLE 24 ORE - <https://www.ilsole24ore.com/art/l-evasione-puo-costare-825-miliardi-stati-ue-maglia-nera-l-italia-AE5pfbKH>
- [35] IL SOLE 24 ORE - <https://st.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-02-09/swissleaks-scudo-e-condoni-evasori-italiani-fanno-franca-115237.shtml?uuid=AB5H0grC>
- [36] INFORMAZIONE FISCALE - <https://www.informazionefiscale.it/Dichiarazione-dei-redditi>

- [37] INTERNAZIONALE - <https://www.internazionale.it/notizie/2021/10/06/pandora-papers-inchiesta>
- [38] IPSOA - <https://www.ipsoa.it/wkpedia/esteroinvestizione>
- [39] IPSOA - <https://www.ipsoa.it/wkpedia/delega-fiscale#:~:text=La%20Legge%20delega%20sulla%20riforma,uno%20o%20pi%C3%B9%20decreti%20legislativi%E2%80%9D>.
- [40] IPSOA - <https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/03/10/riforma-fiscale-fisco>
- IPSOA - <https://www.ipsoa.it/wkpedia/transfer-pricing#:~:text=Definizione%20di%20transfer%20pricing,intangibili%20attraverso%20operazioni%20infra%2Dgruppo>.
- [41] MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - <https://www.mef.gov.it/inevidenza/Il-Governo-rafforza-gli-strumenti-per-il-contrasto-allevazione-fiscale/>
- [42] MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - [https://www.dt.mef.gov.it/it/attivita\\_istituzionali/cashback/](https://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/cashback/)
- [43] MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - <https://www.mef.gov.it/inevidenza/Fatturazione-elettronica-dal-31-marzo-2015-a-regime.-Ecco-tutte-le-Amministrazioni-coinvolte/>
- [44] MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - <https://www.finanze.gov.it/it/Fiscalita-dellUnione-europea-e-internazionale/convenzioni-e-accordi/convenzioni-per-evitare-le-doppie-imposizioni/>
- [45] OPENPOLIS - <https://www.openpolis.it/parole/che-cose-il-next-generation-eu/>
- [46] RISK & COMPLIANCE PLATFORM EUROPE - <https://www.riskcompliance.it/news/il-concetto-di-riciclaggio-nei-reati-tributari-ed-evasione-fiscale#:~:text=La%20giurisprudenza%20di%20riferimento%2C%20quindi,di%20riciclaggio%20e%2Fo%20autorriciclaggio>.
- [47] SENATO DELLA REPUBBLICA - [https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/0/1036138/index.html?part=dossier\\_dossier1-sezione\\_sezione31-h2\\_h216](https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/0/1036138/index.html?part=dossier_dossier1-sezione_sezione31-h2_h216)
- [48] SWISSINFO.CH - [https://www.swissinfo.ch/ita/politica/trasparenza-fiscale\\_fatca--l-arma-fatale-contro-il-segreto-bancario/35952244](https://www.swissinfo.ch/ita/politica/trasparenza-fiscale_fatca--l-arma-fatale-contro-il-segreto-bancario/35952244)
- [49] STUDIO COMMERCIALISTA D'ANGELO - <https://www.dangelos.it/quadro-rw-monitoraggio-fiscale#:~:text=Il%20quadro%20RW%20serve%20per,soggetti%20o%20le%20operazioni%20esonerate>.
- [50] TAX ADVISER - <https://www.thetaxadviser.com/issues/2010/dec/mcgowan-dec10.html>
- [51] TAYLOR CONSULTING - <https://tayros.bg/index.php/2023/04/04/compilazione-del-quadro-rw-modello-redditi-pf-partecipazione-in-societa-non-residente/>
- [52] TAYROS CONSULTING - <https://tayros.bg/index.php/2023/05/20/elenco-statiche-hanno-aderito-al-crs-scambio-automatico-di-informazioni-tra-le-autorita-fiscali-sulle-attivita-finanziarie-detenuite-dai-contribuenti/>

- [53] TAYROS CONSULTING - <https://tayros.bg/index.php/2023/02/11/dal-parlamento-ue-si-alla-direttiva-unshell-stretta-alle-societa-di-comodo/>
- [54] TAYROS CONSULTING - <https://tayros.bg/index.php/scambio-automatico-obbligatorio-di-informazioni-nel-settore-fiscale-decreto-28-dicembre-2015-e-successive-modificazioni-allegati-c-e-d-elenchi-delle-giurisdizioni-che-riceveranno-e-forniranno-in/>
- [55] TAYROS CONSULTING - <https://tayros.bg/index.php/2023/03/26/evoluzione-delle-directive-administrative-cooperation-sullo-scambio-automatico-di-informazioni-fiscali-dalla-dac-1-alla-dac-7/>
- [56] TAYROS CONSULTING- <https://tayros.bg/index.php/2023/03/21/aliquote-dellimposta-sulle-societa-nel-mondo-2022/#:~:text=Gli%20Stati%20membri%20dell'OCSE,societ%C3%A0%20del%2026%2C06%25>
- [57] TRECCANI.IT - [https://www.treccani.it/enciclopedia/evasione-dir-trib\\_%28Diritto-on-line%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/evasione-dir-trib_%28Diritto-on-line%29/) treccani def. evasione
- [58] TRECCANI.IT - <https://www.treccani.it/enciclopedia/evasione-fiscale/>
- [59] U.S. DIPARTMENT OF TRESURY - <https://home.treasury.gov/policy-issues/tax-policy/foreign-account-tax-compliance-act>
- [60] U.S. DIPARTMENT OF TRESURY - <https://www.irs.gov/businesses/corporations/foreign-account-tax-compliance-act-fatca>
- [61] U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY - <https://home.treasury.gov/policy-issues/tax-policy/foreign-account-tax-compliance-act>
- [62] UNIVERSITA' DI SIENA - <https://www.unisi.it/ateneo/lavorare-unisi/servizi-economici/iva#:~:text=Per%20soggetti%20passivi%20dell'IVA,attivit%C3%A0%2C%20importazioni%20o%20operazioni%20intracomunitarie.>
- [63] ZANICHELLI - <https://online.scuola.zanichelli.it/ultimora/2022/11/02/il-tetto-del-contante-quali-sono-le-motivazioni-dellinversione-di-rotta/>
- [64] WALLSTREET ITALIA - <https://www.wallstreetitalia.com/normativa-fatca/WELLING&WILLIAM INTERNATIONAL - https://www.societaingleseltd.com/societa-offshore#:~:text=La%20cosa%20pi%C3%B9%20importante%20da,questo%20vale%20per%20qualsiasi%20societ%C3%A0.>
- [65] WIRED - <https://www.wired.it/attualita/2015/02/09/swiss-leaks/>